



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 255/10

di iniziativa del Consigliere S. ROMEO recante:

"Avvio delle attività dell'Agencia Regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 17 agosto 2009, n. 24"

relatore: M. MIRABELLO;

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	29/6/2017
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	29/6/2017
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	29/6/2017
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

## Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 255/X pag. 3  
*"Avvio delle attività dell'Agenzia Regionale di cui all'art. 7 della legge regionale 17 agosto 2009,n.24"*

## Normativa citata

Legge regionale 17 agosto 2009, n. 24 pag. 7  
*"Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica."*

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 pag. 13  
*"Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale"*

DGR n. 469 - Programma operativo regionale 2014 -2020 pag. 39  
*"CalabrialInnova - Azioni integrate a supporto del sistema regionale dell'innovazione - DGR 249/2016"*

DGR n. 250 - Programma operativo regionale 2014 -2020 pag. 101  
*"CalabriaCompetitiva - Interventi per lo sviluppo del sistema produttivo calabrese e la promozione di nuova imprenditorialità"*

## Normativa comparata

Legge regionale 23 novembre 2016, n. 29 - Lombardia pag. 117  
*"Lombardia è ricerca e innovazione"*

Legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 - Veneto pag. 116  
*"Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale".*

Legge regionale 30 gennaio 2006, n. 4 - Piemonte pag. 132  
*"Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione."*

Legge Regionale del 28 marzo 2002 n. 5 - Campania pag. 140  
*"Promozione della ricerca scientifica in Campania"*

## Normativa nazionale

Decreto Ministeriale 24 maggio 2017 pag. 144  
*"Decreto del Ministro dello sviluppo economico"*

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 255/10<sup>a</sup>

SIRIS  
28.06 R

He

3<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE

2<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE



Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 27988 del 29.06.2017

Classificazione ..... 02:05 .....

**PROPOSTA DI LEGGE di iniziativa del consigliere regionale Sebastiano Romeo, recante**  
**“Avvio delle attività dell’Agenzia Regionale di cui all’art. 7 della legge regionale 17 agosto 2009, n. 24”.**

**IL Presidente del Gruppo consiliare PD**

**(On. Sebastiano Romeo)**

**Proposta di legge inerente l'avvio delle attività dell'Agenzia regionale di cui all'art. 7 della legge regionale  
17 agosto 2009, n. 24**

**Articolo 1**

1. Al fine di consentire l'immediato avvio delle attività dell'Agenzia per la Ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica istituita con l'art. 7 della legge regionale 17 agosto 2009, n. 24 è autorizzata nel triennio 2017-2019 la spesa complessiva di euro 401.662,00, di cui 80.332,40 per l'esercizio finanziario 2017 ed euro 160.664,80 per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
2. Alla copertura finanziaria della spesa prevista al precedente comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse allocate al programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019, che presenta la necessaria disponibilità.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio 2017-2019 con prelievo dal Programma di cui al precedente comma ed allocazione al programma U.14.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

=====

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

La Regione, nell'ambito delle proprie finalità, adotta gli strumenti necessari a promuovere, rafforzare e diffondere la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica ed istituzionale per lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività culturali, economiche e sociali della regione medesima. Al fine del raggiungimento delle su indicate finalità, in conformità alla disposizioni contenute all'articolo 2 della legge regionale 17 agosto 2009, n. 24, la Regione favorisce l'attrazione di imprese innovative nazionali ed estere che realizzano investimenti con ricadute positive in termini di qualificazione, innovazione e occupazione sul territorio regionale e persegue gli obiettivi di contribuire alla promozione, allo sviluppo ed alla diffusione della ricerca scientifica e delle applicazioni tecnologiche nei campi del sapere, di promuovere il Sistema della Ricerca Regionale, di valorizzare la presenza di poli di innovazione e infrastrutture di ricerca pubbliche e private ai fini dell'attrazione di imprese innovative e creative, di servizi avanzati e talenti.

Allo scopo di rendere maggiormente agevole, snella ed efficace l'azione amministrativa tesa al raggiungimento delle su indicate finalità, con l'articolo 7 della legge regionale 17 agosto 2009, n. 24, recante "Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica", il legislatore ha previsto l'istituzione dell'Agenzia per la Ricerca scientifica e l'Innovazione tecnologica, quale ente dotato di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria.

Allo stato attuale, è stato fornito un tangibile impulso agli interventi nel campo dell'innovazione produttiva., attraverso l'avvio concreto dei progetti strategici "Calabria Innova - Azioni integrate a supporto del sistema regionale dell'Innovazione" e "Calabria Competitiva - Interventi per lo sviluppo del sistema produttivo calabrese e la promozione di nuova imprenditorialità", nonché mediante l'approvazione del documento finale "Strategia Regionale per l'Innovazione e la Specializzazione Intelligente – 2014-2020", condiviso con i servizi della Commissione Europea, e per il quale risultano avviate le prime operazioni incluse nel quadro degli interventi previsti,

Di conseguenza, l'effettivo avvio delle attività dell'Agenzia per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica può favorire migliori condizioni per innovazione e ricerca, stimolare gli investimenti nel settore, aumentare la capacità di



innovazione, ricerca e sviluppo delle imprese, anche incentivando il rafforzamento dei legami di queste ultime con università e centri di ricerca.

Poiché, tuttavia, la predetta legge regionale 24/2009 non è stata finanziata nel corso degli anni, è necessario prevedere uno specifico finanziamento per le spese di funzionamento dell'Agenzia, che possa consentire l'immediato avvio delle attività.

#### Oneri finanziari

Al fine di quantificare gli oneri finanziari connessi a tale disposizione, è necessario precisare, per come statuito con la DGR 233 del 29 maggio 2017 avente ad oggetto la "Costituzione dell'Agenzia per la ricerca e l'innovazione", che le spese di funzionamento dell'Agenzia non sono elevate, ove si consideri che l'Agenzia ha sede presso la "Cittadella regionale" e che la stessa si avvale del personale della Regione e degli enti strumentali regionali in posizione di distacco funzionale.

Per tale ragione, tenuto conto che l'Agenzia si avvarrà dell'uso dei locali regionali e usufruirà di tutti i servizi già in essere presso l'amministrazione stessa, il costo per il funzionamento dell'Agenzia è connesso unicamente agli oneri derivanti dal compenso annuo del Direttore generale dell'Agenzia nonché dalla nomina del Revisore unico.

Il volume della spesa annua del Direttore generale, per come determinato dal competente dipartimento della Giunta, è individuato nella misura massima di euro 153.514,80, ed è così composto:

a) Stipendio tabellare	€ 43.310,80
b) Retribuzione di posizione	€ 45.102,00
c) Ulteriori indennità art.25, comma4, L.R. 7/1996	€ 45.102,00
TOTALE LORDO	€ 133.514,80
RISULTATO LORO MEDIO	€ 20.000,00
Importo massimo erogabile	€ 153.514,80

Gli oneri derivanti dagli emolumenti del revisore unico sono stati determinati ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 11 agosto 2010 e sono pari ad euro 7.150,00 annue.

Tale importo è stato fissato tenendo conto che, ai sensi del citato art.10 della L.R. 22/2011, il valore dei compensi spettanti ai revisori degli Enti sub-regionali, **ove non inferiore**, è commisurato al valore delle entrate accertate nell'esercizio in cui sono espletate le verifiche, nonché che in fase di start up le entrate saranno presumibilmente non superiori a quelle gestite da un avviato ente strumentale quale l'A.R.S.A.C. Tenuto conto che, sulla base delle entrate accertate dall'ARSAC, l'importo spettante al Revisore unico è pari a euro 7.150,00, per il revisore unico dell'Agenzia per la ricerca e l'innovazione è stato previsto il medesimo importo onnicomprensivo.

La spesa complessiva che la Regione deve sostenere per il funzionamento dell'Agenzia per la ricerca e l'innovazione è, pertanto, a regime, pari ad euro 160.664,8 e trova copertura sul Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi - Macroaggregato 110 Altre spese correnti - Titolo 1 Spese correnti del Bilancio di previsione 2017-2019, per come rappresentato nella scheda di sintesi di seguito riportata. Per l'annualità 2017, la spesa prevista è pari al 50 per cento, sufficiente a coprire gli oneri relativi ai restanti 6 mesi dell'anno.

#### SCHEDA DI SINTESI - ARTICOLAZIONE PER LE ANNUALITA' 2017 - 2019

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri – anno 2017-	Oneri finanziari – Elementi e criteri – annualità 2018 e 2019
<p><b>1- Copertura delle spese per consentire l'avvio delle attività dell'Agenzia per la ricerca e l'innovazione</b></p> <p>Le spese sono di carattere corrente in quanto trattasi di spese per gli emolumenti del Direttore generale dell'Agenzia e per il compenso del Revisore unico</p>	<p>Tenuto conto della data in cui la presente disposizione viene sottoposta all'approvazione del Consiglio regionale per l'anno 2017, l'onere annuo di euro 160.664,80 deve essere calcolato considerando solo 6 mesi, ed è quindi</p>	<p>Euro <b>160.664,80</b> annui</p>

	pari a euro <b>80.332,40</b>	
--	------------------------------	--

## ALLOCAZIONE NELLA PARTE SPESA DEL BILANCIO 2017-2019

Missione	Programma	Titolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Note
14	03	1	€ 80.332,40	€ 160.664,80	€ 160.664,80	

## COPERTURA FINANZIARIA

## 1 - ONERI A CARICO DEGLI 'ESERCIZI 2017 -2019

## 1.1 Variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

Si utilizzano le risorse stanziato nella Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti – per come di seguito indicato

Capitolo	Missione/ Programma	Titolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
U9200300701	20.03	1	€ 80.332,40		
U8201041701	20.03	1		€ 160.664,80	€ 160.664,80

Legge regionale 17 agosto 2009, n. 24

**Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica.**

(BUR n. 15 del 17 agosto 2009, supplemento straordinario n. 1 del 24 agosto 2009)

**Art. 1**  
(Finalità)

1. Nell'esercizio della propria potestà legislativa concorrente e in consonanza con gli articoli 9, 33 e 117 della Costituzione e 2, 3, 152 e 163 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, la Regione Calabria adotta gli strumenti necessari a promuovere, rafforzare e diffondere la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica ed istituzionale per lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività culturali, economiche e sociali della regione.

**Art. 2**  
(Obiettivi)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione Calabria, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile ed anche degli indirizzi comunitari a sostegno della conoscenza, persegue i seguenti obiettivi:
  - a) contribuire alla promozione, allo sviluppo ed alla diffusione della ricerca scientifica e delle applicazioni tecnologiche nei campi del sapere, attraverso appositi programmi triennali di intervento in coerenza con i programmi comunitari e nazionali e con la programmazione strategica regionale;
  - b) promuovere il Sistema della Ricerca Regionale quale sinergia stabile fra i centri di ricerca delle Università, degli Istituti AFAM e degli enti pubblici di ricerca e delle imprese con sedi in Calabria, idoneo a potenziare le capacità di ricerca anche attraverso la valorizzazione delle collaborazioni e degli scambi nazionali ed internazionali;
  - c) incentivare le ricerche in settori i cui risultati sono utili per incrementare, valorizzare e promuovere il demanio ed il patrimonio indisponibile della Regione per come descritto negli articoli 822 e 826 Codice civile;
  - d) promuovere e sostenere la ricerca e l'innovazione tecnologica a tutela dell'ambiente, finalizzate allo sviluppo sostenibile del territorio;
  - e) incentivare gli investimenti in capitale umano, sostenendo la ricerca multidisciplinare attraverso la formazione dei giovani ricercatori;
  - f) realizzare il coordinamento tra gli attori e i destinatari della ricerca perseguendo il pieno impiego delle risorse e dei saperi;
  - g) favorire la cooperazione e lo scambio informativo fra il Sistema della Ricerca Regionale e i sistemi istituzionali, produttivo, distributivo della Calabria;
  - h) realizzare le infrastrutture immateriali e le reti di trasferimento dei saperi per accrescere il livello delle conoscenze e della cittadinanza attiva;
  - i) realizzare nei diversi ambiti del territorio regionale attività innovative, promuovendo le misure necessarie alla realizzazione degli interventi;
  - l) favorire l'interconnessione tra i settori ad alta tecnologia ed il sistema della ricerca pubblica al fine di promuovere la diffusione delle nuove tecnologie nell'impresa;

- m) incentivare forme di sostegno e l'accesso al credito per la ricerca;
- n) favorire attraverso il sistema regionale della ricerca la creazione di poli di innovazione specialistici e multidisciplinari, da individuare mediante procedure di evidenza pubblica e/o negoziale;
- o) favorire l'attrazione di imprese innovative nazionali ed estere, che valorizzino il capitale umano della Calabria ed i risultati della ricerca regionale;
- p) attivare un sistema di valutazione della ricerca regionale;
- q) promuovere e sostenere la ricerca istituzionale delle Università e dei Centri di Ricerca Pubblici con sede in Calabria;
- r) indirizzare il complessivo sistema dell'istruzione alla diffusione della cultura scientifica.

### **Art. 3**

#### *(Sistema della Ricerca Regionale (SRR))*

1. È istituito il Sistema della Ricerca Regionale (SRR) con sede nel dipartimento competente presso l'Assessorato Regionale alla Ricerca.
2. Il Sistema Regionale della Ricerca è composto prioritariamente dai seguenti soggetti pubblici e privati:
  - a) le Università e gli Istituti AFAM calabresi;
  - b) i Centri di ricerca pubblici e privati presenti sul territorio regionale;
  - c) le imprese che svolgono attività di ricerca sul territorio regionale;
  - d) i distretti tecnologici, i laboratori pubblico-privati ed i poli di innovazione presenti sul territorio regionale.
3. Il SRR raccoglie e tratta tutti i dati della ricerca progettata ed attuata dai soggetti che lo compongono, nel rispetto della disciplina in materia di riservatezza.
4. Ai dati accedono tutti i soggetti della ricerca regionale attraverso la rete informatica della ricerca regionale, nonché hanno diritto di accesso le Università e gli enti di ricerca nazionali ed internazionali accreditati.
5. Il SRR promuove l'accesso e la diffusione, anche multimediale, dei risultati a mezzo delle banche dati della ricerca extraregionale.
6. Il SRR costituisce il patrimonio demaniale della ricerca i cui beni possono anche essere ceduti al mercato nel rispetto dei diritti morali e patrimoniali d'autore.
7. Il SRR adotta i principi della valutazione della ricerca vigenti a livello nazionale.

### **Art. 4**

#### *(Programmazione triennale di intervento nella ricerca)*

1. Per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di cui alla presente legge, la Regione adotta il programma triennale di intervento con il quale:
  - a) specifica le azioni principali di cui all'articolo 2 e i relativi strumenti, individua gli interventi e le relative aree e tipologie e i settori strategici, in modo coerente ed

integrato con eventuali interventi previsti da specifica normativa regionale, per l'innovazione d'impresa o di prodotti o di servizi anche in favore delle Istituzioni, per i nuovi settori o per le nuove imprese innovative con il supporto dei soggetti del SRR;

- b) adegua la propria attività promozionale agli indirizzi della politica nazionale nel campo della ricerca, ai piani e progetti elaborati dal Governo, in armonia con i programmi e le direttive europee, concorrendo con proprie proposte alla programmazione nazionale nel rispetto della vigente normativa;
- c) promuove, favorendone l'istituzione o il sostegno, servizi di informazione e diffusione di programmi nazionali ed internazionali di ricerca allo scopo di agevolare il più ampio coinvolgimento e la più estesa partecipazione da parte di soggetti del SRR;
- d) provvede al finanziamento e al cofinanziamento di programmi di ricerca dei soggetti del SRR, individuando specifici strumenti di incentivazione per le attività di ricerca promosse e condotte da giovani;
- e) promuove la formazione di consorzi, società consortili e fondazioni anche universitarie, con finalità di attività di ricerca, anche mediante convenzioni o partecipazioni;
- f) individua le risorse integrative e quantifica le risorse finanziarie complessive, pubbliche e private, esplicitamente rivolte ad attività di ricerca e di innovazione e ad alto contenuto di conoscenza, anche in armonia con gli indirizzi contenuti nel Documento di programmazione economico-finanziaria e con gli indirizzi della Programmazione Comunitaria;
- g) concede contributi per progetti di ricerca e provvede alla realizzazione del coordinamento degli interventi regionali in materia attraverso il SRR;
- h) attribuisce contributi per la pubblicazione di opere di interesse scientifico e culturale valorizzando le specificità della Calabria e per la cura della raccolta e della divulgazione dei risultati delle ricerche, nonché per la realizzazione di manifestazioni di alto valore scientifico.

#### **Art. 5**

*(Articolazione del programma triennale di intervento)*

1. Il Programma triennale degli interventi, di cui al precedente articolo 4, prevede gli indirizzi strategici da perseguire su base triennale e individua le aree ed i settori di intervento, l'insieme delle risorse di carattere tecnico, organizzativo e finanziario da impiegare nel triennio, la ripartizione delle risorse e l'impegno finanziario relativo ai singoli piani annuali di esecuzione, i settori di interesse prioritario verso i quali indirizzare i progetti, le fonti finanziarie, la quota di cofinanziamento per ciascun intervento ed i criteri di valutazione di riferimento.
2. Individua, altresì, gli interventi idonei per la realizzazione delle finalità previste dalla presente legge ed il relativo finanziamento delle risorse umane, strumentali e materiali, stabilendo, altresì, i criteri per l'accesso al credito agevolato.

#### **Art. 6**

*(Proposta, adozione e approvazione del programma triennale di intervento)*

1. L'Agenzia regionale per la Ricerca Scientifica, di cui al successivo articolo 7, sulla base degli indirizzi forniti dalla Conferenza per la Ricerca Scientifica e l'innovazione tecnologica, predispone la proposta di programma triennale che è istruito dall'Assessorato regionale per la Ricerca scientifica ed è adottato dalla Giunta regionale

con propria deliberazione, da trasmettere al Consiglio regionale che lo approva entro sessanta giorni dalla ricezione.

2. Il programma triennale è attuato attraverso piani annuali di esecuzione, predisposti dal Dipartimento competente, deliberati dalla Giunta regionale.

### **Art. 7**

#### *(Agenzia e conferenza per la Ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica)*

1. È istituita l'Agenzia per la Ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica con il compito di predisposizione della proposta del Programma triennale di interventi e di attuazione del medesimo Programma. L'attuazione del Programma si realizza mediante l'adozione del sistema di valutazione della ricerca che opera in base ai principi di imparzialità e terzietà e seguendo le procedure previste dalla normativa regionale, nazionale ed europea. I progetti di ricerca sono valutati *ex ante*, in itinere ed *ex post*, secondo *standard* internazionali e secondo principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza. La valutazione sarà opera di revisori anonimi estratti da Albi istituiti da fonti normative comunitarie o nazionali.
2. L'Agenzia è dotata di un Direttore Generale nominato con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per la Ricerca. Sempre con delibera la Giunta regionale approva il Regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Agenzia.
3. L'Agenzia ha autonomia amministrativa, contabile e finanziaria. Il suo funzionamento è assoggettato alle norme di carattere amministrativo, contabile e finanziario di diritto privato.
4. È istituita la Conferenza per la Ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica quale organo consultivo obbligatorio dell'Agenzia. La Conferenza è presieduta dall'Assessore regionale alla Ricerca.
5. I componenti la Conferenza sono nominati dalla Giunta regionale. La Conferenza è composta da 20 membri di cui:
  - una rappresentanza dei soggetti pubblici e privati del SRR, pari alla metà dei componenti;
  - una rappresentanza, pari a quattro componenti, designati dalle associazioni delle categorie produttive;
  - una rappresentanza, pari a tre componenti, designati dalle associazioni dei lavoratori;
  - una rappresentanza, pari a tre componenti, di esperti e ricercatori di notoria reputazione scientifica.
6. Il ruolo di componente della Conferenza è incompatibile con l'attività svolta dal sistema di valutazione della ricerca. Il componente non ha diritto a compensi, salvo il rimborso delle spese.
7. Le riunioni della Conferenza si possono svolgere anche in teleconferenza o videoconferenza. L'ordine del giorno deve essere trasmesso almeno quindici giorni liberi prima del giorno della convocazione della Conferenza.
8. La Conferenza provvede a dotarsi di un Regolamento interno di funzionamento ed organizzazione. Il Regolamento interno individua appositi Comitati Tecnici di supporto

allo svolgimento dell'attività della Conferenza. Dei predetti Comitati Tecnici possono essere chiamati a far parte anche personalità esterne alla Conferenza per la Ricerca Scientifica e l'Innovazione Tecnologica.

Il Regolamento individua uno specifico Comitato Tecnico composto da rappresentanti di ciascuna delle 14 aree CUN (Consiglio Universitario Nazionale).

### **Art. 8**

*(Direttore Generale)*

1. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato da contratto di diritto privato; la nomina del D.G. decade alla scadenza della Giunta regionale. Il DG resta in carica, per l'ordinaria amministrazione, sino alla nomina del nuovo Direttore Generale.
2. Il suo emolumento è definito dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore, al momento della nomina.
3. L'incarico è incompatibile con altre attività professionali.
4. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed esercita tutti i poteri di direzione e gestione, in attuazione e nel rispetto del Programma di intervento triennale. Il Direttore ha in particolare i seguenti compiti:
  - rappresentanza dell'Ente;
  - direzione della struttura, predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
  - gestione delle dotazioni finanziarie e strumentali, controllo e verifica del loro utilizzo, gestione del patrimonio e del personale;
  - redazione di una relazione annuale sull'attività svolta dall'Agenzia e sui risultati conseguiti, da inviare all'Assessore;
  - stipula dei contratti e delle convenzioni nonché di tutti gli altri atti necessari ed obbligatori;
  - convocazione e coordinamento dell'attività della Conferenza per la Ricerca.

### **Art. 9**

*(Finanziamento della Ricerca e dell'innovazione tecnologica)*

1. Il Programma triennale di intervento della Ricerca trova copertura finanziaria a valere su tutti i fondi europei, nazionali e regionali allocati nelle specifiche UPB del bilancio regionale, nel rispetto dei vincoli di destinazione fissati dalle leggi.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono interamente utilizzate per l'attuazione delle azioni di intervento di cui al precedente articolo 2.
3. I finanziamenti della ricerca sono assegnati dall'Agenzia, a seguito delle procedure di legge, tramite apposito atto negoziale.
4. L'atto negoziale deve contenere la specificazione delle fasi del finanziamento e l'obbligo del beneficiario alle rendicontazioni parziali e, finali.
5. Ogni attività di ricerca finanziata non può avere una durata superiore al triennio di vigenza del Programma di intervento. La rendicontazione finale deve espletarsi entro il

sesto mese dal compimento dell'attività di ricerca e, comunque, non oltre il sesto mese dal compimento del triennio di vigenza del Programma di Intervento.

6. L'omessa o irregolare rendicontazione parziale sospende l'ulteriore erogazione del finanziamento del progetto di ricerca e obbliga il beneficiario alla ripetizione di quanto ricevuto, salvo l'equivalente di ciò che sarà ritenuto utile della ricerca prodotta. L'omessa o irregolare rendicontazione finale obbliga il soggetto beneficiario alla ripetizione delle quote di finanziamento corrispondenti per valore alla ricerca effettivamente non eseguita; in tale ultima fattispecie il soggetto beneficiario è escluso da ulteriori finanziamenti erogati dalla Regione per un triennio.
7. L'Agenzia approva il bilancio annuale con il vincolo del pareggio. L'inadempimento del vincolo è da considerarsi grave inadempimento e costituisce clausola risolutiva espressa dell'incarico di Direttore Generale.

**Art. 10**

*(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di stato)*

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.

**Art. 11**

*(Abrogazioni)*

1. Tutte le norme incompatibili con la presente legge sono abrogate.

**Art. 12**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il 30 novembre 2009.

**Art. 13**

*(Pubblicazione)*

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.



Legge regionale 11 agosto 2010, n. 22

**Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale.**

*(BUR n. 15 del 16 agosto 2010, supplemento straordinario n. 1 del 20 agosto 2010)*

*(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 29 dicembre 2010, n. 34, 23 dicembre 2011, n. 47, 28 dicembre 2011, n. 51, 27 dicembre 2012, n. 69 e 30 dicembre 2013, n. 56)*

*(N.B. La presente legge è stata oggetto di interpretazione autentica operata con LL.RR. 29 dicembre 2010, n. 34 e 23 dicembre 2011, n. 47)*

**TITOLO I**  
**RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE REGIONALI**

**Art. 1**

*(Misure per favorire il rispetto del  
Patto di stabilità interno per l'anno 2010)*

1. La gestione del complesso delle autorizzazioni di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2010 deve assicurare, in termini di competenza e di cassa, il rispetto del patto di stabilità interno, come determinato ai sensi dell'articolo 77 ter, commi 3, 4, e 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Al fine di evitare le sanzioni disposte dall'articolo 77 ter, commi 15 e 16, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché dall'articolo 14, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, i dipartimenti della Giunta regionale sono obbligati a monitorare, di concerto con le competenti strutture del Dipartimento Bilancio, gli impegni ed i pagamenti da attuare a valere sulle risorse assegnate con il bilancio dipartimentale, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 152 del 27 febbraio 2010 e su quelle rivenienti da successive assegnazioni statali o da leggi regionali successive.
3. Il monitoraggio è effettuato sulla base di un apposito "piano dei pagamenti" che coniughi tempestività della spesa, regole di finanza pubblica e incidenza delle tipologie di spesa sul rispetto del patto di stabilità interno. A tal fine, i Dirigenti delle strutture regionali competenti all'adozione degli atti di spesa di cui agli articoli 43 e 45 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, nel rigoroso rispetto delle regole dettate con il predetto piano, predispongono i decreti di impegno e/o di liquidazione, attestando all'interno di essi la compatibilità dell'atto di spesa con il "piano dei pagamenti".
4. Il settore Ragioneria generale, sulla base dell'andamento complessivo della spesa regionale e in ragione delle priorità individuate nel Piano dei pagamenti, in ottemperanza al disposto di cui all'articolo 9, comma 2, del Decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, attesta la compatibilità degli atti di impegno con le regole di finanza pubblica. La Ragioneria generale, inoltre, in relazione alle attestazioni di compatibilità della spesa con il "piano dei pagamenti" contenute nei decreti di liquidazione, e sulla base dell'andamento complessivo della spesa regionale, procede alla verifica delle compatibilità delle liquidazioni con le vigenti regole di "finanza pubblica" e ne dà esecuzione. Qualora, invece, la verifica sugli atti di impegno e/o di pagamento dia esito negativo, la Ragioneria generale restituisce gli stessi al Dipartimento emittente.

5. Il «Piano delle attività e dei pagamenti», teso anche a garantire il rispetto del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, da adottarsi con delibera della Giunta regionale su proposta del dipartimento competente in materia di bilancio e rimodulabile nel corso dell'esercizio finanziario, dovrà prevedere idonei vincoli agli stanziamenti di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa. Tali vincoli, anche di natura informatica, possono tenere conto delle priorità individuate preventivamente dai singoli dipartimenti regionali. A tal fine, i Dipartimenti regionali, entro il 30 gennaio di ciascun anno, inviano al Dipartimento Bilancio e Patrimonio un dettagliato elenco delle obbligazioni giuridiche da assumersi nonché di pagamenti da effettuare nel corso dell'esercizio finanziario<sup>1</sup>.

5-bis In conformità agli atti di indirizzo della Giunta regionale contenuti nel "Piano dei pagamenti", la competente struttura del dipartimento bilancio può inibire l'utilizzo della disponibilità finanziaria presente sui capitoli del bilancio annuale e pluriennale, disponendo altresì il blocco, anche informatico, dell'emissione di impegni e/o dei pagamenti<sup>2</sup>.

6. La Giunta regionale assume tutte le iniziative necessarie al fine di uniformarsi a quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del citato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, in merito alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, alla razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico, al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.
7. La Giunta regionale è autorizzata a predisporre, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge riguardante l'esodo volontario dei dipendenti della Giunta e del Consiglio regionale.

## **Art. 2**

*(Contenimento delle spese di funzionamento della Regione)*

1. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, la Giunta regionale, su proposta del Dipartimento competente, adotta, entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, un piano che preveda per il triennio 2011-2013 un risparmio netto del 20 per cento rispetto alla spesa realizzata nell'anno 2009, attraverso l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione delle spese per:

---

<sup>1</sup>L'art. 2, comma 1, lett. a), della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, sostituisce le parole: «annualmente adottato con delibera della Giunta regionale su proposta del Dipartimento Bilancio», con le parole: «da adottarsi, con delibera della Giunta regionale su proposta del dipartimento competente in materia di bilancio, entro il 28 febbraio di ciascun anno e rimodulabile nel corso dell'esercizio finanziario». Successivamente l'art. 5, comma 1, lett. a) della L.R. 30 dicembre 2013, n. 56 sostituisce l'intero comma che precedentemente così recitava: «5. Il "Piano dei pagamenti", da adottarsi, con delibera della Giunta regionale su proposta del dipartimento competente in materia di bilancio, entro il 28 febbraio di ciascun anno e rimodulabile nel corso dell'esercizio finanziario, dovrà prevedere idonei vincoli agli stanziamenti di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa. Tali vincoli, anche di natura informatica, possono tenere conto anche delle priorità individuate preventivamente dai singoli dipartimenti regionali. Il Piano dei pagamenti, inoltre, può prendere in considerazione una ripartizione del *plafond* di cassa disponibile in misura percentuale rispetto agli stanziamenti di competenza assegnati ai singoli Dipartimenti, con destinazione prioritaria alle spese che non incidono negativamente sul risultato del Patto (spese per la sanità, trasferimento agli enti locali su impegni di parte corrente assunti negli esercizi precedenti, spese per ammortizzatori sociali) o che incidono solo parzialmente (spese comunitarie), con possibile rinvio all'esercizio successivo delle spese non obbligatorie ed indifferibili».

<sup>2</sup>Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. b), della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

- a) l'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio delle autovetture di servizio della Regione;
- b) la manutenzione, riparazione, adattamento e gestione dei locali;
- c) la vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici regionali;
- d) i canoni e le utenze per la telefonia, la luce, l'acqua il gas e gli altri servizi;
- e) l'acquisto e manutenzione di mobili, macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;
- f) l'acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
- g) l'acquisto di libri, riviste, giornali, ed altre pubblicazioni;
- h) pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;
- i) le spese postali e telegrafiche.

### **Art. 3**

*(Riduzione delle spese per locazioni passive)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce un piano di razionalizzazione degli spazi utilizzati quali sedi di uffici dell'amministrazione regionale e di riduzione della spesa per locazioni passive di almeno il 10 per cento rispetto alla spesa realizzata nell'anno 2009.
2. È fatto divieto assoluto di dare corso alla stipulazione, ovvero al rinnovo anche tacito, di contratti di locazione passiva in assenza di previa verifica di indisponibilità, allo scopo, di beni demaniali o patrimoniali della Regione.

### **Art. 4**

*(Razionalizzazione del patrimonio immobiliare regionale)*

1. Il comma 7 dell'articolo 12 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 è abrogato.
2. Ferme restando la classificazione dei beni della Regione di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 e le procedure di assegnazione e passaggio di categoria disciplinate dall'articolo 2 della stessa legge, sono alienabili:
  - a) I beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile della Regione;
  - b) I beni immobili facenti parte del patrimonio indisponibile della Regione per i quali sia cessata la destinazione a pubblico servizio;
  - c) I beni immobili facenti parte del demanio della Regione per i quali sia intervenuto o intervenga motivato provvedimento di sdemanializzazione.
3. Per l'alienazione degli immobili la Giunta regionale approva annualmente il Piano delle Valorizzazioni e Alienazioni di cui all'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che costituisce documento

fondamentale di programmazione delle vendite immobiliari che la Regione intende avviare negli esercizi finanziari di riferimento.

4. Nel piano di cui al comma precedente sono indicati:
  - a) i beni immobili, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, che si prevede di alienare;
  - b) una descrizione delle loro caratteristiche principali (ubicazione, destinazione urbanistica ed altri eventuali elementi rilevanti per l'alienazione);
  - c) il valore di stima, la scelta della procedura di alienazione e del criterio di aggiudicazione;
  - d) la destinazione del ricavato in armonia con le vigenti disposizioni, in esse comprese quelle dettate dal decreto in materia di federalismo demaniale.
5. Il Piano di cui al presente articolo è corredato da prescrizioni regolamentari dirette a disciplinare le procedure di valorizzazione ed alienazione.

#### **Art. 5**

*(Riduzione delle spese per comitati e commissioni  
istituiti presso l'Amministrazione Regionale)*

1. *Nel caso in cui la partecipazione ai comitati, alle commissioni, ad altri Organi collegiali non sia onorifica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i compensi, gettoni, indennità, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di comitati, commissioni, altri Organi collegiali nonché ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotti del 30 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 novembre 2012 o, se inferiore, alla data del 30 aprile 2010. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.*
2. *Gli atti di impegno e di liquidazione delle somme di cui al comma precedente devono contenere l'attestazione, da parte del Dirigente proponente, del rispetto della riduzione. Il mancato rispetto delle prescrizioni dettate dal presente articolo determina responsabilità erariale e costituisce elemento negativo di valutazione annuale dei Dirigenti.*

3. I Dipartimenti regionali inviano al competente Settore del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, entro il 30 giugno ed entro il 20 dicembre di ciascun anno, gli atti amministrativi e contabili afferenti alle spese di cui al comma 1 del presente articolo<sup>3</sup>.

#### **Art. 6**

*(Riduzione delle spese per consulenze esterne)*

1. Al fine di valorizzare le professionalità interne all'Amministrazione regionale, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni, deve essere inferiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009.
2. Gli atti di affidamento dei predetti incarichi, compresi anche quelli adottati nel corrente esercizio finanziario dopo l'entrata in vigore della presente legge, devono contenere, al momento dell'adozione del provvedimento, ovvero all'atto di stipula del contratto, l'attestazione dell'effettiva utilità per l'Amministrazione del ricorso a professionisti esterni, la quantificazione dell'ammontare della spesa prevista per l'esercizio finanziario in corso e per i due esercizi successivi, la relativa copertura finanziaria con l'esatta indicazione del capitolo di bilancio.
3. Gli atti di impegno e di liquidazione delle somme di cui ai predetti incarichi devono attestare il rispetto della riduzione complessiva di cui al presente articolo nonché il valore degli incarichi già attribuiti.
4. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle spese conseguenti ad obblighi normativi, quelle sostenute nell'ambito dei programmi operativi comunitari. Restano ferme le deroghe previste dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.
5. Il mancato rispetto delle prescrizioni dettate dai commi precedenti costituisce elemento negativo di valutazione annuale dei Dirigenti generali regionali.
6. Ai fini del controllo delle prescrizioni di cui al presente articolo, i Dipartimenti regionali inviano semestralmente al Dipartimento Presidenza, al Dipartimento "Bilancio e Patrimonio" ed alla Commissione consiliare competente, nel rispetto delle rispettive competenze, una relazione sugli incarichi affidati e sull'andamento delle spese in argomento.

---

<sup>3</sup>Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 69 che precedentemente così recitava: «1. La Giunta regionale, su proposta dei Dipartimenti competenti, adotta, entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, un Piano che preveda a decorrere dall'esercizio finanziario 2011 un risparmio netto del 30 per cento rispetto all'anno 2009, della spesa sostenuta per Comitati, Commissioni ed altri organi collegiali istituiti presso l'Amministrazione Regionale. 2. Il Piano di cui al comma precedente è trasmesso per il parere alla Commissione consiliare competente che si esprime entro il termine di quindici giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali il parere si intende acquisito. Il Piano può prevedere anche la soppressione di Commissioni, Comitati, Enti, Fondazioni in house ed organismi vari ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19, anche se istituiti per legge, le cui funzioni possono essere attribuite direttamente alle strutture dipartimentali. 3. A tal fine, tutti i dipartimenti regionali, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, devono effettuare una puntuale ricognizione ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.». Successivamente l'art. 5, comma 1, lett. b) della L.R. 30 dicembre 2013, n. 56 sostituisce il comma 3 che precedentemente così recitava: «3. Le strutture regionali competenti inviano semestralmente al Dipartimento "Controlli" e al Dipartimento "Presidenza" una relazione sugli incarichi affidati e sull'andamento delle spese in argomento».

**Art. 7**

*(Altre norme di contenimento della spesa regionale)*

1. A decorrere dall'anno 2011 le spese per missioni del personale regionale, ad eccezione di quelle strettamente connesse agli accordi internazionali ovvero indispensabili per la partecipazioni a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari e per la partecipazione ai tavoli della Conferenza Stato-Regioni, non possono essere superiori al 50 per cento di quelle sostenute nel corso dell'anno 2009. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, la Giunta regionale provvede ad adottare specifiche linee di indirizzo volte a razionalizzare i criteri di ripartizione dei *budget* per missioni assegnati ai Dipartimenti, sulla scorta delle effettive comprovate e prioritarie esigenze di utilità per l'Amministrazione regionale.

*1 bis. A decorrere dall'1 gennaio 2011 al personale che presta servizio presso le strutture di cui agli articoli 5 e 8 della legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, e s.m.i., spetta un rimborso spese, qualora sostenute, nel rispetto del limite di cui al comma 1.*

*1 ter. Con appositi provvedimenti della Giunta regionale sono stabiliti i parametri, gli importi e le condizioni del rimborso dovuto ai sensi del comma 1 bis<sup>4</sup>.*

2. A decorrere dall'anno 2011 la spesa sostenuta per attività di formazione non può essere superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Il presente comma non si applica alla spesa per formazione finanziata con i fondi comunitari.
3. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa previsto dal presente articolo e dai precedenti articoli 3, 4, 6 e 7 costituisce per i Dirigenti generali dei dipartimenti elemento negativo ai fini della valutazione annuale, fatte salve le responsabilità amministrative e contabili.
4. Il limite di spesa stabilito nel comma 1 del presente articolo, può essere superato in casi eccezionali ed inderogabili secondo le procedure stabilite dall'ordinamento regionale vigente.
5. Le nomine dei collaboratori esterni ed il conferimento degli incarichi dirigenziali secondo l'articolo 10 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31, come integrato e modificato dall'articolo 4 della legge regionale 10 ottobre 2002, n. 39 e dall'articolo 16, comma 2, della legge regionale 17 agosto 2005 n. 13, sono pubblicate sul sito *web* della Regione, unitamente ai *curricula* ed all'ammontare del compenso stabilito.

**Art. 8**

*(Razionalizzazione, riorganizzazione e definanziamento delle leggi regionali di spesa)*

1. A decorrere dall'anno 2011, alle autorizzazioni di spesa relative a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria regionale ed iscritte a legislazione vigente nell'anno 2010 nella tabella C approvata con l'articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 9, sono apportate riduzioni per un importo complessivo di euro 15.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2011 e di ulteriori euro 30.000.000,00 nel successivo biennio 2012-2013.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente sono adottate in sede di predisposizione ed approvazione, da parte della Giunta regionale, del bilancio annuale 2011 e pluriennale

---

<sup>4</sup>Commi aggiunti dall'art. 1, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2011, n. 51.

2011-2013, dopo una attenta verifica sulle leggi regionali di spesa, effettuata dal Dipartimento Bilancio, di concerto con i dipartimenti interessati, tesa a riqualificare nel suo insieme la spesa regionale, distogliendola per quanto possibile da impieghi non caratterizzati da parametri di efficienza e produttività o non sostenuti da motivazioni riconducibili a gravi emergenze di carattere sociale.

3. La verifica di cui al precedente comma, da effettuarsi entro il 30 settembre 2010, deve essere basata su specifici *report* predisposti dai Dipartimenti della Giunta regionale interessati su ciascuna legge regionale di spesa, con particolare riferimento al raggiungimento delle finalità e degli effetti prodotti da tali atti normativi, sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, in relazione ai costi sostenuti. In mancanza degli specifici *report* su indicati, il Dipartimento "Bilancio" è autorizzato a procedere alle riduzioni di cui al successivo comma 6.
4. L'attività di verifica posta in essere da ciascun dipartimento interessato, di concerto con il Dipartimento Bilancio, deve avere l'obiettivo di:
  - a) individuare le disposizioni di legge che abbiano ormai esaurito la loro funzione sociale o siano comunque obsolete;
  - b) identificare le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti benefici, anche indiretti, sulla finanza regionale;
  - c) identificare le disposizioni la cui abrogazione o il parziale o totale finanziamento comporterebbe lesione di diritti acquisiti da parte dei cittadini o delle imprese;
  - d) proporre una riorganizzazione delle leggi regionali di spesa da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, tenendo conto dei contenuti e delle specificità di ciascuna di esse.
5. La verifica di cui al precedente comma può avvenire anche attraverso il coinvolgimento, da parte dei Dipartimenti competenti, dei beneficiari delle singole leggi regionali di spesa, ove realizzabile, che dovranno attestare l'utilizzazione dei fondi pubblici loro assegnati, con particolare riguardo alla qualità ed alla necessità della spesa realizzata.
6. Nei casi disciplinati dal precedente comma 3, e ove necessario per esigenze dettate da maggiori fabbisogni finanziari legati ai ridotti trasferimenti statali, l'obiettivo del risparmio fissato dal presente articolo per l'anno 2011 e successivi può essere raggiunto anche con una riduzione lineare del 10 per cento degli stanziamenti iscritti a legislazione vigente nell'anno 2010 nella tab. C approvata con l'articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 9.

**TITOLO II**  
**RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DEGLI ENTI**  
**SUBREGIONALI E DELLE SOCIETA'**  
**PARTECIPATE**

**Art. 9**

*(Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali)*

1. Gli enti sub-regionali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, assumono tutte le iniziative necessarie volte alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle



spese correnti, alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico, al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa. Da tale attività deve conseguire un risparmio, per ciascun ente, di almeno il 10 per cento rispetto alla spesa per il personale sostenuta nell'anno 2010.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme riguardanti compensi, gettoni, indennità, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione comunque denominati, presenti negli enti sub-regionali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende, nelle Fondazioni e negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, sono automaticamente ridotte del 20 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre 2009. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono disciplinati dal successivo articolo 10<sup>5</sup>.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali non rientranti nella fattispecie di cui al comma precedente operanti nell'ambito degli Enti strumentali, nonché degli Istituti, delle Agenzie, delle Aziende, delle Fondazioni e degli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione che ricevono contributi a carico della finanza regionale è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente. Eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera per un massimo di tre sedute mensili. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono disciplinati dal successivo articolo 10.
4. A decorrere dall'anno 2011, le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sostenute dagli Enti strumentali, nonché dagli Istituti, dalle Agenzie, dalle Aziende, dalle Fondazioni e dagli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, non possono essere superiori all'80 per cento della medesima spesa impegnata nell'anno 2009.
5. A decorrere dall'anno 2011, gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.
6. A decorrere dall'anno 2011, gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni, la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d), del decreto

---

**<sup>5</sup>Comma interpretato autenticamente dall'art. 2, comma 2, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, che deve essere inteso nel senso che «esso si applica anche agli Enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38. Gli eventuali oneri derivanti dalla mancata applicazione della medesima disposizione sono a carico degli stessi Enti».**



legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

7. Non possono più essere destinatari di incarichi, a qualsiasi titolo, da parte della Regione Calabria coloro i quali nominati e/o incaricati dalla Regione stessa per l'esercizio di funzioni dirigenziali presso Aziende, Enti, Istituzioni o altri organismi attraverso i quali si esplicano, a livello regionale o sub-regionale, le funzioni di competenza abbiano adottato o concorso ad adottare atti o provvedimenti che abbiano causato stati di accertato disavanzo finanziario o perdite di esercizio. Tale provvedimento è esteso ai Presidenti, Commissari e componenti dei Consigli di Amministrazione nominati presso gli stessi organismi.
8. Per l'anno 2011 gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, devono contenere il valore degli impegni di spesa per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni nel limite del 90 per cento degli impegni assunti per le medesime tipologie di spesa nel corso dell'esercizio finanziario 2010. La presente disposizione non si applica nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 e nel caso di accertati disavanzi finanziari o di perdite d'esercizio. In tali casi si applicano i commi 9 e 10 del presente articolo.
9. Per l'anno 2011 agli Enti strumentali, nonché agli Istituti, alle Agenzie, alle Aziende, le Fondazioni e agli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione che non hanno rispettato gli adempimenti di cui all'articolo 23 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19, è fatto divieto di conferire incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni. La presente disposizione non si applica alle spese conseguenti ad obblighi normativi, quelle sostenute nell'ambito dei programmi operativi comunitari. Restano ferme le deroghe previste dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.
10. A decorrere dall'anno 2011, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, la spesa annua impegnata dagli Enti strumentali, nonché dagli Istituti, dalle Agenzie, dalle Aziende, dalle Fondazioni e dagli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni, che hanno presentato nell'anno 2009 disavanzi di bilancio o perdite di esercizio o che sono sottoposti a regime di liquidazione, deve essere inferiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. La presente disposizione non si applica alle spese conseguenti ad obblighi normativi, e a quelle sostenute nell'ambito dei programmi operativi comunitari. Restano ferme le deroghe previste dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.
11. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'adozione della presente legge, predisporre idonee misure anche di carattere organizzativo tese al controllo dell'andamento delle spese di cui al presente articolo, nel rispetto delle competenze di vigilanza e controllo dei Dipartimenti regionali.
12. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa previsto dal presente articolo costituisce causa di revoca automatica nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati negli Enti strumentali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende e negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione.
13. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti gli Enti sub-regionali di cui al comma 1 adottano un apposito provvedimento che tenendo conto delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa regionale in materia, e sulla base delle spese sostenute negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 quantificano il limite di spesa per l'anno 2011.

14. Gli enti indicati al comma 1 trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall'adozione, al Dipartimento "Bilancio e Patrimonio" che, in caso di inottemperanza, provvederà alla nomina di un commissario *ad acta* con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

**Art. 10**

*(Riduzione delle spese per i collegi dei revisori)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il valore dei compensi spettanti ai componenti del collegio dei revisori degli Enti sub-regionali, escluse le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, ove non inferiore, è commisurato al valore delle entrate accertate nell'esercizio in cui sono espletate le verifiche ovvero, nel caso di cessazione dell'incarico nel corso dell'esercizio, sulla base delle entrate accertate nell'esercizio precedente, e sono determinate secondo i seguenti scaglioni e criteri:
    - entrate accertate fino ad euro 3.000.000,00, lo 0,40 per cento;
    - entrate accertate per il di più fino ad euro 10.000.000,00, lo 0,03 per cento;
    - entrate accertate per il di più oltre ad euro 10.000.001,00, lo 0,002 per cento.
  2. Al Presidente del Collegio spetta una maggiorazione del 10 per cento dell'indennità fissata per i singoli componenti.
  3. L'onorario minimo previsto per i componenti è pari ad euro 6.500,00, mentre l'onorario massimo è pari ad euro 14.000,00.
  4. L'onorario minimo per il Presidente è pari al valore minimo spettante ai componenti, maggiorato del 10 per cento, mentre l'onorario massimo è pari al valore massimo spettante ai componenti maggiorato del 10 per cento.
  5. Per i componenti supplenti è previsto il medesimo compenso dei revisori titolari solo nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 2401 del Codice civile. Nelle ipotesi diverse da quelle di cui al predetto articolo non è dovuto alcun compenso ai componenti supplenti del Collegio dei revisori.
  6. In caso l'ente si trovi in stato di liquidazione o non svolga alcuna attività il compenso è ridotto del 50 per cento.
  7. singoli enti sub-regionali possono derogare alle modalità di determinazione dei compensi unicamente per determinare compensi inferiori rispetto a quelli indicati al comma 1 per i Componenti e il Presidente del Collegio di revisione.
- 7bis. Le somme di cui al presente articolo si intendono omnicomprendenti, con inclusione anche degli eventuali rimborsi spese<sup>6</sup>.*
8. Tutte le disposizioni che prevedono compensi differenti da quelli contenuti nei precedenti commi sono abrogate.

---

<sup>6</sup>Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 69.

**Art. 11**

*(Norme per il contenimento della spesa negli Enti, nelle fondazioni e nelle società partecipate regionali)*

1. Nelle more dell'approvazione di una normativa di riorganizzazione degli enti sub-regionali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, l'assetto organizzativo delle Fondazioni operanti partecipate dalla sola Regione Calabria è modificato mediante concentrazione di tutti i poteri di amministrazione e rappresentanza in capo ad un organo individuale, che sarà individuato dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente.
2. Con la nomina del nuovo organo individuale, i corrispondenti organismi collegiali si estinguono ed i relativi componenti cessano di diritto.
3. Gli Enti strumentali diversi dai precedenti, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, provvedono, ove necessario, all'adeguamento dei rispettivi Statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi di amministrazione e di indirizzo, non monocratici, siano costituiti da un numero non superiore a tre componenti.
4. Le disposizioni che precedono abrogano ogni altra disposizione, contenuta nelle leggi istitutive dei vari Enti, incompatibile con l'attuazione delle medesime. La Giunta regionale è autorizzata al compimento di tutti i relativi atti esecutivi.
5. *Le attività della Fondazione Field, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto della stessa Fondazione, sono poste in essere annualmente sulla base di un apposito atto di indirizzo definito con provvedimento della Giunta regionale che, a tal fine, esercita poteri di indirizzo, coordinamento e supervisione dell'attività della medesima.*
6. *Tutte le determinazioni concernenti atti di amministrazione straordinaria della Fondazione Field e le decisioni di determinante rilievo per l'attività sociale sono assunte previa approvazione da parte della Giunta regionale. Sono attività di determinante rilievo: l'approvazione dei bilanci, la relazione programmatica annuale, i piani ed i programmi, le modifiche statutarie, i regolamenti interni e la struttura organizzativa societaria, la redazione degli schemi di convenzione di servizio concernenti i rapporti tra Regione e Fondazione e nel cui ambito sono determinati il livello di remunerazione per i servizi resi e le modalità ed i tempi di informazione sullo stato di attuazione delle attività in corso.*
7. *La Regione Calabria, quale organo di controllo delle attività della Fondazione, statuisce ed integra i casi di decadenza di diritto ed esclusione degli organi istituzionali della Fondazione dalla rispettiva carica in quanto non previsti dallo Statuto societario:*
  - a) *costituisce causa di decadenza di diritto dalla carica per organo individuale e membri degli organi collegiali la sussistenza, in capo a ciascuno di essi, delle condizioni previste dall'articolo 2832 codice civile;*
  - b) *costituisce causa di esclusione il rinvio a giudizio per reati perseguibili d'ufficio e, comunque, per reati contro la persona, la famiglia, la moralità pubblica, il buon costume, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio con particolare riguardo a quelli di mafia e di usura.*
8. *La decadenza di diritto e l'esclusione dalla carica sono deliberate dalla Giunta regionale<sup>7</sup>.*

---

<sup>7</sup>Commi aggiunti dall'art. 29, comma 1, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

**Art. 12**

*(Modifiche alla legge regionale 3 agosto 1999, n. 20)*

1. L'articolo 9 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 è sostituito dal seguente:

**"Art. 9\***  
**(Organi)**

1. Sono organi dell'ARPACAL:

- a) *il Consiglio di amministrazione;*
- b) *il Comitato regionale di indirizzo;*
- c) *il Direttore Generale;*
- d) *il Direttore amministrativo;*
- e) *il Direttore scientifico;*
- f) *il Collegio dei revisori.*

2. Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

**"Art. 9 bis**  
**(Consiglio di amministrazione)**  
**(Abrogato)**

**Art. 9 ter**  
**(Competenze del Consiglio di amministrazione)**  
**(Abrogato)**

**Art. 9 quater**  
**(Competenze del Presidente)**  
**(Abrogato)**

**Art. 9 quinquies**  
**(Direttore Generale - Direttore amministrativo - Direttore Scientifico)"**  
**(Abrogato)<sup>8</sup>**

---

**\*L'art. 22, comma 1, lett. a), della L.R. 16 maggio 2013, n. 24, ha ulteriormente modificato l'art. 9, comma 1, della L.R. 3 agosto 1999, n. 20 disponendo: «1. Sono organi dell'ARPACAL: a) il comitato regionale d'indirizzo; b) il direttore generale; c) il revisore unico dei conti.».**

**<sup>8</sup>Gli articoli da 9 bis a 9 quinquies, sono abrogati per l'effetto abrogativo previsto dall'art. 22, comma 1, lett. b), della L.R. 16 maggio 2013, n. 24, tali commi precedentemente così recitavano: «Art. 9 bis (Consiglio di amministrazione) 1. Il Consiglio di amministrazione dell'ARPACAL è composto da tre membri, tra cui il Presidente, di comprovata esperienza tecnico scientifica in materia ambientale e dura in carica cinque anni. 2. Il Consiglio di amministrazione ed il suo Presidente sono nominati dal Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39. 3. In caso di carenza di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di**

3. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10  
(Comitato regionale di indirizzo)

1. Il Comitato regionale di cui al presente articolo è un organo di indirizzo e di verifica dei risultati dell'attività dell'ARPACAL. In particolare ha compiti generali di indirizzo verso il Direttore Generale ed esprime pareri su tutti gli atti di cui al precedente articolo 8, nonché di coordinamento delle attività di tutela ambientale e di prevenzione primaria collettiva.
2. *Il comitato regionale d'indirizzo è composto da:*
  - a) *il Presidente della Giunta Regionale, o un suo delegato, che lo presiede;*
  - b) *l'assessore all'ambiente;*
  - c) *l'assessore alla sanità;*
  - g) *il Presidente dell'UPI regionale o suo delegato;*

---

**disposizioni normative o di gravi irregolarità amministrative e contabili, il Consiglio regionale può revocare il Presidente o un componente del Consiglio di amministrazione, ovvero sciogliere il Consiglio di amministrazione. 4. Al Presidente spetta un compenso pari al cinquanta per cento dell'indennità base spettante ai consiglieri regionali; ai componenti spetta il quaranta per cento dell'indennità base spettante ai consiglieri regionali. Art. 9 ter (Competenze del Consiglio di amministrazione) 1. Compete al Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente: a. nominare il Direttore generale; b. nominare il Direttore amministrativo; c. nominare il Direttore scientifico; d. approvare la relazione annuale sull'attività svolta dall'Agenzia da inviare al Presidente della Giunta regionale; e. approvare il bilancio di previsione e relative variazioni ed il conto consuntivo. 2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce periodicamente; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Art. 9 quater (Competenze del Presidente) 1. Presidente è il rappresentante legale dell'ARPACAL; presiede il Consiglio di amministrazione e lo convoca stabilendo l'ordine del giorno della seduta. 2. Compete al Presidente: a. presentare al Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sullo stato di avanzamento del piano pluriennale; b. proporre al Consiglio di amministrazione, entro quarantacinque giorni dalla nomina, il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore scientifico dell'ARPACAL; c. proporre l'approvazione del bilancio di previsione e relative variazioni e il conto consuntivo. Art. 9 quinquies (Direttore Generale - Direttore amministrativo - Direttore Scientifico) 1. Il Direttore Generale viene scelto tra persone laureate in possesso di comprovate competenze ed esperienze dirigenziali in organizzazioni complesse del settore, maturate per un periodo superiore al quinquennio. 2. Il Direttore amministrativo viene scelto tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche e di età inferiore a sessantacinque anni, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività in materia di direzione amministrativa presso Enti o strutture pubbliche e dove abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità. 3. Il Direttore scientifico viene scelto tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche e di età inferiore a sessantacinque anni, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività di direzione tecnica in materia di tutela ambientale presso Enti o strutture pubbliche e private e dove abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità. 4. Il trattamento economico del Direttore Generale, del Direttore Scientifico e del Direttore Amministrativo sono definiti con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il trattamento delle paritetiche figure di cui agli articoli 14 e 15, legge regionale 19 marzo 2004, n. 11.».**

- h) il Presidente dell'Anci regionale o suo delegato<sup>9</sup>.*
3. Il Comitato regionale di indirizzo dura in carica per un periodo coincidente con la legislatura regionale. In sede di prima attuazione della presente legge, viene istituito entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa.
  4. Ai componenti il comitato non compete alcuno emolumento se non il rimborso delle spese di viaggio.
  5. Il Comitato si riunisce su invito del suo Presidente».
4. Sono abrogati i commi 1, 5, 6, 8 e 9 dell'articolo 11, legge regionale 3 agosto 1999, n. 20<sup>10</sup>.
5. *Dal giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge decadono tutti gli organi così come previsti dall'articolo 9 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 20, tranne il Collegio dei Revisori<sup>11</sup>.*
  6. *Fino alla nomina degli organi previsti dall'articolo 9 bis, 9 ter e 10 della legge regionale n. 20/2010, come modificati dalla legge n. 22/2010 e dalla presente legge, le relative funzioni sono svolte da un commissario nominato dal Presidente della Giunta regionale<sup>12</sup>.*
  7. *L'articolo 12 della legge regionale n. 20/1999, comma 1, viene così sostituito: «Presso l'ARPACAL è istituito il revisore unico dei conti<sup>13</sup>.*

### **Art. 13**

*(Disposizioni sul servizio di anagrafe zootecnica)*

<sup>9</sup>Comma sostituito per effetto dell'art. 22, comma 1, lett. c), della L.R. 16 maggio 2013, n. 24 che precedentemente così recitava: «1. Il Comitato regionale di indirizzo é così composto: a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, che lo presiede; b) l'Assessore all'Ambiente; c) l'Assessore alla Sanità; d) l'Assessore all'Industria; e) un rappresentante dell'UPI regionale; f) un rappresentante dell'ANCI regionale; g) un rappresentante delle associazioni ambientaliste; h) il Presidente dell'UNCCEM Calabria; i) quattro rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Nazionali. ».

<sup>10</sup>Per effetto dell'art. 22, comma 1 lett. d), della L.R. 16 maggio 2013, n. 24, l'articolo 11 della L.R. n. 20/1999 è stato sostituito.

<sup>11</sup>Comma così modificato dall'art. 42, comma 1 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

<sup>12</sup>Comma così modificato dall'art. 42, comma 2 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34. Per effetto dell'art. 22, comma 1 lett. b), della L.R. 16 maggio 2013, n. 24, gli articoli 9 bis e 9 ter sono abrogati.

<sup>13</sup>Comma aggiunto dall'art. 42, comma 3 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34. Successivamente modificato, per l'effetto dell'art. 22, comma 1 lett. e), della L.R. 16 maggio 2013, n. 24 che precedentemente così recitava: «i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, sono nominati dalla Giunta regionale. Fino alla nomina del Collegio dei Revisori a mente della presente legge, le funzioni vengono svolte dal collegio attualmente in carica.».

1. All'articolo 34, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8 sono soppresse le parole "con le modalità di cui alla DGR 722/03" ed è soppresso l'ultimo periodo del comma, ad iniziare dalla parola "fino".
2. Il comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8 è abrogato.

**Art. 14**

*(Ulteriori norme di contenimento della spesa)*

1. Per quanto non diversamente disciplinato dagli articoli precedenti si applicano le norme di contenimento e riduzione di cui all'articolo 6 del decreto legge 78/2010, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

**Art. 15**

*(Norma finanziaria)*

1. Le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge sono destinate all'attuazione della manovra di bilancio relativa all'anno 2011 e successivi ed al miglioramento e salvaguardia degli equilibri di bilancio e della situazione finanziaria regionale complessiva.

**TITOLO III**

**ULTERIORI DISPOSIZIONI DI CARATTERE ORDINAMENTALE**

**Art. 16\***

*(Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2005, n. 13)*

1. All'articolo 27 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13, il comma 2 è così sostituito: "Altra struttura, formata fino ad un massimo di sei componenti, di cui due anche esterni alla pubblica Amministrazione, è costituita dal Dipartimento della Presidenza, per assolvere stabilmente alle funzioni di coordinamento delle Commissioni delle Conferenze delle Regioni e delle Province Autonome, di volta in volta affidate alla Regione Calabria".

**Art. 17**

*(Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8)*

1. All'articolo 2, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8, dopo le parole "un ulteriore importo" sono introdotte le parole "nel limite massimo".
2. All'articolo 2, comma 4, della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8, le parole "la spesa di" sono sostituite dalle parole "la spesa nel limite massimo di".
3. È soppresso l'articolo 12 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8.

---

**\*Per l'effetto abrogativo previsto dall'art. 1, commi 2 e 3, della L.R. 3 settembre 2012, n. 40, l'articolo 16 della presente legge di modifica è da ritenersi abrogato alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare delle strutture ausiliarie prevista dall'art. 1, comma 1, della L.R. 40/2012.**

**Art. 18**

*(Modifiche a leggi regionali in materia di cultura)*

1. L'articolo 40 comma 4, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 è abrogato nella parte in cui menziona l'articolo 26 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34.
2. All'articolo 12, comma 6, della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 le parole «Teatri delle città capoluogo di Provincia e delle Città delle Aree Urbane individuate dall'Asse 8.1 del POR FESR 2007-2013 nonché ai soggetti che svolgono attività teatrali in ambito regionale che abbiano ottenuto formale riconoscimento da parte dello Stato o della Regione» sono sostituite dalle parole «Teatri delle città capoluogo di Provincia e delle Città con popolazione superiore a 50.000 abitanti».

**Art. 19**

*(Modifiche alla legge regionale 14 agosto 2008, n. 29)*

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 29 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a km zero" è così interamente sostituito "Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge sono applicabili a decorrere dall'ottenimento del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione Europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria".

**Art. 20**

*(Modifiche alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19)*

1. All'articolo 37, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19, le parole «2007 e 2008» sono sostituite dalle parole «2009» e le parole «entro il 28 febbraio 2010» sono sostituite dalle parole «entro il 28 febbraio 2011».
2. All'articolo 37, comma 4, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19, le parole «entro il 28 febbraio 2010» sono sostituite dalle parole «entro il 28 febbraio 2011».

**Art. 21**

*(Disposizioni in materia di sanità)*

1. Le strutture che erogano prestazioni socio-sanitarie, già interessate con provvedimenti regionali, legislativi ed amministrativi a progetti di riconversione, debbono presentare al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie un piano di completamento degli interventi da realizzare in conformità e nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative vigenti, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 22**

*(Modifiche alla legge regionale 8 giugno 1996, n. 13)*

1. Il comma 4 della legge regionale 8 giugno 1996, n. 13 è così sostituito:  
  
"4. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 3 non possono superare i dodici mesi e sono rinnovabili".

**Art. 23**

*(Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1996 n. 8 ed alla legge regionale 12 maggio 1997, n. 8)*



1. All'articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a. al comma 1, dopo le parole «Comitato regionale di controllo contabile» sono aggiunte le parole «ed i Presidenti dei Gruppi consiliari».
  - b. il comma 3 è così sostituito: «3. Due unità di personale addette alle segreterie particolari devono essere scelte, senza alcun onere aggiuntivo, tra i dipendenti di ruolo di qualsiasi livello del Consiglio regionale o della Giunta regionale ivi inclusi i dipendenti ex legge regionale n. 25/2001 con oneri a carico dei rispettivi bilanci. Il Segretario particolare ed il responsabile amministrativo dei soggetti di cui al comma 1 sono funzionalmente equiparati ai dipendenti di categoria D3. Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8. Qualora siano estranei alla Pubblica amministrazione, prestano la loro attività in base a un contratto di diritto privato a termine. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta un'indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento nell'amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa e indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva». Il segretario particolare dei soggetti di cui al comma 1 e del Consigliere regionale può essere scelto tra gli estranei alla pubblica amministrazione; i titolari delle strutture hanno la facoltà di nominare quale segretario particolare due unità di personale. In questo caso a ciascuna sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto per il segretario particolare, senza aggravio di spesa rispetto a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 8. Il responsabile amministrativo e l'autista del Presidente, dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, del Presidente del Comitato regionale di controllo contabile può essere scelto tra gli estranei alla pubblica amministrazione; il titolare della struttura speciale ha facoltà di nominare quale responsabile amministrativo o autista due unità di personale. In questo caso a ciascuno sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto rispettivamente per il responsabile amministrativo e per l'autista. <sup>14</sup>
  - c. Il comma 4, dell'articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 è così modificato:
    - i. le parole da «a due unità» fino alle parole «dei Revisori dei Conti» sono soppresse;
    - ii. dopo le parole «dei Vice Presidenti» aggiungere le seguenti parole «dei Consiglieri segretari, dei Presidenti delle Commissioni, del Presidente del Comitato regionale di controllo contabile e dei Presidenti dei Gruppi consiliari».

---

<sup>14</sup>Comma interpretato autenticamente dall'art. 44 comma 1 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, che deve essere inteso nel senso che «il trattamento economico fondamentale comprensivo di oneri riflessi resta a carico dei rispettivi bilanci ed il trattamento economico relativo alla parte accessoria dell'indennità di struttura, comprensivo degli oneri riflessi, è sempre a carico del Consiglio regionale». Successivamente l'art. 26, comma 1 della L.R. 27 dicembre 2012 sopprime l'ultimo periodo che precedentemente così recitava: «Il responsabile amministrativo dei Presidenti dei Gruppi consiliari è scelto tra i dipendenti dei ruoli organici della Regione con oneri a carico dei rispettivi bilanci. Restano fermi gli adempimenti contributivi di legge.».

2. La lettera b) e la lettera c) del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 sono abrogate.
3. Le risorse che l'Ufficio di Presidenza può destinare al trattamento accessorio incentivante dei componenti delle strutture speciali è ridotto del 10 per cento rispetto al *budget* per missioni stanziato nel bilancio di previsione 2010.

#### **Art. 24**

*(Modifiche alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36)*

1. I commi 3ter e 3quater dell'articolo 2 della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 sono così modificati:

3ter. Per i Comuni per i quali dovessero determinarsi le condizioni di cui al comma 3 bis il Dipartimento regionale Lavori Pubblici ed acque autorizza una rimodulazione del programma pubblico privato, ivi comprese l'individuazione di una nuova ubicazione territoriale, l'emanazione di una nuova procedura di evidenza pubblica finalizzata alla selezione degli interventi privati e la eventuale ridefinizione degli interventi pubblici anche non residenziali, restando invariato il finanziamento complessivo originariamente assentito.

3quater. Gli adempimenti relativi alla rimodulazione di cui ai commi 3bis e 3ter dovranno completarsi entro e non oltre il 30 giugno 2011".

#### **Art. 25**

*(Abrogazioni di leggi regionali)*

1. Sono abrogate le leggi regionali elencate nell'allegato A alla presente legge.
2. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle disposizioni medesime.

#### **Art. 26**

*(Riscossione oneri per la gestione del servizio di depurazione)*

1. Nella prospettiva di favorire l'apporto di capitali privati per la realizzazione di opere pubbliche, al fine di assicurare il recupero degli investimenti ai concessionari nei casi di inadempimento della parte pubblica, il Presidente della Giunta regionale dispone la nomina di commissari *ad acta* in sostituzione delle amministrazioni inadempienti. L'intervento sostitutivo, rivolto al risultato dell'adempimento, può essere esteso agli atti e procedimenti necessari al recupero delle risorse finanziarie, compresi la deliberazione delle tariffe e l'accertamento e riscossione delle entrate. L'intervento sostitutivo viene attivato su richiesta del concessionario, e deve essere preceduto da una diffida da parte di quest'ultimo, notificata nelle forme degli atti processuali civili, con assegnazione di un termine per l'adempimento non inferiore a 60 giorni.
2. Il Presidente della Giunta regionale, ricevuta l'istanza con la prova dell'avvenuta notificazione della diffida e dell'inutile decorso del termine per l'adempimento, rivolgerà formale invito a contro dedurre al legale rappresentante dell'amministrazione inadempiente, assegnando allo scopo un termine di 30 giorni, decorso il quale si determinerà in via definitiva sull'istanza.

3. *Al fine di migliorare le caratteristiche di bancabilità degli investimenti ed incentivare l'apporto di capitali privati nelle operazioni di finanza di progetto finalizzate alla costruzione, al completamento, all'ampliamento, alla ristrutturazione ed alla successiva gestione di impianti di depurazione di acque reflue, anche in connessione con le reti fognarie afferenti, è possibile prevedere nelle convenzioni che la bollettazione e riscossione della tariffa competa allo specifico Concessionario. In questi casi, il Concessionario del segmento depurazione o del segmento fognatura-depurazione incasserà dagli utenti serviti l'intera tariffa del Servizio Idrico Integrato, fissata sulla base delle norme vigenti e segnalerà sulle fatture la parte che riscuote in nome e per conto proprio e la parte per la quale agisce in nome proprio, ma per conto dei Gestori degli altri segmenti del SII. Lo stesso Concessionario provvederà al successivo riparto tra i Gestori entro trenta giorni dalla riscossione; la convenzione, sottoposta al controllo della Regione, definirà altresì i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione.*
4. *Le operazioni di cui al comma 3, nelle cui convenzioni sia prevista la bollettazione e riscossione della tariffa da parte del Concessionario, dovranno necessariamente prevedere i seguenti obblighi, a carico del Concessionario:*
  - a) *effettuare il censimento delle utenze;*
  - b) *costruire il catasto delle utenze;*
  - c) *rinnovare integralmente il sistema di misurazione dei consumi finali, attraverso l'installazione di nuovi contatori elettronici che consentano la telelettura;*
  - d) *disporre un sistema di fatturazione con periodicità massimo semestrale, tale da rendere meno gravoso il pagamento della tariffa<sup>15</sup>.*

**Art. 27**

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

---

<sup>15</sup>Commi aggiunti dall'art. 29, comma 1 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 69.

**Allegato A***Abrogazioni*

- 1) legge regionale 20 maggio 1972, n. 3 (Provvedimenti urgenti e transitori per l'assunzione delle funzioni trasferite o delegate dallo Stato alla Regione);
- 2) legge regionale 5 febbraio 1973, n. 4 (Norme sugli immediati interventi in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali nei mesi di dicembre 1972 e gennaio 1973);
- 3) legge regionale 16 giugno 1973, n. 5 (Proroga al 31 dicembre 1973 del bilancio regionale 1972);
- 4) legge regionale 26 giugno 1973, n. 7 (Diritto di immissione nei ruoli regionali del personale e corresponsione di un acconto mensile);
- 5) legge regionale 14 agosto 1973, n. 8 (Norme per l'utilizzazione dei fondi di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 437, recante: "provvedimenti straordinari per la Calabria");
- 6) legge regionale 27 agosto 1973, n. 13 (Erogazione per il periodo 1 aprile-31 dicembre 1972, di contributi straordinari agli Enti pubblici e agli imprenditori privati esercenti autoservizi di linea di concessione regionale);
- 7) legge regionale 30 agosto 1973, n. 14 (Misure di protezione delle coste in attesa della approvazione del Piano Urbanistico Regionale);
- 8) legge regionale 15 dicembre 1973, n. 18 (Norme per la delega di funzioni regionali agli enti Locali);
- 9) legge regionale 18 dicembre 1973, n. 19 (Interventi straordinari in materia di assistenza scolastica per l'anno 1973-74);
- 10) legge regionale 27 dicembre 1973, n. 23 (Interventi in favore dell'agricoltura nel settore dei miglioramenti fondiari);
- 11) legge regionale 18 maggio 1974, n. 8 (Integrazione alla legge regionale 26 giugno 1973, n.7, recante diritto di immissione nei ruoli regionali del personale e corresponsione di un acconto mensile);
- 12) legge regionale 10 luglio 1974, n. 9 (Concessione di contributi per gli investimenti alle aziende pubbliche di trasporto);
- 13) legge regionale 29 agosto 1974, n. 11 (Programma triennale delle opere pubbliche di interesse degli enti locali da ammettere a contributo regionale. Provvidenze per i maggiori oneri connessi alla esecuzione di opere pubbliche);
- 14) legge regionale 17, settembre 1974, n. 13 (Interventi straordinari in materia di edilizia scolastica per l'anno 1974);
- 15) legge regionale 16 dicembre 1974, n. 18 (Concessione di contributi alle sezioni provinciali e al Consiglio regionale della sezione italiana ciechi per gli anni 1974 e 1975);

- 16) legge regionale 1 gennaio 1975, n. 1 (Norme per la concessione di contributi straordinari per l'anno 1973 agli enti pubblici ed imprenditori privati esercenti autoservizi di concessione regionale);
- 17) legge regionale 23 gennaio 1975, n. 5 (Norme per l'incentivazione dell'afflusso turistico in Calabria attraverso trasporti aerei);
- 18) legge regionale 29 gennaio 1975, n. 7 (Erogazione di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori privati esercenti autoservizi di concessione regionale ed agevolazioni di viaggio a favore degli studenti e dei lavoratori dipendenti);
- 19) legge regionale 15 aprile 1975, n. 10 (Norme per l'assistenza e la previdenza dei consiglieri regionali modifiche alla legge regionale 15 dicembre 1972, n. 8);
- 20) legge regionale 29 aprile 1975, n. 13 (Anticipazione per conto dello Stato per il trattamento economico del personale delle aziende concessionarie di autoservizi);
- 21) legge regionale 12 maggio 1975, n. 16 (Diritto di immissione nei ruoli regionali del personale e corresponsione di un acconto mensile. Modifiche della legge regionale 26 giugno 1973, n. 7);
- 22) legge regionale 28 maggio 1975, n. 18 (Misure di protezione delle coste in attesa dell'approvazione del piano urbanistico regionale. Proroga della legge regionale n. 14 del 30 agosto 1973 con modifiche ed integrazioni);
- 23) legge regionale 3 giugno 1975, n. 27 (Interventi straordinari per il rinnovo del parco autobus degli autoservizi di interesse regionale);
- 24) legge regionale 23 gennaio 1976, n. 1 (Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 29 gennaio 1975, n. 7 recante norme per: "Erogazione di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori privati esercenti autoservizi di concessione regionale ed agevolazioni di viaggio a favore degli studenti e dei lavoratori dipendenti");
- 25) legge regionale 3 febbraio 1976, n. 3 (Provvedimenti urgenti e straordinari per il rilancio dell'economia regionale.);
- 26) legge regionale 4 febbraio 1976, n. 4 (Accensione di mutui passivi per complessive lire 27.250.000.000 per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale);
- 27) legge regionale 16 aprile 1976, n. 11 (Rifinanziamento per l'anno 1975 ed integrazione della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27 - Interventi straordinari per il rinnovo del parco autobus degli autoservizi d'interesse regionale);
- 28) legge regionale 13 maggio 1976, n. 12 (Proroga, con modifiche, della legge regionale 29 aprile 1975, n. 13, recante norme per: "Anticipazione per conto dello stato per il trattamento economico al personale delle aziende concessionarie di autoservizi");
- 29) legge regionale 25 giugno 1976, n. 15 (Erogazione dei mezzi finanziari per l'applicazione di nuove tabelle retributive a favore dei lavoratori delle aziende concessionarie di autoservizi");
- 30) legge regionale 13 dicembre 1976, n. 19 (Interventi nei settori dei lavori pubblici ed agricoltura in favore delle zone colpite dai nubifragi dell'autunno 1976);

- 31) legge regionale 7 gennaio 1977, n. 2 (Rifinanziamento e modificazioni delle leggi regionali 27 agosto 1973, n. 13 e 29 gennaio 1975, n. 7 recanti: "Erogazione di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori privati esercenti autoservizi di concessione regionale ed agevolazioni di viaggio a favore degli studenti e dei lavoratori dipendenti");
- 32) legge regionale 19 gennaio 1977, n. 4 ("Trattamento economico del personale assunto a contratto");
- 33) legge regionale 18 marzo 1977, n. 12 (Finanziamento di opere pubbliche d'interesse degli enti locali per interventi straordinari di iniziativa della Regione);
- 34) legge regionale 16 aprile 1977, n. 13 (Interventi diretti ad agevolare l'insediamento delle piccole e medie imprese produttive);
- 35) legge regionale 11 maggio 1977, n. 15 (Proroga della legge regionale 19 gennaio 1977, n. 4, recante: "Trattamento economico del personale assunto a contratto");
- 36) legge regionale 21 maggio 1977, n. 16 ("Miglioramenti economici in attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali");
- 37) legge regionale 20 agosto 1977, n. 21 (Norme provvisorie per l'attuazione delle direttive - del Consiglio CEE n. 159 160,161 del 17 aprile 1972 e n. 268 del 28 aprile 1975);
- 38) legge regionale 8 settembre 1977, n. 25 (Misure di salvaguardia del Pollino);
- 39) legge regionale 26 novembre 1977, n. 27 (Erogazione dei mezzi finanziari per la concessione di benefici a favore dei lavoratori delle aziende concessionarie di autoservizi-Protocollo d'intesa);
- 40) legge regionale 5 gennaio 1978, n. 1 (Misure di protezione delle coste in attesa dell'approvazione del piano urbanistico regionale - Proroga della legge regionale n.14 del 30 agosto 1973 e n. 18 del 28 maggio 1975 con modifiche ed integrazioni);
- 41) legge regionale 31 maggio 1978, n. 6 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni esercitate dagli ECA);
- 42) legge regionale 18 luglio 1978, n. 10 (Ristrutturazione delle tariffe per le autolinee extraurbane di interesse regionale);
- 43) legge regionale 18 luglio 1978, n. 16 (Norme transitorie integrative dell'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 1977, n. 9 recante norme per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica da realizzare con gli speciali interventi previsti dalla legge 5 agosto 1975, n. 412);
- 44) legge regionale 15 settembre 1978, n. 20 (Erogazione dei contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori privati esercenti autoservizi di linea di concessione regionale);
- 45) legge regionale 7 dicembre 1978, n. 25 (Rifinanziamento con integrazioni della legge regionale 30 novembre 1977, n. 30 recante: "Interventi straordinari per garantire la copertura finanziaria del maggior onere derivante dall'applicazione del contratto unico nazionale 4 giugno 1976 ai lavoratori delle autolinee concesse alle imprese private");

- 46) legge regionale 23 dicembre 1978, n. 31 (Estensione all'assegno tabellare al personale assunto dall'Opera Sila - ente di sviluppo in Calabria a seguito di pubblico concorso);
- 47) legge regionale 29 dicembre 1978, n. 32 (Fondo straordinario per l'intervento regionale integrativo alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 relativa al piano quinquennale per l'istituzione di asili nido comunali con il concorso dello stato);
- 48) legge regionale 24 febbraio 1979, n. 2 (Disciplina degli interventi delle zone della provincia di Reggio Calabria colpite dagli eventi sismici del marzo-aprile 1978);
- 49) legge regionale 25 maggio 1979, n. 5 (Misure di salvaguardia del Pollino. Proroga legge regionale 8 settembre 1977, n. 25);
- 50) legge regionale 26 maggio 1979, n. 6 (Norme per la soppressione dei patronati scolastici e dei consorzi dei patronati);
- 51) legge regionale 23 ottobre 1979, n. 11 (Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27 recante: "Interventi straordinari per il rinnovo del parco autobus degli autoservizi di interesse regionale");
- 52) legge regionale 6 dicembre 1979, n. 12 (Corresponsione "*una tantum*" al personale regionale per la mancata trimestralizzazione dell'indennità integrativa speciale per l'anno 1979);
- 53) legge regionale 31 dicembre 1979, n. 15 (Norme regionali per l'attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10);
- 54) legge regionale 28 gennaio 1980, n. 4 (Misure di protezione delle coste in attesa dell'applicazione del piano urbanistico regionale - Proroga delle leggi regionali n. 14/1973, 18/1975 e n. 1/1978);
- 55) legge regionale 7 febbraio 1980, n. 5 (Norme sugli immediati interventi in favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali abbattutesi nei giorni 2, 28 e 29 ottobre, 31 dicembre 1979 e 1, 2 e 3 gennaio 1980);
- 56) legge regionale 31 marzo 1980, n. 6 (Provvidenze a favore dei Comuni della provincia di Cosenza colpiti dal terremoto dei giorni 20 e 21 febbraio 1980 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 5 del 7 febbraio 1980);
- 57) legge regionale 8 maggio 1980, n. 7 (Concessione acconto al personale in attesa dell'applicazione dell'accordo nazionale dei dipendenti regionali);
- 58) legge regionale 24 maggio 1980, n. 13 (Applicazione della legge n. 33 del 29 febbraio 1980 relativa all'occupazione giovanile);
- 59) legge regionale 30 maggio 1980, n. 15 (Disposizioni sull'ordinamento dei livelli funzionali e sul trattamento giuridico ed economico degli impiegati regionali. Recepimento dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario, per il periodo 1° gennaio 1976 - 31 dicembre 1978);
- 60) legge regionale 2 giugno 1980, n. 20 (Norme in materia urbanistica - Delega);

- 61) legge regionale 2 giugno 1980, n. 24 (Interventi straordinari per garantire la copertura finanziaria del maggiore onere derivante dall'applicazione del contratto unico nazionale 4 giugno 1976 ai lavoratori delle autolinee concesse alle imprese private - Integrazione alla legge regionale n. 30/1977);
- 62) legge regionale 2 giugno 1980, n. 27 (Delega in materia di agricoltura e foreste);
- 63) legge regionale 2 giugno 1980, n. 28 (Rifinanziamento e successive modificazioni della legge regionale n. 27 del 3 giugno 1975 - Interventi straordinari per il rinnovo del parco autobus degli autoservizi d'interesse regionale);
- 64) legge regionale 2 giugno 1980, n. 30 (Contributi a favore delle cooperative a proprietà indivisa);
- 65) legge regionale 19 dicembre 1980, n. 34 (Provvedimenti urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980);
- 66) legge regionale 9 maggio 1981, n. 4 (Provvidenze in favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nel mese di gennaio 1981);
- 67) legge regionale 15 giugno 1981, n. 9 (Recepimento del secondo accordo contrattuale nazionale per il personale delle Regioni a Statuto ordinario - Modifiche e integrazioni della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15);
- 68) legge regionale 14 luglio 1981, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 9 maggio 1981, n. 4 recante: "Provvidenze in favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nel mese di gennaio 1981");
- 69) legge regionale 14 luglio 1981, n. 13 (Proroga delle leggi regionali n. 25/1977 e n. 5/1979 - Misure di salvaguardia del Pollino);
- 70) legge regionale 14 settembre 1981, n. 16 (Autorizzazione delle spese occorrenti per il finanziamento di un piano triennale relativo al completamento di opere in corso ed alla realizzazione di opere igieniche, viabilità provinciale e comunale ed edilizia scolastica);
- 71) legge regionale 19 novembre 1982, n. 14 (Scioglimento dei consorzi anticoccidici di Reggio Calabria e di Corigliano Calabro e conseguente assorbimento da parte dell'Osservatorio regionale per le malattie delle piante);
- 72) legge regionale 4 febbraio 1983, n. 5 (Contributi per gli investimenti dei trasporti pubblici d'interesse regionale e locale.);
- 73) legge regionale 11 luglio 1983, n. 24 (Erogazione dei mezzi finanziari per la concessione di benefici a favore dei lavoratori delle aziende concessionarie di autoservizi. Applicazione contratti nazionali 4 giugno 1976 e 24 gennaio 1979);
- 74) legge regionale 23 marzo 1984, n. 3 (Delega in materia di agricoltura - Proroga termini);
- 75) legge regionale 23 marzo 1984, n. 4 (Misure di protezione delle coste in attesa dell'applicazione del piano urbanistico regionale - Proroga delle leggi regionali nn. 14/1973, 18/1975, 11/1978, 4/1980 e 4/1982);
- 76) legge regionale 28 maggio 1984, n. 13 (Assestamento delle passività delle aziende agricole colpite dalla prolungata siccità);



- 77) legge regionale 22 novembre 1984, n. 34 (Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali della Calabria, in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle Regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da essi dipendenti per il periodo 1983/1985);
- 78) legge regionale 22 novembre 1984, n. 35 - (Scioglimento dell'Associazione CIAPI Centri Interaziendali di Addestramento Professionale per l'Industria - di Catona e Crotona);
- 79) legge regionale 2 gennaio 1985, n. 1 (Passaggio nel ruolo regionale del personale comandato ai sensi dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270);
- 80) legge regionale 14 marzo 1985, n. 11 (Definizione rapporto di lavoro personale precario);
- 81) legge regionale 28 marzo 1985, n. 12 (Delega in materia di agricoltura - Proroga dei termini);
- 82) legge regionale 22 aprile 1985, n. 20 (Misure di protezione delle coste in attesa dell'applicazione del piano urbanistico regionale - Proroga delle leggi regionali nn. 14/1973, 18/1975, 1/1978, 4/1980, 4/1982 e 4/1984);
- 83) legge regionale 2 maggio 1985, n. 25 (Disposizioni per la corresponsione ai Comuni del contributo per le concessioni in sanatoria);
- 84) legge regionale 3 marzo 1986, n. 5 (inquadramento infermieri generici e psichiatrici delle Unità Sanitarie Locali - Riqualificati ex Legge 3 giugno 1980, n. 243 e mediante corsi normali);
- 85) legge regionale 4 aprile 1986, n. 13 (Costituzione Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria e approvazione Statuto);
- 86) legge regionale 14 aprile 1986, n. 14 (Interventi per l'edilizia finalizzata al diritto allo studio universitario);
- 87) legge regionale 16 aprile 1986, n. 16 (Contributi alle Comunità montane, ai Comuni e Consorzi di Comuni per attività divulgative della cultura e della informazione televisiva);
- 88) legge regionale 10 luglio 1987, n. 20 (Personale assunto a contratto ai sensi della legge regionale 9 gennaio 1977 n. 4 - Integrazione dell'articolo 44 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15);
- 89) legge regionale 8 aprile 1988, n. 9 (Istituzione di una Commissione di inchiesta per l'accertamento di eventuali responsabilità politiche e amministrative nei ritardi per la costruzione del porto di Bagnara Calabria);
- 90) legge regionale 12 aprile 1988, n. 12 (Centri Interaziendali Addestramento Professionale per l'Industria (C.I.A.P.I.) di Catona e Crotona. Personale a tempo indeterminato. Modificazioni della legge regionale 22 novembre 1984, n. 35);
- 91) legge regionale 11 aprile 1988, n. 14 (Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale in attuazione dell'accordo nazionale per il triennio 1985/1987);
- 92) legge regionale 1 dicembre 1988, n. 26 (Commissione speciale d'inchiesta sulle attività di forestazione in Calabria);


- 93) legge regionale 22 dicembre 1989, n. 15 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 1 dicembre 1988, n. 26 recante: "Commissione speciale di inchiesta sulle attività di forestazione in Calabria");
- 94) legge regionale 20 aprile 1990, n. 25 (Celebrazione del IX Centenario di fondazione della Certosa di Serra San Bruno);
- 95) legge regionale 5 maggio 1990, n. 37 (Scioglimento del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del Golfo di Policastro con sede in Maratea);
- 96) legge regionale 5 maggio 1990, n. 38 (Interventi urgenti e straordinari contro l'inquinamento da rifiuti);
- 97) legge regionale 5 maggio 1990, n. 45 (Programma di alienazione degli alloggi di proprietà degli istituti Autonomi per le Case Popolari e dei Comuni);
- 98) legge regionale 2 maggio 1991, n. 6 (Integrazione alla legge regionale n. 30 del 5 maggio 1990 - Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale in attuazione dell'accordo nazionale per il triennio 1988/90);
- 99) legge regionale 5 agosto 1991, n. 13 (Norme per l'inquadramento del personale trasferito dalla Cassa per il Mezzogiorno a norma dell'articolo 147 del T.U. 6 marzo 1978, n. 218.).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

allegato alla deliberazione  
n° 469 del. 24-11-2016



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE  
FONDO SOCIALE EUROPEO

PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE  
2014-2020

Progetto Strategico Regionale

"CalabriaInnova – Azioni integrate a supporto del sistema regionale dell'innovazione"  
DGR n. 249/2016

Piano di Azione  
ottobre 2016

IL DIRIGENTE GENERALE  
Dott. Pietro PRATICO

## Indice

Premessa .....	3
1. Analisi delle esigenze e degli obiettivi di progetto .....	6
1.1 Contesto di riferimento.....	6
1.2 Obiettivi e coerenza con il POR Calabria 2014-2020.....	10
1.3 Risultati Attesi del PO .....	11
2. Azioni e interventi da attivare.....	12
2.1 Elenco degli interventi .....	12
2.2 Schede operazioni .....	14
2.2.1 Operazione 1.5.1.a – Interventi di realizzazione, potenziamento e valorizzazione delle infrastrutture di ricerca regionali .....	14
2.2.2 Operazione 1.1.2.a – Erogazione di servizi di innovazione “di primo livello” alle imprese	16
2.2.3 Operazione 1.1.2.b – Incentivi per l’acquisizione di servizi per l’innovazione .....	18
2.2.4 Operazione 1.1.4.a – Finanziamento di attività collaborative di R&S.....	20
2.2.5 Operazione 1.1.5.a - Servizi integrati a supporto della valorizzazione della ricerca pubblica.....	22
2.2.6 Operazione 1.1.5.b - Incentivi a sostegno dei processi di industrializzazione dei risultati della ricerca .....	24
2.2.7 Operazione 1.2.1.a - Incentivi a supporto della partecipazione delle imprese e degli Organismi di ricerca a programmi europei per la ricerca e dell’innovazione.....	26
2.2.8 Operazione 1.2.1.b - Servizi a sostegno della partecipazione di imprese e centri di ricerca a reti e cluster nazionali ed europei .....	28
2.2.9 Operazione 1.2.2.a – Incentivazione dei progetti di ricerca e sviluppo.....	30
2.2.10 Operazione 1.3.1.a - Azioni a supporto della qualificazione della domanda di innovazione della PA .....	31
2.2.11 Operazione 1.3.1.b – Sostegno alle azioni di Precommercial Public Procurement.....	33
2.2.12 Operazione 1.3.2.a - Supporto all’avvio dei living lab .....	33
2.2.13 Operazione 1.3.2.b – Incentivi per la realizzazione dei progetti di prototipazione e sperimentazione dei nuovi prodotti/servizi rispondenti a fabbisogni di rilevanza sociale.....	35
2.2.14 Operazione 1.3.3.a – Incentivi per le imprese operanti nel settore dei servizi ad alta intensità di conoscenza e ad alto valore aggiunto.....	37
2.2.15 Operazione 1.4.1.a - Promozione di modelli e strumenti di intervento per facilitare la creazione di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico (start cup) .....	38
2.2.16 Operazione 1.4.1.b - Azioni di <i>scouting</i> e assistenza per la definizione di progetti imprenditoriali innovativi (talent lab) .....	41



2.2.17	Operazione 1.4.1.c – Sostegno alla creazione di start up innovative e spin off .....	43
2.2.18	Operazione 1.4.1.d – Servizi di incubazione a supporto delle start up innovative e spin off	44
2.2.19	Operazione 14.1.2.a – Sostegno tecnico alla gestione degli interventi .....	46
2.3	Indicatori di output .....	47
3.	Quadro dei costi e delle fonti finanziarie.....	49
3.1	Risorse programmabili.....	49
3.2	Piano finanziario triennio 2016-2018.....	50
3.3	Piano finanziario per Operazione .....	51
4.	Precondizioni per garantire l'efficacia degli interventi .....	53
5.	Modalità di attuazione.....	55
5.1	Strutture regionali responsabili.....	55
5.2	Soggetto attuatore .....	56
5.2	Attività di monitoraggio .....	57
5.3	Attività di valutazione .....	58
6.	Cronoprogramma.....	60



## Premessa

Il documento riporta il Piano di Azione del Progetto Strategico Regionale “CalabrialInnova – Azioni integrate a supporto del sistema regionale dell’innovazione”, avviato con DGR n. 249 del 12 luglio 2016 e finalizzato all’implementazione delle politiche regionali a favore della ricerca e dell’innovazione e a garantire ai diversi soggetti coinvolti (imprese, università, enti di ricerca, ecc.) l’erogazione di servizi di qualità.

La delibera ha, tra l’altro, demandato al Dipartimento Presidenza e al Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria la predisposizione di uno specifico Piano di azione del Progetto Strategico, che espliciti:

- l’analisi delle esigenze e gli obiettivi di progetto;
- le Azioni e gli interventi da attuare, definendo i risultati perseguiti, espressi in termini di indicatori di risultato intermedi e finali in conformità a quanto contenuto nel PO Calabria 2014-2020, nel Programma di Azione e Coesione complementare 2014-2020 e nel Patto per la Calabria, nonché la relazione fra gli interventi e i risultati;

- il quadro dei costi e delle fonti copertura per annualità e azione;
- la sussistenza delle pre-condizioni necessarie a garantire l'efficacia sugli interventi;
- le responsabilità e le modalità attuative, gli strumenti operativi e le azioni di monitoraggio e valutazione;
- i tempi di attuazione.

Sulla base di quanto previsto dalla richiamata DGR, il Progetto Strategico si realizza nell'arco di 6 anni. La prima fase di attuazione riguarda il triennio 2016-2018. A conclusione di questa fase si procede alla verifica e alla valutazione complessiva degli interventi progettuali realizzati. A partire dagli esiti del processo di verifica e valutazione del primo triennio attuativo, verranno definiti e finanziati gli interventi per il successivo triennio 2019-2021.

In tale direzione, il presente Piano di Azione si riferisce al triennio 2016-2018.

Il Progetto Strategico individua un quadro di azioni in stretta continuità con il Progetto Integrato Strategico Regionale (PISR) «CalabrialInnova – Creazione di un Sistema Regionale per l'Innovazione in Calabria», avviato con Deliberazione della Giunta Regionale del 20 maggio 2011 n. 228 in esecuzione delle seguenti linee d'intervento del POR Calabria FESR 2007-2013:

- la Linea di Intervento 1.1.2.1 «Azioni per la realizzazione della Rete Regionale per l'Innovazione»
- la Linea di Intervento 1.1.3.1 «Servizi per l'adozione dell'innovazione tecnologica da parte delle imprese»
- la Linea di Intervento 1.1.4.1 «Creazione di iniziative imprenditoriali di spin-off da università e centri di ricerca e di microimprese innovative da parte di neo-laureati o dottori di ricerca».

Il Progetto Strategico è stato definito in stretta coerenza con la S3 della Regione Calabria, che costituisce la condizionalità ex-ante per l'accesso ai fondi di finanziamento FESR della programmazione comunitaria 2014-2020, con particolare riferimento all'Asse Prioritario 1 - Promozione della Ricerca e dell'innovazione (Obiettivo tematico 1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione).



L'attuazione della S3 tende a valorizzare i settori/segmenti/ambiti in cui il tessuto produttivo e cognitivo di una regione presenta vantaggi comparativi che già la rendono riconoscibile dall'esterno per effetto del posizionamento già acquisito dalle imprese nel mercato di riferimento, ovvero dalle acquisizioni raggiunte dai propri centri di ricerca nella comunità scientifica e imprenditoriale su scala globale.

Una strategia, quindi, finalizzata ad orientare il sistema produttivo verso i segmenti delle filiere/ambiti produttivi che presentano ad oggi le maggiori potenzialità e che pur valutando le oggettive criticità esistenti, punti a superarle attraverso un significativo salto innovativo.

Ai sensi della richiamata DGR n. 249/2016, la responsabilità dell'attuazione del Progetto Strategico è stata affidata al Dipartimento Presidenza, mentre al Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria è demandato il coordinamento generale del Progetto Strategico, attraverso l'istituzione di un Comitato di coordinamento, composto dai referenti dei Dipartimenti competenti, dei soggetti attuatori e, ove ritenuto opportuno, dai rappresentanti di istituzioni nazionali e comunitarie competenti in materia, con il compito di svolgere funzioni di indirizzo, sorveglianza e

impulso per la realizzazione del Progetto Strategico.

Inoltre, la medesima DGR ha individuato la società Fincalabra SpA, soggetto in house della Regione Calabria, quale organismo tecnico-operativo a supporto dell'attuazione degli interventi del Progetto Strategico "Calabrialnnova", in continuità con le attività svolte per la realizzazione del PISR Calabrialnnova, già finanziato dal POR Calabria FESR 2007-2013.



## 1. Analisi delle esigenze e degli obiettivi di progetto

### 1.1 Contesto di riferimento

In Calabria il settore della ricerca e dell'innovazione appare sottodimensionato. L'incidenza della spesa effettuata dalle imprese calabresi, sia pubbliche che private, si è attestata, nel 2012, intorno allo 0,5% del PIL regionale (1,3% nella media nazionale). È questo un dato che ha registrato variazioni positive dal 2008, quando era pari allo 0,4% del PIL regionale, per poi rimanere stazionario a partire dal 2009.

Sul versante dell'innovazione, nel 2012, il 20% delle imprese (427 in totale) ha introdotto innovazioni tecnologiche (di prodotto e/o di processo) a fronte del 33,5% del dato nazionale. Il tasso di natalità delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza è pari al 10,6% sul totale delle imprese nate, dopo un'inflexione negativa che aveva portato il livello dal 13,1% del 2007 al 7,8% del 2010.

Il ritardo sul piano nazionale rimane marcato se consideriamo che le imprese che nel 2012 hanno introdotto innovazioni di prodotto e/o di processo corrispondono al 23,8% del totale (nel 2010 erano il 22,3%) contro il 35,5% a livello nazionale.

Tra gli elementi positivi va però sottolineato che in Calabria, anche grazie alla presenza di tre Università con una qualificata offerta didattica ad indirizzo scientifico, si registra un numero di laureati tecnico-scientifici pari a 8,9 ogni mille abitanti tra i 20 e i 29 anni; il valore di tale indicatore, seppure più basso della media nazionale, è superiore a quello delle regioni meridionali.

La tabella SWOT che segue sintetizza la situazione del settore in Calabria.



Analisi SWOT del sistema della RSI



Punti di forza	Punti di debolezza
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Articolazione del sistema regionale delle infrastrutture per la ricerca (Università, Enti di Ricerca pubblici, laboratori di ricerca industriale, Distretti Tecnologici, etc.), alla cui costituzione hanno già positivamente contribuito le politiche di coesione</li> <li>• Disponibilità di capitale umano qualificato, testimoniato dalla buona presenza di laureati in materie tecnico-scientifiche presso le Università calabresi, su cui basare la promozione di specializzazioni innovative e la creazione di attività ad alta intensità di conoscenza</li> <li>• Presenza di diverse produzioni tipiche di qualità e di prodotti agroalimentari con specificità territoriale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grave insufficienza delle attività di Ricerca e Sviluppo, testimoniata dalla ridotta incidenza delle spese di RS sul PIL regionale</li> <li>• Carente collegamento tra istituzioni della ricerca e sistema produttivo. L'offerta di RS è caratterizzata dalla predominanza di enti e strutture di natura pubblica, che producono conoscenze per la comunità scientifica piuttosto che per il tessuto produttivo.</li> <li>• Debole domanda di servizi avanzati, esercitata da imprese molto piccole e da poche medie imprese, con un raggio d'azione spesso solo locale.</li> <li>• Insufficienza della capacità di innovazione del sistema regionale delle imprese</li> </ul>
Opportunità	Minacce
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sviluppo di nuovi mercati per l'innovazione in ambiti di rilevanza sociale (sanità, istruzione, ambiente, cultura, ecc.) o territoriale (smart cities and communities, bioedilizia, ecc.), anche per effetto della crescente domanda pubblica di innovazione.</li> <li>• Esistenza di ambiti di attività economiche promettenti per l'adozione della RIS3 (agroalimentare, industria culturale e creativa, bioedilizia, informazione e comunicazione, logistica, ambiente, scienze della vita).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riduzione del grado di competitività e del grado di attrattività del sistema di R&amp;S calabrese e allontanamento dagli standard nazionali relativi alle infrastrutture per la ricerca</li> </ul>

In questo difficile quadro, il campo delle politiche per la ricerca e l'innovazione costituisce uno degli elementi caratterizzanti della nuova programmazione.

Una robusta attivazione dei processi di ricerca e innovazione in Calabria, lungo le linee tracciate dalla RIS3, è perseguita nell'ambito dell'Obiettivo Tematico n. 1 "Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione", potenziando e valorizzando le infrastrutture per la ricerca negli ambiti identificati dalla strategia di specializzazione intelligente (ambiente, salute, materiali, agroalimentare).

Si prevede di sostenere gli investimenti delle imprese in innovazione e la creazione di nuove imprese associate a spin off della ricerca, start up e microimprese innovative. Si punta inoltre a rinsaldare i collegamenti fra ricerca e mondo produttivo attraverso il rafforzamento della Rete Regionale dell'innovazione, composta dalle Università e dagli Enti di Ricerca pubblici, dai laboratori di ricerca industriale, dai Distretti Tecnologici, dai Laboratori Pubblici Privati, dagli Sportelli per l'Innovazione e dai Poli di Innovazione Regionali. Infine, ci si attende il conseguimento di risultati rilevanti anche dallo sviluppo di nuovi mercati afferenti a settori di rilevanza sociale (sanità, istruzione, ambiente, cultura, ecc.); questo permetterà di rafforzare le filiere produttive regionali in settori ad alta intensità di conoscenza.

Nella programmazione 2007-2013, allo scopo di promuovere l'innovazione e la ricerca in Calabria, l'Amministrazione regionale ha istituito il Progetto Integrato Strategico Regionale «CalabriaInnova», (Deliberazione della Giunta Regionale del 20 maggio 2011 n. 228), per dare attuazione, in maniera integrata e sinergica, alle seguenti linee d'intervento del POR Calabria FESR 2007-2013:

- la Linea di Intervento 1.1.2.1 «Azioni per la realizzazione della Rete Regionale per l'Innovazione»;
- la Linea di Intervento 1.1.3.1 «Servizi per l'adozione dell'innovazione tecnologica da parte delle imprese»;
- la Linea di Intervento 1.1.4.1 «Creazione di iniziative imprenditoriali di spin-off da università e centri di ricerca e di microimprese innovative da parte di neo-laureati o dottori di ricerca».

Per l'implementazione del Progetto Integrato, l'Amministrazione Regionale si è avvalsa del supporto tecnico e scientifico della partnership tra Fincalabra S.p.A.<sup>1</sup>, finanziaria regionale, e AREA Science Park, Parco Scientifico e Tecnologico di Trieste, Ente di Ricerca di primo livello del MIUR.

Con decreto n. 17961 del 18.12.2012 è stato approvato il Piano Operativo Esecutivo, articolato in 3 Macro-progetti, ognuno relativo alle singole Linee di Intervento del POR FESR Calabria 2007-2013 suindicate:

- Progetto 1 - Rete Regionale dell'Innovazione;
- Progetto 2 - Adozione dell'innovazione tecnologica da parte delle imprese;
- Progetto 3 - Valorizzazione della Ricerca.

Il Progetto 1, in coerenza con quanto previsto dal POR Calabria FESR 2007-2013, ha riguardato la realizzare di un efficace collegamento tra domanda e offerta di ricerca e innovazione valorizzando le competenze e le funzioni di mediazione (Obiettivo Operativo 1.1.2).

La strategia di intervento per rafforzare i rapporti tra mondo accademico e sistema produttivo ha previsto la realizzazione della Rete Regionale dell'Innovazione, costituita dai seguenti nodi:

- Industrial Liaison Office (ILO) delle Università calabresi;
- Sportelli per l'Innovazione Tecnologica delle Camere di Commercio e delle Associazioni Imprenditoriali;



e in un modello di complementarietà con i nodi costituiti dai Poli di Innovazione regionali.

Il progetto ha inoltre sostenuto la progettazione, la sperimentazione e la valutazione dei servizi della Rete Regionale dell'Innovazione.

La progettazione ha riguardato l'identificazione dei Nodi della Rete dell'innovazione, la definizione delle modalità organizzative, la mappatura dei fabbisogni, l'analisi dei servizi già erogati e delle procedure utilizzate, l'individuazione dei servizi da erogare.

La sperimentazione, per il periodo di attuazione del PISR, si è focalizzata sull'erogazione, in maniera coordinata fra i nodi dei servizi per l'innovazione:

- Informazione e promozione delle attività di ricerca scientifica e innovazione tecnologica;

---

<sup>1</sup> La Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34, all'art. 51 "Affidamento a Fincalabra degli interventi in materia di ricerca scientifica", stabilisce che, nelle more della costituzione dell'Agenzia per la Ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 7 della legge regionale 17 agosto 2009, n. 24, l'Amministrazione Regionale è autorizzata ad avvalersi della Società Fincalabra S.p.A. al fine di assicurare l'attuazione degli interventi nel settore della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica afferenti al Programma Operativo Regionale della Calabria FESR 2007/2013

- Intermediazione della domanda di innovazione;
- Supporto alla brevettazione;
- Supporto agli Spin Off;
- Assistenza tecnica per l'accesso ai finanziamenti regionali, nazionali e comunitari;
- Networking nazionale ed internazionale.

La valutazione è stata incentrata sulla verifica dell'efficacia e della qualità del modello organizzativo di rete e dei servizi per l'innovazione erogati.

Il Progetto 2 "Adozione dell'innovazione tecnologica da parte delle imprese" ha favorito il miglioramento della competitività delle imprese regionali attraverso lo sviluppo e/o l'adozione di innovazioni tecnologiche e organizzative.

Le imprese hanno potuto beneficiare di aiuti specifici per l'acquisizione delle seguenti tipologie di servizi per l'innovazione tecnologica (Valutazione del fabbisogno e del potenziale innovativo (audit/assessment), Informazioni sulle innovazioni rilevanti per il proprio potenziale competitivo, Consulenza in materia di innovazione organizzativa e gestionale, Supporto informativo e tecnico per l'adozione di nuove tecnologie, Supporto per la formulazione di studi di fattibilità e progetti di ricerca industriale, Supporto per l'elaborazione di proposte di progetto da presentare in programmi di ricerca nazionali e comunitari, Sostegno all'attivazione di forme di cooperazione transnazionale per la messa a punto, l'acquisizione o la promozione di tecnologie, prodotti e servizi innovativi, Ricerca e individuazione di possibili partners di progetti di innovazione, Identificazione di appropriate forme di finanziamento, Consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza).

Il Progetto 3, in coerenza con quanto previsto dal POR Calabria FESR 2007-2013, è stato diretto ad aumentare il numero di imprese innovative nella regione (Obiettivo Operativo 1.1.4), a partire dal mondo universitario e, più in generale dalla ricerca, sostenendo la creazione di imprese spin-off e l'avvio di microimprese innovative promosse da ricercatori, neo-laureati o giovani che hanno svolto attività specialistiche e di ricerca (dottorandi, contrattisti, ecc.).

In questa direzione, Progetto ha sostenuto la creazione di nuove iniziative imprenditoriali promosse da ricercatori delle università e dei centri di ricerca (spin-off) e di micro-imprese innovative promosse da neo-laureati o dottori di ricerca.

Il PISR si è concluso il 31/12/2015.

L'Amministrazione regionale, con DGR n. 503 dell'1 dicembre 2015 recante "Piano di Azione e Coesione - Rimodulazione del Piano Finanziario e approvazione schede interventi", ha inteso affidare a Fincalabra SPA l'estensione e l'integrazione fino al 31/12/2016 delle attività previste nell'ambito del PISR Calabriainnova al fine di assicurare anche per l'annualità 2016 la prosecuzione delle attività del Progetto, avviate nell'ambito del POR 2007-2013, e di supportare l'Amministrazione regionale nell'avvio delle politiche regionali a favore della ricerca e dell'innovazione nell'ambito del nuovo ciclo di programmazione e, in particolare, nella realizzazione delle attività relative a:

- gestione delle convenzioni con i Nodi della Rete Regionale per l'Innovazione (Università,

Camere di Commercio, Associazioni di categoria) per l'operatività dei contact point e il supporto all'erogazione di servizi di trasferimento tecnologico, valorizzazione della ricerca, brevetti, avvio di start up e spin off;

- gestione della manifestazione di interesse per l'erogazione dei servizi di innovazione di primo livello alle imprese (ricezione della domande, istruttoria, definizione e formalizzazione dei servizi e delle risorse, erogazione dei servizi, ...);
- gestione degli Avvisi pubblici per la concessione di aiuti alle imprese per l'acquisizione di servizi avanzati di innovazione, per il sostegno alla nascita di spin off e per la creazione di imprese innovative (ricezione delle domande di erogazione, istruttoria e verifica della documentazione, erogazione, controlli, monitoraggio, ecc.).

### 1.2 Obiettivi e coerenza con il POR Calabria 2014-2020

Il progetto strategico riguarda l'attuazione dell'Asse 1 "Ricerca e innovazione" (OT1 FESR) e, in particolare, con i seguenti Obiettivi e Azioni del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020:

Obiettivo specifico	Azione
Obiettivo specifico 1.5 - Potenziamento della capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I	- Azione 1.5.1 Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali
Obiettivo specifico 1.1 Incremento dell'attività di innovazione delle imprese	- Azione 1.1.2 Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese - Azione 1.1.4 Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi - Azione 1.1.5 Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala
Obiettivo specifico 1.2 Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale	- Azione 1.2.1 Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali e di specializzazione tecnologica e ad altri progetti finanziati con altri programmi europei per la ricerca e l'innovazione (es. Horizon) - Azione 1.2.2 Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3
Obiettivo specifico 1.3 Promozione di nuovi mercati per l'innovazione	- Azione 1.3.1 Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso il sostegno ad azioni di Precommercial Public Procurement e di Procurement dell'innovazione - Azione 1.3.2 Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l'utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living Labs - Azione 1.3.3 Interventi a supporto delle imprese operanti nel settore dei servizi ad alta intensità di conoscenza e ad alto valore aggiunto
Obiettivo specifico 1.4 Aumento dell'incidenza di specializzazioni innovative in perimetri applicativi ad alta intensità di conoscenza	- Azione 1.4.1 Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca in ambiti in linea con le Strategie di specializzazione intelligente





Per quanto riguarda le attività di assistenza tecnica, si farà riferimento all'Asse 14, Azione 14.1.2, del POR ovvero del PAC.

### 1.3 Risultati Attesi del PO

Di seguito si riportano gli indicatori di risultato del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 riferiti agli obiettivi specifici da attivare per la realizzazione del progetto strategico e a cui lo stesso dovrà fare riferimento ai fini di determinare il contributo al conseguimento dei target previsti dal POR.

OS/RA	Indicatore di risultato [definizione]	Unità di misura	Valore baseline	Anno di riferimento	Target (2023)	Fonte
RA 1.5	Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con enti di ricerca pubblici e privati	%	20,0	2013	25,0	ISTAT, Rilevazione su R&S nelle imprese
RA 1.1	Ricercatori occupati nelle imprese sul totale degli addetti [Numero di ricercatori in percentuale sul numero di addetti]	%	0,05	2012	0,32	ISTAT, Rilevazione su R&S nelle imprese e ASIA
RA 1.1	Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con soggetti esterni [Imprese che svolgono attività di R&S che hanno in corso collaborazioni per la loro attività di R&S e che svolgono R&S nella regione pur non avendo in tale regione la loro sede amministrativa in percentuale delle imprese che svolgono R&S]	%	44,44	2012	60,00	ISTAT, Rilevazione su R&S nelle imprese
RA 1.2	Incidenza della spesa totale per R&S sul PIL [Spesa totale per R&S in percentuale sul PIL (a prezzi correnti)]	%	0,50	2012	1,00	ISTAT, Rilevazione su R&S
RA 1.2	Incidenza della spesa privata per R&S sul PIL [Spesa privata per R&S in percentuale sul PIL (a prezzi correnti)]	%	0,02	2011	0,1	ISTAT, Rilevazione su R&S
RA 1.3	Specializzazione produttiva nei settori ad alta intensità di conoscenza (totale) [Occupati nei settori manifatturieri ad alta tecnologia e in quelli dei servizi ad elevata intensità di conoscenza in percentuale sul totale degli occupati negli stessi settori]	%	1,13	2013	2,00	ISTAT-Bes

OS/RA	Indicatore di risultato [definizione]	Unità di misura	Valore baseline	Anno di riferimento	Target (2023)	Fonte
	(totale)]					
RA 1.4	Tasso di natalità delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza [Imprese nate nell'anno t nei settori ad alta intensità di conoscenza in percentuale sul numero di imprese attive nell'anno t nei settori ad alta intensità di conoscenza]	%	10,70	2013	18,00	ISTAT - ASIA demografia d'impresa

Gli indicatori di risultato, sopra riepilogati, relativi all'Asse Prioritario I del POR sono stati individuati, selezionati e quantificati attraverso la banca dati dell'Accordo di Partenariato (AdP).

In base a quanto previsto per la programmazione 2014–2020, l'indicatore di risultato esprime il cambiamento atteso di alcuni parametri regionali collegati alle diverse priorità o ambiti di intervento, la cui dinamica non è influenzata esclusivamente dalla politica di coesione ma da tutte le fonti finanziarie che concorrono allo sviluppo regionale.

L'Accordo di Partenariato stabilisce quindi una correlazione tra Risultati Attesi (Obiettivi specifici) e indicatori di risultato quantificabili attraverso fonti statistiche ufficiali. Pertanto la selezione di un Risultato Atteso dell'AdP porta con sé anche l'assunzione del set di indicatori di risultato ad esso correlati.

Il DPS-Uval, in collaborazione con l'ISTAT, si occupa dell'aggiornamento del database ([www.istat.it/it/archivio/16777](http://www.istat.it/it/archivio/16777)) dell'AdP, garantendone la disponibilità e la fruibilità pubblica con disaggregazione territoriale.

Pertanto man mano che il Sistema Statistico nazionale renderà disponibile la quantificazione annuale degli indicatori in questione, seguirà l'aggiornamento degli stessi, secondo le modalità previste per l'aggiornamento degli indicatori di risultato del POR.

## 2. Azioni e interventi da attivare

### 2.1 Elenco degli interventi

Di seguito sono riepilogati gli interventi/operazioni, per Azione di riferimento del POR, da mettere in campo per la realizzazione del progetto strategico. Gli interventi potranno essere attuati

direttamente dal Soggetto attuatore, Fincalabra SpA, ovvero quest'ultima potrà assicurare un supporto tecnico/operativo per la gestione degli stessi.

Azioni - Asse I del POR Calabria FESR FSE 2014-2020	Interventi del PS riferiti all'Asse I	Attività del PS riferiti all'Assistenza tecnica
1.5.1 Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali	1. 1.5.1.a Interventi di realizzazione, potenziamento e valorizzazione delle infrastrutture di ricerca regionali	14.1.2.a Sostegno tecnico per la gestione degli interventi di rafforzamento delle infrastrutture di ricerca (Azione 1.5.1)
1.1.2 Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese	2. 1.1.2.a Erogazione di servizi di innovazione "di primo livello" alle imprese	14.1.2.b Sostegno tecnico per la gestione degli incentivi per l'innovazione (Azione 1.1.2)
	3. 1.1.2.b Incentivi per l'acquisizione di servizi per l'innovazione	
1.1.4 - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi	4. 1.1.4.a Finanziamento di attività collaborative di R&S	14.1.2.c Sostegno tecnico per la gestione del finanziamento di attività collaborative di R&S (Azione 1.1.4)
1.1.5 Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala	5. 1.1.5.a Servizi integrati a supporto della valorizzazione della ricerca pubblica	14.1.2.d Sostegno tecnico per la gestione degli incentivi per l'industrializzazione dei risultati della ricerca (Azione 1.1.5)
	6. 1.1.5.b Incentivi a sostegno dei processi di industrializzazione dei risultati della ricerca	
1.2.1 Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali e di specializzazione tecnologica e ad altri progetti finanziati con altri programmi europei per la ricerca e l'innovazione (es. Horizon)	7. 1.2.1.a Incentivi a supporto della partecipazione a programmi europei per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione	14.1.2.e Sostegno tecnico per la gestione degli incentivi per la partecipazione a programmi europei (Azione 1.2.1)
	8. 1.2.1.b Servizi a sostegno della partecipazione di imprese e centri di ricerca a reti e cluster nazionali ed europei	
1.2.2 Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3	9. 1.2.2.a Incentivazione dei progetti di ricerca e sviluppo	14.1.2.f Sostegno tecnico per la gestione dei progetti di sviluppo e ricerca (Azione 1.2.2)
1.3.1 Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso il sostegno ad azioni di Precommercial Public Procurement (PPP) e di Procurement dell'innovazione	10. 1.3.1.a Azioni a supporto della qualificazione della domanda di innovazione della PA	14.1.2.g Sostegno tecnico per la gestione delle azioni di PPP (Azione 1.3.1)
	11. 1.3.1.b Sostegno alle azioni di Precommercial Public Procurement	
1.3.2 Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l'utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living Labs	12. 1.3.2.a Supporto all'avvio dei living lab	14.1.2.h Sostegno tecnico per la gestione degli incentivi per la realizzazione dei progetti di prototipazione e sperimentazione dei nuovi prodotti/servizi (Azione 1.3.2)
	13. 1.3.2.b Incentivi per la realizzazione dei progetti di prototipazione e sperimentazione dei nuovi prodotti/servizi rispondenti a fabbisogni di rilevanza sociale	

Azioni - Asse I del POR Calabria FESR FSE 2014-2020	Interventi del PS riferiti all'Asse I	Attività del PS riferiti all'Assistenza tecnica
1.3.3 Interventi a supporto delle imprese operanti nel settore dei servizi ad alta intensità di conoscenza e ad alto valore aggiunto	14. 1.3.3.a Incentivi per le imprese operanti nel settore dei servizi ad alta intensità di conoscenza e ad alto valore aggiunto	14.1.2.i Sostegno tecnico per la gestione degli incentivi per le imprese operanti nel settore dei servizi ad alta intensità di conoscenza (Azione 1.3.3)
1.4.1 Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca in ambiti in linea con le Strategie di specializzazione intelligente	15. 1.4.1.a Promozione di modelli e strumenti di intervento per facilitare la creazione di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico (start cup)	14.1.2.i Sostegno tecnico per la gestione degli incentivi per la creazione di start up innovative e spin off (Azione 1.4.1)
	16. 1.4.1.b Azioni di scouting e assistenza per la definizione di progetti imprenditoriali innovativi (talent lab)	
	17. 1.4.1.c Incentivi per la creazione di start up innovative e spin off	
	18. 1.4.1.d Servizi di incubazione a supporto delle start up innovative e spin off	

## 2.2 Schede operazioni

Le Azioni del Progetto strategico, individuate nell'ambito dell'Asse I del POR Calabria 2014-2020, sono state declinate in specifici interventi/operazioni. Tali operazioni sono state definite in continuità con le esperienze avviate nella programmazione 2007-2013 nell'ambito del PISR CalabriaInnova, tenendo conto dei fattori critici e di successo che ne hanno caratterizzato l'attuazione.

Per ogni operazione sono stati definiti gli obiettivi, le attività e il costo previsto.



### 2.2.1 Operazione 1.5.1.a – Interventi di realizzazione, potenziamento e valorizzazione delle infrastrutture di ricerca regionali

#### 2.2.1.1 Obiettivi

L'intervento è finalizzato a sostenere:

- il rafforzamento delle infrastrutture regionali di interesse strategico già identificate ovvero che saranno inserite nel Piano nazionale delle Infrastrutture di ricerca;
- la valorizzazione delle infrastrutture territoriali già esistenti, ad esempio quelle di proprietà pubblica e universitaria ovvero quelle detenute dai Poli di Innovazione, con l'obiettivo di garantire maggiore visibilità ed accessibilità;
- nuove infrastrutture di ricerca di interesse per il sistema delle imprese regionali ovvero di imprese esterne in grado di posizionarsi su circuiti internazionali e di autosostenersi nel tempo.



- il consolidamento strutturale di laboratori di ricerca, anche di nicchia, in risposta a specifiche esigenze del sistema produttivo regionale ed extra-regionale individuate nella S3.

#### *2.1.1.2 Attività*

##### *1.5.1.a.1 Predisposizione procedure di evidenza pubblica per la selezione dei beneficiari*

##### *1.5.1.a.2 Raccolta e selezione delle proposte progettuali*

##### *1.5.1.a.3 Realizzazione degli interventi*

##### *1.5.1.a.1 Predisposizione procedure di evidenza pubblica per la selezione dei beneficiari*

Le procedure di selezione vengono approvate e pubblicate dall'Amministrazione regionale.

##### *1.5.1.a.2 Raccolta e selezione delle proposte progettuali*

Sulla base delle proposte presentate, un'apposita Commissione di Valutazione nominata dall'Amministrazione Regionale, con il supporto tecnico del Soggetto attuatore e con il supporto scientifico di specifici esperti di materia, procede alla verifica delle domande, al fine di verificarne la completezza e la regolarità.

Segue l'accertamento della sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni e la verifica di ammissibilità delle spese indicate, sia per quanto attiene la pertinenza che la congruità, al fine di proporre l'ammontare per le agevolazioni.

Le proposte in possesso dei suddetti requisiti di ammissibilità saranno sottoposte a valutazione mediante l'applicazione dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Calabria 2014-2020 e riferiti all'Azione 1.5.1.

La selezione delle proposte potrà altresì avvenire per mezzo di procedure negoziali con particolare riferimento alle infrastrutture espressione delle Università calabresi.

##### *1.5.1.a.3 Realizzazione degli interventi*

L'Amministrazione Regionale, sulla base dei risultati della valutazione, predispone gli elenchi domande ammesse alle agevolazioni, nonché delle domande non ammesse, con l'indicazione delle cause di esclusione.

I progetti finanziati dovranno essere realizzati entro i termini indicati e nel rispetto dei piani di lavoro formulati in sede di presentazione delle domande di agevolazione e secondo le ulteriori indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione regionale.

### 2.1.1.3 Costi

Di seguito si riporta il riepilogo dei costi previsti per la realizzazione dell'operazione.

Operazione Progetto Strategico	Risorse (in euro)
1. 1.5.1.a Interventi di realizzazione, potenziamento e valorizzazione delle infrastrutture di ricerca regionali	15.623.251

## 2.2.2 Operazione 1.1.2.a – Erogazione di servizi di innovazione “di primo livello” alle imprese

### 2.2.2.1 Obiettivi

L'operazione prevede il supporto alle imprese regionali attraverso l'erogazione da parte della Regione Calabria, attraverso il Soggetto Gestore Fincalabra S.p.A., di servizi per la valutazione del fabbisogno e del potenziale innovativo, il trasferimento di informazioni sulle innovazioni rilevanti per il potenziale competitivo delle imprese, per il supporto informativo e tecnico per l'adozione di nuove tecnologie, per l'identificazione di possibili partner di progetti di innovazione.

Tali servizi potranno essere erogati quali aiuti alle PMI, nel rispetto del regolamento “de minimis”.

L'operazione è finalizzata all'erogazione alle PMI regionali di “servizi di primo livello”, per supportare le imprese nel verificare e individuare le potenzialità di innovazione e comprendono attività di informazione, assistenza e affiancamento per la definizione di un progetto di innovazione.

### 2.2.2.2 Attività

L'operazione viene realizzata attraverso le seguenti attività:

**1.1.2.a.1 Predisposizione e pubblicazione di “Manifestazioni di Interesse”;**

**1.1.2.a.2 Raccolta e verifica delle candidature e interventi one-to-one di approfondimento;**

**1.1.2.a.3 Erogazione dei servizi di primo livello alle imprese.**

#### **Attività 1.1.2.a.1 – Predisposizione e pubblicazione di “Manifestazioni di Interesse”**

In collaborazione con i Nodi della Rete Regionale per l'Innovazione (Camere di Commercio, Associazioni di categoria, ecc.), viene predisposta e pubblicata una “Manifestazioni di Interesse” per la partecipazione all'intervento, composta da una “Call” (definizione delle modalità di partecipazione e selezione) e da un “Modulo di partecipazione” (dati anagrafici del proponente e descrizione tematiche di innovazione d'interesse)

#### **Attività 1.1.2.a.2 – Raccolta e verifica delle candidature e interventi one-to-one di approfondimento**

A seguito della pubblicazione delle Manifestazioni di interesse, le candidature delle imprese



vengono verificate da parte del Soggetto Gestore sulla base di specifici criteri di selezione.

Le imprese, proponenti le domande con esito positivo di detta verifica, saranno contattate dal personale del Soggetto Gestore per fissare una visita presso la sede aziendale, finalizzata a conoscere la realtà imprenditoriale e a raccogliere le informazioni utili ad approfondire i fabbisogni di innovazione.

A seguito dell'incontro presso l'azienda, sulla base della domanda presentata e delle informazioni raccolte nel corso della visita, si procederà alla valutazione delle proposte, attraverso l'applicazione di criteri di valutazione

A partire da questa fase si procederà inoltre alla formalizzazione dell'accesso ai servizi della Rete da parte delle imprese tramite l'utilizzo di format e modelli operativi idonei alla raccolta e registrazione delle informazioni acquisite (lettera prima visita, report incontri, ecc.).

#### **Attività 1.1.2.a.3 – Erogazione dei servizi di primo livello alle imprese**

Le imprese che a seguito della fase di valutazione risulteranno ammesse all'erogazione dei servizi di primo livello saranno invitate a formalizzare le esigenze di innovazione, nonché il programma di lavoro per l'erogazione dei servizi e delle attività, in cui sarà quantificato altresì il corrispondente ammontare dell'agevolazione riconosciuta sulla base dei costi previsti per singolo servizio.

I servizi saranno erogati direttamente dalla struttura del Soggetto Gestore, attraverso le competenze organizzative e professionali interne e/o con il ricorso a expertise esterne di elevato profilo appositamente selezionate.

A titolo esemplificativo, i principali servizi previsti per questa fase sono i seguenti: Valutazione del fabbisogno e del potenziale innovativo (Audit tecnologico e Assessment del potenziale); Informazioni sulle innovazioni rilevanti per il proprio potenziale competitivo (Analisi brevettuale e documentale, Desk Analysis); Supporto informativo e tecnico per l'adozione di nuove tecnologie (Scouting di tecnologie, Scouting di competenze tecnico-scientifiche, Definizione del Piano di Innovazione).

#### **2.2.2.3 Costi**

Di seguito si riporta il riepilogo dei costi previsti per la realizzazione dell'operazione.

Operazione Progetto Strategico	Risorse (in euro)
2. 1.1.2.a Erogazione di servizi di innovazione "di primo livello" alle imprese	1.085.308

## 2.2.3 Operazione 1.1.2.b – Incentivi per l’acquisizione di servizi per l’innovazione

### 2.2.3.1 *Obiettivi*

L’obiettivo di favorire l’introduzione di processi di innovazione nelle imprese regionali al fine di favorirne la competitività sui mercati extraregionali. A tal fine, l’Amministrazione regionale emana specifici avvisi pubblici per la concessione di incentivi finalizzati all’acquisizione di servizi per l’adozione di innovazione tecnologica.

In particolare, i singoli interventi di innovazione candidabili riguardano l’acquisizione di “Servizi qualificati specializzati”, finalizzati all’implementazione di specifici e definiti progetti di innovazione tecnologica.

In questa operazione rientra l’Avviso per l’acquisizione di servizi innovativi da parte delle imprese regionali esistenti pubblicato con DDG n. 6061 del 26/05/2016.

### 2.2.3.2 *Attività*

La procedura di erogazione degli incentivi si compone delle seguenti attività:

#### 1.1.2.b.1 *Pubblicazione Avviso Pubblico*

#### 1.1.2.b.2 *Selezione proposte*

#### 1.1.2.b.3 *Erogazione incentivi*

#### 1.1.2.b.4 *Realizzazione interventi*



#### **Attività 1.1.2.b.1 – Pubblicazione Avviso Pubblico**

Gli avvisi vengono approvati e pubblicati dall’Amministrazione regionale.

#### **Attività 1.1.2.b.2 – Selezione proposte**

La verifica di ammissibilità e la valutazione delle Domande di agevolazione verranno effettuate da una Commissione di Valutazione appositamente nominata dall’Amministrazione Regionale. La fase di istruttoria di ammissibilità delle domande potrà essere affidata ad un gruppo di lavoro messo a disposizione dal Soggetto Gestore.

La fase di ammissibilità sarà, innanzitutto, finalizzata a verificare la completezza e la regolarità della Domanda di agevolazione e della relativa documentazione prevista a corredo. In caso di esito positivo di detta verifica, si procede all’accertamento dei seguenti elementi:

- la sussistenza di tutte le condizioni per l’ammissione alle agevolazioni;
- l’ammissibilità delle spese indicate dall’impresa, sia per quanto attiene la pertinenza che la congruità, al fine di proporre l’ammontare per le agevolazioni.

Le Domande in possesso dei suddetti requisiti di ammissibilità saranno sottoposte a valutazione

mediante l'applicazione dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Calabria 2014-2020 e riferiti all'Azione 1.1.2.

#### **Attività 1.1.2.b.3 – Erogazione incentivi**

L'Amministrazione Regionale, sulla base dei risultati della valutazione, predispone pubblica gli elenchi delle domande ammesse alle agevolazioni, nonché gli elenchi delle domande non ammesse, con l'indicazione delle cause di esclusione.

I soggetti ammessi alle agevolazioni dovranno sottoscrivere uno specifico Atto di Adesione ed Obbligo, che riporterà il Progetto di innovazione, i servizi e le spese ammesse a contributo.

L'erogazione delle agevolazioni avviene sulla base degli stati di avanzamento, a richiesta delle imprese beneficiarie.

A conclusione del progetto, l'impresa presenta la domanda di erogazione che dovrà essere predisposta e presentata sulla base della modulistica che verrà messa a disposizione dell'Amministrazione Regionale, ovvero dal Soggetto Gestore. La prima erogazione del contributo potrà, a richiesta, essere disposta a titolo di anticipazione, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore della Regione Calabria.

A seguito dell'accertamento da parte dell'Amministrazione Regionale della documentazione presentata, dell'ammissibilità e della congruità delle singole spese e sulla base dei risultati della verifica, si procede all'erogazione dell'agevolazione.

#### **Attività 1.1.2.b.4 – Realizzazione interventi**

I servizi dovranno essere realizzati entro i termini indicati e nel rispetto dei piani di lavoro formulati dai fornitori dei servizi. Gli interventi comprendono i seguenti servizi di innovazione:

1. Consulenza per il miglioramento dell'efficienza produttiva, ambientale ed energetica (Servizi per il miglioramento dell'efficienza dei processi di produzione e di erogazione di servizi, Servizi per l'efficienza ambientale ed energetica);
2. Supporto per l'adozione di innovazioni e tecnologie (Servizi di progettazione per l'innovazione, Servizi di analisi, prove e test, Servizi di prototipazione e sperimentazione);
3. Sostegno all'attivazione di forme di cooperazione transnazionale per la valorizzazione di tecnologie, prodotti e servizi innovativi;
4. Consulenza e supporto in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza;
5. Consulenza sull'uso delle norme.



### 2.2.3.3 Costi

Di seguito si riporta il riepilogo dei costi previsti per la realizzazione dell'operazione.

Operazione Progetto Strategico	Risorse (in euro)
3. 1.1.2.b Incentivi per l'acquisizione di servizi per l'innovazione	6.294.196

### 2.2.4 Operazione 1.1.4.a – Finanziamento di attività collaborative di R&S

#### 2.2.4.1 Obiettivi

L'operazione è finalizzata all'attuazione dell'Azione 1.1.4, finalizzata a rafforzare le interazioni delle imprese con il sistema di offerta di innovazione. In quest'ambito, i Poli di Innovazione rappresentano una modalità di intervento da perseguire, in continuità con il precedente ciclo programmatico, per favorire tra le imprese che vi aderiscono la "generazione e la condivisione di conoscenza", la ricerca industriale, nonché lo sviluppo precompetitivo e sperimentale di nuove tecnologie, prodotti e servizi.

In Calabria sono operativi 7 Poli di Innovazione che fungono da stimolo per l'attività innovativa, contribuendo al trasferimento tecnologico. Nel periodo 2014-2020 si intende promuovere una maggiore apertura verso reti e cluster nazionali ed europei.

L'azione 1.1.4 sostiene:

- progetti di R&S realizzati in modalità cooperativa tra imprese e soggetti del sistema della ricerca e dell'innovazione (Poli d'innovazione, centri di ricerca pubblici e privati). La progettualità sarà orientata selettivamente verso: la collocazione su traiettorie tecnologiche maggiormente di frontiera; l'impiego di giovani ricercatori (dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico-scientifici); il potenziale sfruttamento industriale dei risultati della ricerca;
- servizi immateriali, qualificati e connessi all'avvio di processi di innovazione in ambito gestionale, produttivo, tecnologico e/o organizzativo finalizzati al sostegno della domanda di innovazione da parte delle imprese – in primis PMI ed imprese innovatrici – aderenti ai Poli;
- attività di animazione, tutoraggio e accompagnamento, ecc. funzionali a stimolare la predisposizione di progetti di ricerca e sviluppo e la "domanda" di servizi per l'innovazione (da acquisire sul libero mercato) da parte delle imprese aderenti ai Poli.

Al fine di dare attuazione all'azione 1.1.4 si prevede una ridefinizione delle traiettorie di Ricerca e Innovazione dei Poli (esistenti e/o da costituire) al fine di renderne le attività coerenti con le aree di specializzazione intelligente della S3 regionale.

L'azione sostiene e cofinanzia, inoltre, i progetti di R&S direttamente selezionati, in risposta alle procedure di selezione sulle relative call europee, nell'ambito del Programma M.Era.Net di cui la Regione Calabria è partner

#### 2.2.4.2 Attività

La realizzazione dell'operazione comprende le seguenti attività:

#### 1.1.4.a.1 Preparazione e pubblicazione delle procedure di selezione

Le procedure di selezione saranno predisposte dall'Amministrazione Regionale dopo aver ridefinito il quadro delle traiettorie su cui i Poli andranno ad operare in coerenza con le aree di specializzazione intelligente della S3 regionale.

#### 1.1.4.a.2 Selezione proposte

La verifica di ammissibilità e la valutazione delle Domande di agevolazione verranno effettuate da una Commissione di Valutazione appositamente nominata dall'Amministrazione Regionale. La fase di istruttoria di ammissibilità delle domande potrà essere affidata ad un gruppo di lavoro messo a disposizione dal Soggetto Gestore.

La fase di ammissibilità sarà, innanzitutto, finalizzata a verificare la completezza e la regolarità della Domanda di agevolazione e della relativa documentazione prevista a corredo.

Le Domande in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno sottoposte a valutazione mediante l'applicazione dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Calabria 2014-2020 e riferiti all'Azione 1.1.2. Per l'attività di valutazione, l'amministrazione regionale si servirà di esperti di materi.

#### 1.1.4.a.3 Erogazione incentivi e realizzazione interventi

L'Amministrazione Regionale, sulla base dei risultati della valutazione, predispone pubblica gli elenchi delle domande ammesse alle agevolazioni, nonché gli elenchi delle domande non ammesse, con l'indicazione delle cause di esclusione.

L'erogazione delle agevolazioni avviene sulla base di avanzamenti semestrali, a richiesta dei soggetti gestori dei Poli; è prevista una revisione annuale del raggiungimento dei risultati indicati nei piani di lavoro di ogni singolo Polo; il mancato raggiungimento del risultato comporterà una decurtazione percentuale del contributo pubblico secondo modalità che saranno definite negli avvisi di selezione.

#### 2.2.4.3 Costi

Di seguito si riporta il riepilogo dei costi previsti per la realizzazione dell'operazione.

Operazione Progetto Strategico	Risorse (in euro)
4. 1.1.4.a Finanziamento di attività collaborative di R&S	12.299.172

## 2.2.5 Operazione 1.1.5.a - Servizi integrati a supporto della valorizzazione della ricerca pubblica

### 2.2.5.1 Obiettivi

L'intervento è finalizzato ad incrementare la capacità delle imprese di adottare innovazioni di processo e di prodotto per migliorarne il livello di competitività sui mercati extraregionali. Per raggiungere tale obiettivo il modello di intervento di CalabriaInnova intende favorire la collaborazione tra imprese e con le strutture di ricerca, valorizzandone i prodotti e i servizi.

L'esecuzione dell'operazione terrà conto delle attività preliminari di impostazione metodologica e di analisi e rilevazione dei risultati della ricerca già avviate nell'ambito del Progetto CalabriaInnova.

### 2.2.5.2 Attività

L'operazione verrà attuata attraverso le seguenti attività:

#### 1.1.5.1.A *Scouting di risultati della ricerca e qualificazione di proposte di valorizzazione*

#### 1.1.5.1.B *Assessment e presentazione alla imprese*

#### 1.1.5.1.C *Definizione e realizzazione di convalide congiunte ricercatori-aziende*

#### **Attività 1.1.5.1.A – Scouting e qualificazione di proposte di valorizzazione di risultati della ricerca**

Tale fase viene realizzata dalla struttura del Soggetto gestore in coordinamento con i Nodi della Rete e prevede lo svolgimento delle seguenti azioni:

- Scouting dei risultati della ricerca e dei brevetti presso EPR ed Università: attraverso interviste ai ricercatori universitari verranno individuati i risultati della ricerca di potenziale interesse industriale;
- Qualificazione e candidatura di proposte di valorizzazione: si provvederà a supportare il ricercatore universitario nella qualificazione e formulazione di proposte di valorizzazione industriale dei risultati. Quale esito di questa attività, verrà predisposto uno stock di proposte di valorizzazione di risultati della ricerca che evidenzino potenzialità in termini di sfruttamento industriale.

#### **Attività 1.1.5.1.B – Assessment e presentazione/disclosure alle imprese**

Tale fase prevede la selezione delle proposte di valorizzazione individuate e la loro presentazione ad imprese potenzialmente interessate.

- Assessment delle proposte di valorizzazione.

Attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato (personale del soggetto gestore





con eventuale supporto di competenze specialistiche) si provvederà all'*assessment* e posizionamento delle proposte di valorizzazione dei risultati della ricerca individuati. Le proposte saranno analizzate e selezionate in base alle potenzialità tecnologiche, di mercato, di proprietà intellettuale e, infine, posizionate in relazione a possibili settori di interesse industriale. Per lo svolgimento di questa attività il gruppo di lavoro potrà avvalersi anche di strumenti di *technology foresight* e *business intelligence*, forniti da soggetti specializzati. Si procederà quindi all'assegnazione delle proposte di valorizzazione a settori di potenziale interesse e presenti nel contesto industriale regionale.

- Selezione settori target e presentazione/ disclosure alle imprese.  
Si prevede l'individuazione di settori/gruppi/cluster di aziende, ritenuti potenzialmente interessati alle proposte di valorizzazione selezionate. Seguiranno sessioni dedicate di presentazione delle proposte di valorizzazione, prevedendo la diffusione e la raccolta di manifestazioni di interesse.

ALAB

#### **Attività 1.1.5.1.B – Definizione e realizzazione di convalide congiunte ricercatori-aziende**

Rilevate le manifestazioni di interesse da parte delle aziende (singolarmente o in gruppi) rispetto alle proposte di valorizzazione, si prevede la realizzazione di programmi di sviluppo in collaborazione, finalizzati alla validazione industriale dei risultati di concreto interesse per le aziende (cosiddetta convalida industriale). Le attività si concludono quindi con il cosiddetto '*proof industriale*', ovvero con la validazione industriale attraverso prototipi delle potenzialità tecnologiche e commerciali dei risultati della ricerca.

Si prevede in particolare lo svolgimento delle seguenti azioni:

- Definizione del programma di convalida industriale

Per ogni proposta di valorizzazione di interesse industriale si procederà alla stesura del relativo programma di convalida. La fase di progettazione vede coinvolti imprese e ricercatori, assistiti dal gruppo di lavoro coordinato dal team del Soggetto gestore. Il programma contiene tre elementi essenziali:

- **Piano di lavoro:** definizione di attività, obiettivi e tempi necessari a validare secondo le specifiche dell'impresa/e coinvolta/e i risultati della ricerca.
- **Accordi sulla proprietà intellettuale:** il programma di convalida dovrà regolare esplicitamente le modalità di impiego e sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale, sia preesistenti all'avvio della stessa (brevetti presenti nel portafoglio di EPR ed Università), che derivanti dallo svolgimento delle attività previste. In generale, il programma potrà prevedere che le aziende coinvolte nelle attività di convalida acquisiscano diritti di opzione (o assimilabili) sulla negoziazione ed acquisizione dei diritti di proprietà intellettuale, i cui specifici termini andranno però definiti caso per caso (es. a seconda del grado di sviluppo del risultato, dell'effettivo coinvolgimento dell'azienda e dei suoi dipendenti, ecc.).
- **Piano finanziario:** definizione del fabbisogno di risorse necessarie allo sviluppo dei programmi di convalida e dei relativi apporti da parte dei Dipartimenti/Istituti di ricerca e della/e azienda/e coinvolte.

- Realizzazione dei programmi di convalida industriale

Lo svolgimento dei programmi di convalida prevede i seguenti step:

- **Realizzazione delle attività sperimentali:** ricercatori universitari ed imprese svolgeranno le attività funzionali alla validazione industriale del risultato della ricerca. Il personale CalabriaInnova si occuperà del coordinamento dei singoli programmi avviati, supportando la gestione delle relazioni tra ricercatori ed imprese e verificando lo svolgimento delle attività secondo quanto previsto nel piano di lavoro.
- **Validazione industriale:** il programma di convalida si concluderà con la valutazione dei risultati conseguiti da parte delle aziende, che avranno quindi la possibilità di verificare la concreta applicabilità industriale dei risultati. L'esito positivo del programma consentirà ad Università ed EPR di sviluppare e valorizzare i propri risultati secondo un'ottica industriale e commerciale (*royalties* per la ricerca) e alle aziende di innovare prodotti e processi, grazie all'individuazione, progettazione e realizzazione di prototipi, soluzioni, processi, sviluppati in base alle proprie specifiche esigenze.

#### 2.2.5.3 Costi

Di seguito si riporta il riepilogo dei costi previsti per la realizzazione dell'operazione.

Operazione Progetto Strategico	Risorse (in euro)
5. 1.1.5.a Servizi integrati a supporto della valorizzazione della ricerca pubblica	1.004.915



#### 2.2.6 Operazione 1.1.5.b - Incentivi a sostegno dei processi di industrializzazione dei risultati della ricerca

##### 2.2.6.1 Obiettivi

L'intervento è finalizzato a sostenere l'implementazione di progetti per l'industrializzazione dei risultati della ricerca, in connessione con le attività realizzate nell'ambito dell'operazione 1.1.5.1.

La realizzazione dei progetti potrà riguardare il finanziamento di spese tecniche per l'adeguamento degli impianti e degli assetti produttivi funzionale alla messa in produzione dei nuovi prodotti/servizi.

##### 2.2.6.2 Attività

La procedura di erogazione degli incentivi si compone delle seguenti attività:

##### 1.1.5.2.A Pubblicazione Avviso Pubblico

#### **1.1.5.2.B Selezione proposte**

#### **1.1.5.2.C Erogazione incentivi**

#### **1.1.5.2.D Realizzazione interventi**

#### **Attività 1.1.5.2.A – Pubblicazione Avviso Pubblico**

Gli avvisi vengono approvati e pubblicati dall'Amministrazione regionale.

#### **Attività 1.1.5.2.B – Selezione proposte**

La verifica di ammissibilità e la valutazione delle Domande di agevolazione verranno effettuate da una Commissione di Valutazione appositamente nominata dall'Amministrazione Regionale. La fase di istruttoria di ammissibilità delle domande potrà essere affidata ad un gruppo di lavoro messo a disposizione dal Soggetto Gestore.

La fase di ammissibilità sarà, innanzitutto, finalizzata a verificare la completezza e la regolarità della Domanda di agevolazione e della relativa documentazione prevista a corredo. In caso di esito positivo di detta verifica, si procede all'accertamento dei seguenti elementi:

la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni;

l'ammissibilità delle spese indicate dall'impresa, sia per quanto attiene la pertinenza che la congruità, al fine di proporre l'ammontare per le agevolazioni.

Le Domande in possesso dei suddetti requisiti di ammissibilità saranno sottoposte a valutazione mediante l'applicazione dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Calabria 2014-2020 e riferiti all'Azione 1.1.5.

#### **Attività 1.1.5.2.C – Erogazione incentivi**

L'Amministrazione Regionale, sulla base dei risultati della valutazione, predispone pubblica la graduatoria delle domande ammesse alle agevolazioni, nonché gli elenchi delle domande non ammesse, con l'indicazione delle cause di esclusione.

#### **Attività 1.1.5.2.D – Realizzazione interventi**

I progetti dovranno essere realizzati entro i termini indicati e nel rispetto dei piani di lavoro formulati in sede di presentazione delle domande di agevolazione.

#### **2.2.6.3 Costi**

Di seguito si riporta il riepilogo dei costi previsti per la realizzazione dell'operazione.

Operazione Progetto Strategico	Risorse (in euro)
--------------------------------	-------------------

6. 1.1.5.b Incentivi a sostegno dei processi di industrializzazione dei risultati della ricerca	3.914.754
---	-----------

## 2.2.7 Operazione 1.2.1.a - Incentivi a supporto della partecipazione delle imprese e degli Organismi di ricerca a programmi europei per la ricerca e dell'innovazione

### 2.2.7.1 Obiettivi

L'operazione sostiene l'accesso delle imprese degli organismi di ricerca regionali ai nuovi Programmi dell'Unione Europea per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione (Horizon2020) mediante un insieme coordinato di interventi finalizzati a fornire un adeguato sostegno finanziario ai potenziali beneficiari che investono nell'elaborazione di proposte di attività di ricerca e innovazione.

Le agevolazioni sono concesse per finanziare tutte le attività necessarie alla predisposizione delle proposte progettuali da presentare alla Commissione Europea nell'ambito del Programma Horizon 2020.

Gli interventi ammissibili potranno riguardare una o più delle seguenti tipologie: qualificazione per la partecipazione al Programma Horizon 2020; reti di collaborazione per "ricerca partner"; sostegno alla predisposizione di proposte da presentare singolarmente o in partenariato nell'ambito del Programma Horizon2020.

### 2.2.7.2 Attività

La procedura di erogazione degli incentivi si compone delle seguenti attività:

#### 1.2.1.1.A Pubblicazione Avviso Pubblico

#### 1.2.1.1.B Selezione proposte

#### 1.2.1.1.C Erogazione incentivi

#### 1.2.1.1.D Realizzazione iniziative



#### Attività 1.2.1.1.A – Pubblicazione Avviso Pubblico

Gli avvisi vengono approvati e pubblicati dall'Amministrazione regionale.

#### Attività 1.2.1.1.B – Selezione proposte

La verifica di ammissibilità e la valutazione delle Domande di agevolazione verranno effettuate da

una Commissione di Valutazione appositamente nominata dall'Amministrazione Regionale. La fase di istruttoria di ammissibilità delle domande potrà essere affidata ad un gruppo di lavoro messo a disposizione dal Soggetto Gestore.

La fase di ammissibilità sarà, innanzitutto, finalizzata a verificare la completezza e la regolarità della Domanda di agevolazione e della relativa documentazione prevista a corredo. In caso di esito positivo di detta verifica, si procede all'accertamento dei seguenti elementi:

- la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni;
- l'ammissibilità delle spese indicate dall'impresa, sia per quanto attiene la pertinenza che la congruità, al fine di proporre l'ammontare per le agevolazioni.

Le Domande in possesso dei suddetti requisiti di ammissibilità saranno sottoposte a valutazione mediante l'applicazione dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Calabria 2014-2020 e riferiti all'Azione 1.1.2.

#### **Attività 1.2.1.1.C – Erogazione incentivi**

L'Amministrazione Regionale, sulla base dei risultati della valutazione, predispone pubblica gli elenchi delle domande ammesse alle agevolazioni, nonché gli elenchi delle domande non ammesse, con l'indicazione delle cause di esclusione.

I soggetti ammessi alle agevolazioni dovranno sottoscrivere uno specifico Atto di Adesione ed Obbligo, che riporterà il Progetto di innovazione, i servizi e le spese ammesse a contributo.

L'erogazione delle agevolazioni avviene sulla base degli stati di avanzamento, a richiesta delle imprese beneficiarie.

I Soggetti Beneficiari sono tenuti a rendicontare all'Amministrazione Regionale, per il tramite del Soggetto Gestore, le spese effettivamente sostenute che devono corrispondere ai pagamenti eseguiti per la realizzazione dei servizi e devono essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

A conclusione delle attività previste, l'impresa presenta alla Regione Calabria la domanda di erogazione che dovrà essere predisposta e presentata sulla base della modulistica che verrà messa a disposizione dell'Amministrazione Regionale, ovvero dal Soggetto Gestore. La prima erogazione del contributo potrà, a richiesta, essere disposta a titolo di anticipazione, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore della Regione Calabria.

A seguito dell'accertamento da parte dell'Amministrazione Regionale della documentazione presentata, dell'ammissibilità e della congruità delle singole spese e sulla base dei risultati della verifica, si procede all'erogazione dell'agevolazione.



### **Attività 1.2.1.1.D – Realizzazione iniziative**

I progetti dovranno essere realizzati entro i termini indicati e nel rispetto dei piani di lavoro formulati nell'ambito delle proposte progettuali approvate.

#### **2.2.7.3 Costi**

Di seguito si riporta il riepilogo dei costi previsti per la realizzazione dell'operazione.

Operazione Progetto Strategico	Risorse (in euro)
7. 1.2.1.a Incentivi a supporto della partecipazione a programmi europei per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione	1.244.329



### **2.2.8 Operazione 1.2.1.b - Servizi a sostegno della partecipazione di imprese e centri di ricerca a reti e cluster nazionali ed europei**

#### **2.2.8.1 Obiettivi**

L'operazione è finalizzata a rafforzare il ruolo delle strutture della Rete Regionale dell'Innovazione (RRI), del sistema della ricerca e delle imprese nella direzione di sviluppare progettualità congiunte su scala nazionale ed internazionale, di promuovere la partecipazione ad iniziative di carattere nazionale, di favorire la condivisione di conoscenze ed il confronto sulle tecnologie emergenti.

#### **2.2.8.2 Attività**

L'operazione prevede la realizzazione delle seguenti attività:

#### **1.2.1.2.A Informazione e promozione delle attività di ricerca scientifica e innovazione tecnologica**

#### **1.2.1.2.B Assistenza tecnica per la partecipazione programmi europei**

#### **1.2.1.2.C Networking nazionale ed internazionale**

#### **Attività 1.1.2.1.A – Informazione e promozione delle attività di ricerca scientifica e innovazione tecnologica.**

L'attività è rivolta a promuovere, in maniera integrata l'erogazione di servizi informativi avvalendosi di strumenti quali: newsletter, sito web, pubblicazioni sulle attività di ricerca, documentazione relativa alle normative regionali, nazionali ed europee riguardanti la ricerca e il trasferimento tecnologico.

Nel quadro delle attività di informazione/formazione, inoltre, si organizzeranno giornate informative, seminari e workshop.

Per effettuare le attività di analisi e valutazione brevettuale/progettuale, si farà riferimento a idonei strumenti informativi (abbonamenti a database/riviste/periodici brevettuali, specialistici, di business

intelligence, riviste tematiche, settoriali, scientifiche, ecc.

Il soggetto gestore si avvarrà, infine, della Agenzia per la Ricerca Europea (APRE) per l'offerta di servizi di natura informativa, formativa e di assistenza, quali:

- *la Rete Intranet* sulla quale vengono resi disponibili documenti di particolare rilievo su politiche e programmi comunitari nei settori della ricerca e sviluppo, calendario degli eventi, forum di discussione, ricerca partner;
- la pubblicazione di *Dossier sulla Ricerca Europea* che sono uno strumento di approfondimento monografico sulle tematiche rivolte a chi intende partecipare ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico;
- *Formazione* in sede locale (due corsi annuali) relativi ai programmi di R&ST e relative norme di finanziamento oltre a modalità di consultazione delle informazioni disponibili presso gli Uffici dell'Unione europea e le sue banche dati accessibili telematicamente;
- Assistenza alla presentazione congiunta di progetti comunitari da parte dei soci;
- *Ricerca Partner* attraverso la pubblicazione di richieste e offerte provenienti dalle varie reti europee di cui fa parte APRE;
- *Monitoraggio dei progetti presentati a Bruxelles* attraverso lo scambio informativo tra la delegazione nazionale e il proponente del progetto;
- *Organizzazione di iniziative promosse dai soci*, attraverso l'assistenza nell'organizzazione di eventi, giornate informative, ecc.;

#### ***Attività 1.1.2.1.B – Assistenza tecnica per la partecipazione programmi europei***

Il Soggetto gestore, con il coinvolgimento dei Nodi della Rete regionale per l'innovazione realizza, in maniera coordinata, attività di assistenza tecnica alle imprese e agli organismi di ricerca per l'accesso ai finanziamenti europei, anche attraverso la Rete APRE.

#### ***Attività 1.1.2.1.C – Networking nazionale ed internazionale.***

Il livello di efficacia e di efficienza delle politiche per l'innovazione è anche connesso alla capacità di interloquire e di mantenere stabili contatti con un consistente numero di Soggetti e Reti nazionali ed europee per offrire agli utenti un più ampio spettro di servizi qualificati.

Il Soggetto gestore attiverà partnership con operatori e reti nazionali e internazionali finalizzate ad offrire alle imprese e agli organismi di ricerca servizi di:

- supporto per individuare i potenziali partner commerciali in altri paesi;
- informazione sulle attività e le opportunità nell'ambito dell'Unione europea;
- informazione sulla legislazione europea, le politiche e i programmi dell'Unione europea di interesse per le imprese;
- organizzazione della cooperazione con imprese ed enti di ricerca di altri paesi dell'Unione europea ed extra Unione;
- sostegno per migliorare l'accesso alle opportunità di finanziamento ed i programmi dell'Unione europea;
- supporto alla cooperazione tecnologica trans-nazionale;

- organizzazione di eventi e seminari locali su questioni di interesse per le imprese e gli organismi di ricerca regionali.

### 2.2.8.3 Costi

Di seguito si riporta il riepilogo dei costi previsti per la realizzazione dell'operazione.

Operazione Progetto Strategico	Risorse (in euro)
8. 1.2.1.b Servizi a sostegno della partecipazione di imprese e centri di ricerca a reti e cluster nazionali ed europei	723-539



## 2.2.9 Operazione 1.2.2.a – Incentivazione dei progetti di ricerca e sviluppo

### 2.2.9.1 Obiettivi

L'operazione è finalizzata all'implementazione dell'Azione 1.2.2 "Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3" dell'Asse I – Promozione della Ricerca e dell'Innovazione del Por Calabria FESR-FSE 2014/2020.

L'operazione si attua mediante specifici avvisi pubblici e prevede il supporto alle imprese regionali attraverso la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo riferiti alle aree di innovazione della Smart Specialization (S3) della Regione Calabria, anche in collaborazione con enti di ricerca.

### 2.2.9.2 Attività

La procedura di erogazione degli incentivi si compone delle seguenti attività:

#### 1.2.2.a.1 Pubblicazione Avviso Pubblico

Gli avvisi vengono approvati e pubblicati dall'Amministrazione regionale.

#### 1.2.2.a.2 Selezione proposte

La verifica di ammissibilità e la valutazione delle Domande di agevolazione verranno effettuate da una Commissione di Valutazione appositamente nominata dall'Amministrazione Regionale. La fase di istruttoria di ammissibilità delle domande potrà essere affidata ad un gruppo di lavoro messo a disposizione dal Soggetto Gestore.

La fase di ammissibilità sarà, innanzitutto, finalizzata a verificare la completezza e la regolarità della Domanda di agevolazione e della relativa documentazione prevista a corredo. In caso di esito positivo di detta verifica, si procede all'accertamento dei seguenti elementi:

- la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni;



- l'ammissibilità delle spese indicate dall'impresa, sia per quanto attiene la pertinenza che la congruità, al fine di proporle l'ammontare per le agevolazioni.

Le Domande in possesso dei suddetti requisiti di ammissibilità saranno sottoposte a valutazione mediante l'applicazione dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Calabria 2014-2020 e riferiti all'Azione 1.2.2.

#### 1.2.2.a.3 Erogazione incentivi e realizzazione interventi

L'Amministrazione Regionale, sulla base dei risultati della valutazione, predispone pubblica gli elenchi delle domande ammesse alle agevolazioni, nonché gli elenchi delle domande non ammesse, con l'indicazione delle cause di esclusione.

A seguito dell'accertamento da parte dell'Amministrazione Regionale della documentazione presentata, dell'ammissibilità e della congruità delle singole spese e sulla base dei risultati della verifica, si procede all'erogazione dell'agevolazione. Modi, tempi e condizioni dell'erogazione sono stabiliti dall'avviso di selezione e nell'atto di adesione.

#### 2.2.9.3 Costi

Di seguito si riporta il riepilogo dei costi previsti per la realizzazione dell'operazione.

Operazione Progetto Strategico	Risorse (in euro)
9. 1.2.2.a Incentivazione dei progetti di ricerca e sviluppo	17.710.808

#### 2.2.10 Operazione 1.3.1.a - Azioni a supporto della qualificazione della domanda di innovazione della PA

##### 2.2.10.1 Obiettivi

L'operazione punta a sostenere il *public procurement* che possa contribuire ad accrescere e qualificare i servizi della pubblica amministrazione nelle aree di innovazione della S3, anche sulla base della domanda espressa dalle città e dalle aree urbane regionali.

Oltre che generare e mettere a disposizione degli utenti nuovi e innovativi prodotti e servizi pubblici, potrà contribuire a stimolare e trainare i processi di innovazione da parte del sistema della ricerca e dell'innovazione e delle imprese, in particolare nei casi in cui la domanda esistente non è in grado di incoraggiare il mercato a rispondere ai propri bisogni o l'offerta non è nota.

L'esecuzione dell'operazione terrà conto delle attività di impostazione metodologica e preliminari di analisi e rilevazione dei fabbisogni delle pubbliche amministrazioni e dell'utenza potenziale (cittadinanza, imprese, studenti, turisti, ecc.) già avviate nell'ambito del Progetto Calabriainnova.

## 2.2.10.2 Attività

### 1.3.1.a.1 Rilevazione dei fabbisogni delle pubbliche amministrazioni e dell'utenza potenziale

### 1.3.1.a.2 Ricognizione dell'offerta di soluzioni presenti sul mercato

### 1.3.1.a.3 Individuazione e aggiornamento della strategia di innovation procurement



#### **Attività 1.3.1.a.1 – Rilevazione dei fabbisogni delle pubbliche amministrazioni e dell'utenza potenziale**

L'attività è finalizzata a:

- Identificare e analizzare i bisogni di innovazione della P.A., allo scopo di definire la domanda di innovazione in modo aperto/ampio per incoraggiare la proposta di soluzioni e stimolare l'innovazione
- Definire i requisiti prestazionali attesi, allo scopo descrivere le caratteristiche funzionali/prestazionali attese (non la soluzione tecnologica/requisito tecnico)

#### **Attività 1.3.1.a.2 – Ricognizione dell'offerta di soluzioni presenti sul mercato**

L'obiettivo è quello di verificare se la domanda di innovazione della PA può essere soddisfatta attraverso tecnologia di mercato. Se la domanda di innovazione può essere soddisfatta con tecnologie già esistente sul mercato, gli strumenti da adottare sono quelle previste dal codice degli appalti.

Se la domanda di innovazione non può essere soddisfatta con tecnologie di mercato è possibile adottare la procedura di pre-commercial procurement, attivando un dialogo aperto con le controparti imprenditoriali per acquisire una migliore comprensione delle opzioni disponibili, chiarendo le lacune del mercato rispetto alle effettive esigenze della P.A.

#### **Attività 1.3.1.a.3 – Individuazione e aggiornamento della strategia di innovation procurement**

Si tratta di selezionare la strategia di innovation procurement più adatta in relazione a:

- contenuto di R&S dell'attività;
- esistenza di soluzioni di mercato;
- condivisione di rischi e benefici tra imprese e P.A.

Inoltre, tale strategia andrà aggiornata in funzione dei feedback relativi all'avvio e alla sperimentazione delle iniziative di pre-commercial public procurement.

## 2.2.10.3 Costi

Di seguito si riporta il riepilogo dei costi previsti per la realizzazione dell'operazione.

Operazione Progetto Strategico	Risorse (in euro)
--------------------------------	-------------------

10.1.3.1.a Azioni a supporto della qualificazione della domanda di innovazione della PA	261.278
---	---------

## 2.2.11 Operazione 1.3.1.b – Sostegno alle azioni di Precommercial Public Procurement

### 2.2.11.1 Obiettivi

L'operazione riguarda il finanziamento di progetti di Precommercial Public Procurement, attraverso specifiche procedure di selezione, sulla base delle attività di ricognizioni e analisi dei fabbisogni effettuate nell'ambito dell'operazione 1.3.1.a.

### 2.2.11.2 Attività

La procedura di individuazione dei soggetti esecutori e delle relative erogazioni seguirà l'iter specifico proprio della modalità prevista nell'ambito del PCP;

### 2.2.11.3 Costi

Di seguito si riporta il riepilogo dei costi previsti per la realizzazione dell'operazione.

Operazione Progetto Strategico	Risorse (in euro)
11.1.3.1.b Sostegno alle azioni di Precommercial Public Procurement	3.018.502

## 2.2.12 Operazione 1.3.2.a - Supporto all'avvio dei living lab

### 2.2.12.1 Obiettivi

L'operazione è finalizzata alla sperimentazione di nuovi modelli per la generazione di soluzioni innovative a problematiche di rilevanza sociale nelle aree di innovazione della S3, attraverso i living lab (LL).

I living lab rappresentano un importante strumento di applicazione del modello di innovazione basato sul coinvolgimento degli utenti. L'idea alla base dei living lab è la creazione di contesti aperti di progettazione, sperimentazione e validazione di nuovi prodotti e servizi, in cui gli utenti possono interagire e sperimentare con tali prodotti e servizi, fornendo feedback importanti per la loro messa a punto e successiva commercializzazione. Scopo dei living lab è dunque quello di stimolare l'innovazione trasferendo la ricerca dai laboratori verso contesti di vita reale di città e territori dove i cittadini e gli utenti saranno invitati a cooperare con ricercatori, sviluppatori e progettisti per contribuire al processo innovativo nel suo insieme.

L'esecuzione dell'operazione terrà conto delle attività preliminari di impostazione metodologica già avviate nell'ambito del Progetto Calabriainnova.

#### 2.2.12.2 Attività

Le attività per la costituzione e l'avvio dei living lab sono principalmente le seguenti:

##### 1.3.2.a.1 Definizione della metodologia di lavoro e della struttura organizzativa

##### 1.3.2.a.2 Coinvolgimento attivo degli utenti finali

#### **Attività 1.3.2.a.1 – Definizione della metodologia di lavoro e della struttura organizzativa**

Un Living Lab è una piattaforma per la sperimentazione di nuove tecnologie in condizioni reali in un contesto geografico circoscritto e in un arco di tempo limitato, con l'obiettivo di testarne la realizzabilità ed il grado di utilità per gli utenti finali (cittadini, imprese, beneficiari, ecc.). L'interazione con gli utenti permette un continuo miglioramento della tecnologia al fine di migliorarne le caratteristiche in vista di una sua applicazione su più larga scala.

Il modello organizzativo dei living lab deve pertanto:

- prevedere il coinvolgimento di attori e soggetti del mondo produttivo, del sistema della ricerca e del settore pubblico;
- definire chiare forme di collaborazione tra i diversi partner coinvolti nel LL;
- definire le modalità di gestione dei feedback degli utenti;
- definire la piattaforma tecnologica di supporto allo sviluppo e al funzionamento del LL;
- evidenziare il potenziale di crescita e di sostenibilità nel medio-lungo periodo del LL.

#### **Attività 1.3.2.a.2 – Coinvolgimento attivo degli utenti finali**

I living lab devono essere basati su un coinvolgimento attivo e costante degli utenti finali (users): cittadini, associazioni, imprese, istituzioni che effettivamente usano il prodotto/servizio che si intende testare/validare.

Il numero di utenti coinvolti può variare in relazione alla tipologia di prodotto/servizio che si intende testare/validare. Il coinvolgimento degli utenti deve avvenire in condizioni reali, legate cioè a normali ambienti di vita e/o lavorativi (non ambienti artificiali). Il coinvolgimento degli utenti deve essere realizzato in tutte le fasi del processo di sviluppo e funzionamento del LL (gli utenti non devono essere coinvolti solo per testare prodotti/servizi già sviluppati).

#### 2.2.12.3 Costi

Di seguito si riporta il riepilogo dei costi previsti per la realizzazione dell'operazione.

Operazione Progetto Strategico	Risorse (in euro)
--------------------------------	-------------------

### 2.2.13 Operazione 1.3.2.b – Incentivi per la realizzazione dei progetti di prototipazione e sperimentazione dei nuovi prodotti/servizi rispondenti a fabbisogni di rilevanza sociale

#### 2.2.13.1 Obiettivi

L'intervento riguarda la concessione di finanziamenti progetti pilota di sperimentazione di soluzioni innovative riguardanti le aree di innovazione della S3, in connessione alla precedente operazione 1.3.2.a. I progetti dovranno:

- essere definiti sulla base dei esiti dei lavori dei living lab;
- prevedere il coinvolgimento di utenti finali e di laboratori di ricerca;
- comprendere indicativamente le seguenti attività:
  - a. analisi e comprensione dell'utenza finale anche attraverso specifiche fasi di co-progettazione;
  - b. definizione del modello di interazione tra i diversi attori coinvolti;
  - c. prototipazione e personalizzazione delle soluzioni;
  - d. test e sperimentazione di nuove tecnologie in applicazioni reali rispondenti ai fabbisogni effettivi dell'Utenza finale;
  - e. dimostrazione e presentazione in modalità demo lab pubblico delle soluzioni prototipali sviluppate, anche al fine di renderle fruibili da parte di ulteriori comunità di utenti interessati;
  - f. analisi per la valorizzazione economica dei risultati ottenuti dalla sperimentazione.

#### 2.2.13.2 Attività

La procedura di erogazione degli incentivi si compone delle seguenti attività:

##### 1.3.2.b.1 Pubblicazione Avviso Pubblico

##### 1.3.2.b.2 Selezione proposte

##### 1.3.2.b.3 Erogazione incentivi

##### 1.3.2.b.4 Realizzazione interventi

#### Attività 1.3.2.b.1 – Pubblicazione Avviso Pubblico

Gli avvisi vengono approvati e pubblicati dall'Amministrazione regionale.

#### Attività 1.3.2.b.2 – Selezione proposte

La verifica di ammissibilità e la valutazione delle Domande di agevolazione verranno effettuate da

una Commissione di Valutazione appositamente nominata dall'Amministrazione Regionale. La fase di istruttoria di ammissibilità delle domande potrà essere affidata ad un gruppo di lavoro messo a disposizione dal Soggetto Gestore.

La fase di ammissibilità sarà, innanzitutto, finalizzata a verificare la completezza e la regolarità della Domanda di agevolazione e della relativa documentazione prevista a corredo. In caso di esito positivo di detta verifica, si procede all'accertamento dei seguenti elementi:

- la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni;
- l'ammissibilità delle spese indicate dall'impresa, sia per quanto attiene la pertinenza che la congruità, al fine di proporre l'ammontare per le agevolazioni.

Le Domande in possesso dei suddetti requisiti di ammissibilità saranno sottoposte a valutazione mediante l'applicazione dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Calabria 2014-2020 e riferiti all'Azione di riferimento.

#### **Attività 1.3.2.b.3 – Erogazione incentivi**

L'Amministrazione Regionale, sulla base dei risultati della valutazione, predispone pubblici elenchi delle domande ammesse alle agevolazioni, nonché gli elenchi delle domande non ammesse, con l'indicazione delle cause di esclusione.

I soggetti ammessi alle agevolazioni dovranno sottoscrivere uno specifico Atto di Adesione ed Obbligo, che riporterà il Progetto e le spese ammesse a contributo.

L'erogazione delle agevolazioni avviene sulla base degli stati di avanzamento, a richiesta delle imprese beneficiarie.

A conclusione del progetto, l'impresa presenta alla Regione Calabria la domanda di erogazione che dovrà essere predisposta e presentata sulla base della modulistica che verrà messa a disposizione dell'Amministrazione Regionale, ovvero dal Soggetto Gestore. La prima erogazione del contributo potrà, a richiesta, essere disposta a titolo di anticipazione, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore della Regione Calabria.

A seguito dell'accertamento da parte dell'Amministrazione Regionale della documentazione presentata, dell'ammissibilità e della congruità delle singole spese e sulla base dei risultati della verifica, si procede all'erogazione dell'agevolazione.

#### **Attività 1.3.2.b.4 – Realizzazione interventi**

I progetti dovranno essere realizzati entro i termini indicati e nel rispetto dei piani di lavoro formulati nella proposta progettuale approvata.

##### *2.2.13.3 Costi*

Di seguito si riporta il riepilogo dei costi previsti per la realizzazione dell'operazione.

Operazione Progetto Strategico	Risorse (in euro)
--------------------------------	-------------------



13.1.3.2.b Incentivi per la realizzazione dei progetti di prototipazione e sperimentazione dei nuovi prodotti/servizi rispondenti a fabbisogni di rilevanza sociale	1.480.705
---	-----------

## 2.2.14 Operazione 1.3.3.a – Incentivi per le imprese operanti nel settore dei servizi ad alta intensità di conoscenza e ad alto valore aggiunto

### 2.2.14.1 Obiettivi

L'operazione è finalizzata all'implementazione dell'Azione 1.3.3 "Interventi a supporto della qualificazione dell'offerta dei servizi ad alta intensità di conoscenza e ad alto valore aggiunto tecnologico" dell'Asse I – Promozione della Ricerca e dell'Innovazione del Por Calabria FESR-FSE 2014/2020.

L'azione interviene nel settore dei servizi del terziario innovativo rafforzando il ruolo delle imprese di servizi ad alto valore aggiunto nello sviluppo regionale, sostenendo prioritariamente progetti ed iniziative volti a qualificare l'offerta di servizi avanzati, a valorizzare l'open data ovvero a produrre data set di open data significativi valorizzando il patrimonio informativo pubblico, a favorire l'utilizzo delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione, a migliorare la competitività, il livello di innovazione e la presenza sui mercati esteri.

L'operazione si attua mediante specifici avvisi pubblici e prevede il supporto alle imprese regionali operanti nel settore dei servizi ad alta intensità di conoscenza e ad alto valore aggiunto attraverso la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti riferiti alle aree di innovazione della Smart Specialization (S3) della Regione Calabria, anche in collaborazione con enti di ricerca.

### 2.2.14.2 Attività

La procedura di erogazione degli incentivi si compone delle seguenti attività:

#### 1.3.3.a.1 Pubblicazione Avviso Pubblico

Gli avvisi vengono approvati e pubblicati dall'Amministrazione regionale.

#### 1.3.3.a.2 Selezione proposte

La verifica di ammissibilità e la valutazione delle Domande di agevolazione verranno effettuate da una Commissione di Valutazione appositamente nominata dall'Amministrazione Regionale. La fase di istruttoria di ammissibilità delle domande potrà essere affidata ad un gruppo di lavoro messo a disposizione dal Soggetto Gestore.

La fase di ammissibilità sarà, innanzitutto, finalizzata a verificare la completezza e la regolarità della Domanda di agevolazione e della relativa documentazione prevista a corredo. In caso di esito positivo di detta verifica, si procede all'accertamento dei seguenti elementi:

- la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni;
- l'ammissibilità delle spese indicate dall'impresa, sia per quanto attiene la pertinenza che la congruità, al fine di proporre l'ammontare per le agevolazioni.

Le Domande in possesso dei suddetti requisiti di ammissibilità saranno sottoposte a valutazione mediante l'applicazione dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Calabria 2014-2020 e riferiti all'Azione di riferimento. L'Amministrazione si avvarrà di esperti di materia per le attività di valutazione..

### 1.3.3.a.3 Erogazione incentivi e realizzazione interventi

L'Amministrazione Regionale, sulla base dei risultati della valutazione, predispone pubblica gli elenchi delle domande ammesse alle agevolazioni, nonché gli elenchi delle domande non ammesse, con l'indicazione delle cause di esclusione.

A seguito dell'accertamento da parte dell'Amministrazione Regionale della documentazione presentata, dell'ammissibilità e della congruità delle singole spese e sulla base dei risultati della verifica, si procede all'erogazione dell'agevolazione. Modi, tempi e condizioni dell'erogazione sono stabiliti dall'avviso di selezione e nell'atto di adesione.

### 2.2.14.3 Costi

Di seguito si riporta il riepilogo dei costi previsti per la realizzazione dell'operazione.

Operazione Progetto Strategico	Risorse (in euro)
14.1.3.3.a Incentivi per le imprese operanti nel settore dei servizi ad alta intensità di conoscenza e ad alto valore aggiunto	3.197.785

## 2.2.15 Operazione 1.4.1.a - Promozione di modelli e strumenti di intervento per facilitare la creazione di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico (start cup)

### 2.2.15.1 Obiettivi

L'operazione sostenere la realizzazione di un modello integrato di valorizzazione della ricerca e di creazione di nuove imprese innovative, in coerenza con quanto previsto dall'Azione 1.4.1 del POR 2014-2020. Fra gli interventi programmati per favorire la promozione e la sperimentazione di modelli innovativi a sostegno della creazione di imprese innovazione, vi è l'iniziativa Start Cup Calabria (SCC).





La Start Cup Calabria è una competizione tra studenti, laureati, ricercatori, docenti, neo-imprenditori che intendono elaborare idee imprenditoriali innovative, derivanti da risultati della ricerca degli Atenei calabresi e degli Organismi di ricerca calabresi o da idee imprenditoriali ad alto potenziale innovativo, che possano tradursi in aziende Start Up potenzialmente finanziabili su fondi di rischio pubblici e privati e che potranno accedere a servizi di incubazione nelle strutture presenti sul territorio calabrese. La SCC si propone di offrire a tutti i partecipanti occasioni di formazione, opportunità di contatti professionali e incontri di divulgazione della cultura d'impresa. SCC fa parte del circuito "Premio Nazionale per l'Innovazione" alla cui finale nazionale saranno ammessi i vincitori di tutte le manifestazioni regionali.

Obiettivo della SCC è sostenere la ricerca e l'innovazione tecnologica finalizzata allo sviluppo economico della Calabria attraverso la sperimentazione, nell'ambito della Rete Regionale dell'Innovazione, di un modello consolidato di intervento per facilitare la creazione di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico. SCC intende diffondere la cultura d'impresa nel territorio, in particolare in quei settori professionali e accademici che sono ancora poco familiari con l'attività imprenditoriale e con le tecniche di gestione aziendale. L'iniziativa si rivolge a soggetti che hanno brillanti idee imprenditoriali a contenuto innovativo, in qualsiasi settore economico, che non siano un semplice progetto scientifico o culturale ma un vero progetto d'impresa da cui risulti evidente l'intenzione dei proponenti di costituire un'impresa avente sede operativa nel territorio calabrese.

Nell'ambito dell'operazione si prevede di realizzare una edizione all'anno dell'iniziativa Start Cup Calabria.

L'esecuzione dell'operazione terrà conto delle attività già avviate nell'ambito del Progetto CalabriaInnova.

#### 2.2.15.2 Attività

L'operazione viene realizzata attraverso le seguenti attività:

- 1.4.1.a.1 *Definizione e realizzazione di strumenti e modelli web based per la predisposizione e la strutturazione delle business idea*
- 1.4.1.a.2 *Pianificazione e lancio delle attività per la creazione di imprese innovative e scouting itinerante*
- 1.4.1.a.3 *Approfondimento idea di impresa e formazione intensiva di gruppo e individuale*
- 1.4.1.a.4 *Presentazione risultati degli eventi/iniziative*
- 1.4.1.a.5 *Diffusione e follow up*

- 1.4.1.a.1 *Definizione e realizzazione di strumenti e modelli web based per la predisposizione e la strutturazione delle business idea*

Scopo dell'attività è di assicurare ai potenziali imprenditori metodologie e strumenti web based per

definire, verificare e articolare l'idea di impresa, attingendo in maniera semplice ed intuitiva a banche dati e a informazioni qualitative sul mercato potenziale di riferimento e sul sistema competitivo.

#### **1.4.1.a.2 Pianificazione e lancio delle attività per la creazione di imprese innovative e scouting itinerante**

Le attività di pianificazione e lancio della Start Cup includono la definizione di accordi di partenariato, la definizione del programma di dettaglio, la messa a punto della comunicazione integrata, ecc.

La fase itinerante di preselezione delle idee innovative di impresa per la Start Cup Calabria prevede la realizzazione di iniziative in tutti i capoluoghi di provincia, dedicando da una a due giornate a ciascuna tappa.

Le *location* degli eventi saranno individuate, di concerto con le Università coinvolte, presso gli Atenei e con l'ausilio dei Nodi della Rete per Vibo Valentia e Crotone.

La registrazione per lo *scouting* itinerante avviene attraverso un modulo on-line pubblicato sul sito internet dedicato alla Start Cup Calabria.

Le attività di *scouting* saranno realizzate con il supporto di esperti appositamente selezionati, del personale di CalabriaInnova e delle Università coinvolte. A conclusione dello *scouting* itinerante, un'apposita commissione selezionerà le proposte (circa 40) che saranno ammesse alla successiva fase di approfondimento.

#### **1.4.1.a.3 Approfondimento idea di impresa e formazione intensiva di gruppo e individuale**

L'evento, finalizzato ad un primo approfondimento delle idee imprenditoriali, è articolato su due giornate di lavoro in affiancamento e team building, con il supporto di diversi docenti, esperti e mentors.

Per l'approfondimento sono previste le seguenti attività: *kick off* e presentazione dei lavori; *pitching* iniziale dei team; feedback da parte dei *mentor*; *keynotes* di fondi di investimento, imprenditori, esperti; lavoro di gruppo sul piano di impresa con i *mentors*; *keynotes* sulla tecnica dell'*Elevator Pitch*; lavoro di gruppo per lo sviluppo del *Pitch*; sessione finale dei *Pitch*; *Feedback* dei mentors. I momenti per l'Approfondimento saranno due.

Al termine delle attività di approfondimento, un'apposita commissione selezionerà le proposte (circa 20) che saranno ammesse alla successiva fase di formazione.

Le proposte selezionate parteciperanno ad una attività di *mentorship* imprenditoriale, con giornate di corsi intensivi in aula, alternati a sessioni di lavoro sul prodotto, con l'obiettivo di affinare l'idea d'impresa, lavorare sul progetto d'impresa e predisporre un "*pitch*" rivolto alla comunità finanziaria e alla giuria dell'evento finale.

Nella settimana di formazione sono previste:

- Lezioni su business model, pianificazione economico-finanziaria, product and market fit,

- go-to-market strategy, intellectual property, fund raising, business gaming;
- Lavoro di gruppo sull'idea, prodotto, *business planning* e presentazione;
- Sessioni di *feedback*, interazioni fra i vari team;
- *Speech, keynotes* e presentazioni di imprenditori di successo.

Le attività saranno supportate da docenti, esperti e tutors con elevate competenze e professionalità

A conclusione della fase formativa, un'apposita commissione selezionerà le proposte (circa 10) che saranno ammesse all'evento finale.

#### **Attività 1.4.1.1.E – Presentazione risultati degli eventi/iniziative**

La fase finale si svolgerà nell'ambito di un evento pubblico con la presentazione delle idee di imprese selezionate ad una giuria di componenti (circa 40) provenienti dal mondo dell'università e della ricerca, dell'imprenditoria, delle pubbliche amministrazioni e della finanza. A seguito delle votazioni della giuria vengono proclamati i vincitori.

#### **Attività 1.4.1.1.F – Diffusione e follow up**

A conclusione delle attività di selezione dei finalisti, gli stessi verranno supportati nelle fasi successive per la realizzazione delle iniziative imprenditoriali, con il coinvolgimento dei Nodi della Rete, attraverso servizi di incubazione, visite aziendali, ricerca partner produttivi e finanziari, partecipazione a fiere di settore, ecc.

#### **2.2.15.4 Costi**

Di seguito si riporta il riepilogo dei costi previsti per la realizzazione dell'operazione.

Operazione Progetto Strategico	Risorsa (in euro)
15.1.4.1.a Promozione di modelli e strumenti di intervento per facilitare la creazione di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico (start cup)	244.000

#### **2.2.16 Operazione 1.4.1.b - Azioni di *scouting* e assistenza per la definizione di progetti imprenditoriali innovativi (talent lab)**

##### **2.2.16.1 Obiettivi**

L'intervento è finalizzato a sostenere *l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali innovative e i "spin off"* e prevede la realizzazione di un insieme di attività volte a far emergere le idee imprenditoriali e a fornire ai proponenti servizi di assistenza e formazione ai fini della strutturazione della proposta imprenditoriale.

Per quanto riguarda la creazione di spin off, i soggetti destinatari degli interventi sono gli operatori della ricerca (docenti, ricercatori giovani, dottorati e dottorandi, laureati impegnati in attività di ricerca) afferenti alle Università ed ai Centri di Ricerca Regionali.

L'esecuzione dell'operazione terrà conto delle attività preliminari già avviate nell'ambito del Progetto CalabriaInnova.

#### *2.2.16.2 Attività*

L'operazione si attua attraverso la realizzazione delle seguenti attività:

##### **1.4.1.b.1 "Scouting" di idee innovative e/o di risultati della ricerca**

##### **1.4.1.b.2 Assistenza, consulenza e formazione**

##### **Attività 1.4.1.b.1 – "Scouting" di idee innovative e/o di risultati della ricerca**

L'attività di scouting è finalizzata alla raccolta e allo screening di un insieme di idee innovative e/o di risultati delle attività ricerca caratterizzati da potenzialità di commercializzazione.

La raccolta delle proposte di valorizzazione dei risultati della ricerca e/o di idee d'impresa si articola nelle seguenti attività:

- Predisposizione di un Avviso pubblico per la partecipazione al Progetto;
- Raccolta delle Proposte di Valorizzazione dei risultati della ricerca e/o di idee imprenditoriali;
- Verifica della presenza dei requisiti formali di ammissibilità ai servizi e comunicazione dell'avvenuta ammissione o esclusione della proposta;
- Valutazione delle idee oggetto delle proposte ammesse;

##### **Attività 1.4.1.b.2 – Assistenza, consulenza e formazione**

Le proposte valutate positivamente saranno oggetto di un percorso di assistenza, consulenza e formazione, strutturato in modo da fornire gli strumenti operativi di base necessari per la messa a punto dell'idea imprenditoriale, l'analisi delle potenzialità di business dell'iniziativa e l'approfondimento degli aspetti tecnologici, anche mediante l'acquisizione, da parte dei proponenti, delle competenze tecniche, organizzative e manageriali necessarie alla strutturazione del piano d'impresa e alla gestione della nuova attività.

Il percorso prevede i seguenti interventi:

##### **a) Formazione**

I proponenti, le cui proposte saranno selezionate positivamente, a seguito delle attività di analisi dei fabbisogni in cui si accerteranno le necessità formative, saranno oggetto di un percorso di seminari formativi. Questi seminari, che sono finalizzati a sviluppare nei destinatari le competenze necessarie ad avviare e gestire un'impresa innovativa e che sono erogati a tutti i soggetti proponenti, riguardano i seguenti temi:

- Redazione di un business plan;

- Analisi di mercato e marketing dei prodotti;
- Gestione di una impresa sotto il profilo contabile - amministrativo e organizzativo;
- Modalità di acquisizione di finanziamenti;
- Valorizzazione e tutela dei risultati della ricerca;
- Project management.

b) Consulenza e assistenza per la messa a punto dell'idea imprenditoriale

Le idee selezionate dovranno essere sviluppate in termini di effettivi progetti di impresa attraverso l'offerta di un supporto specialistico ai proponenti di tipo consulenziale da parte di esperti, che a seconda delle esigenze possono essere sia interni sia esterni al Soggetto Gestore. Una volta conclusa l'attività seminariale, l'intervento è finalizzato ad assicurare agli aspiranti imprenditori una attenta attività di supporto specialistico, volta anzitutto a sostenere la predisposizione da parte dei proponenti del progetto d'impresa, concernente:

- Definizione dell'idea imprenditoriale e dello scenario tecnologico di riferimento;
- Tutela della proprietà Intellettuale;
- Analisi del settore di riferimento e del mercato;
- Modello di business e strategie di marketing;
- Analisi della struttura organizzativa;
- Pianificazione e gestione economico – finanziaria.

2.2.16.4 Costi

Di seguito si riporta il riepilogo dei costi previsti per la realizzazione dell'operazione.

Operazione Progetto Strategico	Risorse (in euro)
16.1.4.1.b Azioni di scouting e assistenza per la definizione di progetti imprenditoriali innovativi (talent lab)	2.756.000

2.2.17 Operazione 1.4.1.c – Sostegno alla creazione di start up innovative e spin off

2.2.17.1 Obiettivi

L'operazione, collegata alla precedente, prevede la concessione di incentivi per l'avvio delle imprese start up e spin off. Si prevede il sostegno finanziario per la realizzazione di investimenti produttivi, l'acquisizione di servizi reali e la realizzazione di progetti di innovazione.

2.2.17.2 Attività

L'operazione viene attuata attraverso la realizzazione delle seguenti attività:

1.4.1.c.1 Selezione dei Piani di Sviluppo Aziendale per l'avvio delle imprese start up e spin off

1.4.1.c.2 Erogazione incentivi per l'avvio delle imprese start up e spin off



### 1.4.1.c.3 Realizzazione interventi

#### Attività 1.4.1.c.1 – Selezione dei Piani di Sviluppo Aziendale per l'avvio delle imprese start up e spin off

Gli spin off costituiti a conclusione del percorso di consulenza, assistenza e formazione, di cui all'operazione 1.4.1.b, potranno concorrere all'ottenimento di incentivi finalizzati alla creazione di impresa.

I Piani d'impresa presentati verranno sottoposti alla valutazione di una Commissione di Valutazione che li esamina applicando una specifica griglia di valutazione, mediante l'applicazione dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 14-20 e riferiti all'Azione 1.4.1 "Creazione di iniziative imprenditoriali di spin off da università e centri di ricerca e di microimprese innovative da parte di neo-laureati o dottori di ricerca".

#### Attività 1.4.1.c.2 – Erogazione incentivi per l'avvio delle imprese start up e spin off

L'Amministrazione regionale, sulla base dei risultati della valutazione, predispone e pubblica gli elenchi dei progetti ammessi alle agevolazioni. I soggetti ammessi alle agevolazioni dovranno sottoscrivere uno specifico Atto di Adesione ed Obbligo. L'erogazione delle agevolazioni avviene sulla base degli stati di avanzamento lavori (SAL) e per la prima quota a titolo di anticipazione.

#### Attività 1.4.1.c.3 – Realizzazione degli interventi

Le imprese beneficiarie avviano la realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento, che potranno comprendere spese per investimenti produttivi; per l'acquisizione di servizi reali; per la realizzazione di progetti di innovazione.

### 2.2.17.3 Costi

Di seguito si riporta il riepilogo dei costi previsti per la realizzazione dell'operazione.

Operazione Progetto Strategico	Risorse (in euro)
17.1.4.1.c Incentivi per la creazione di start up innovative e spin off	13.183.170

### 2.2.18 Operazione 1.4.1.d – Servizi di incubazione a supporto delle start up innovative e spin off

#### 2.2.18.1 Obiettivi

L'operazione, nell'ambito del percorso per la creazione di imprese start up innovative e spin off, è finalizzata a sostenere lo sviluppo e il rafforzamento delle start up innovative e spin off avviate,



attraverso l'erogazione di servizi di incubazione.

#### 2.2.18.2 Attività

L'intervento verrà attuato attraverso le seguenti principali attività:

##### 1.4.1.d.1 Incubazione

##### 1.4.1.d.2 Servizi alle imprese incubate

##### Attività 1.4.1.d.1 – Incubazione

Il Soggetto gestore, attraverso specifici accordi e nel rispetto delle specifiche procedure di ammissione, potrà offrire alle imprese start up e agli spin-off l'accesso agli spazi e ai servizi logistici di incubazione presso strutture universitarie e/o altri enti.

In questa fase, si potrà continuare a supportare le neo-imprese garantendo loro accesso a servizi specializzati e/o all'utilizzo della strumentazione dei laboratori degli Atenei e degli Enti di Ricerca Regionali per lo svolgimento di verifiche e test sperimentali.

Il supporto nell'ambito del progetto CalabriaInnova alle imprese in fase di incubazione non potrà superare i 24 mesi.

##### Attività 1.4.1.d.2 – Servizi alle imprese incubate

Per lo stesso periodo di incubazione le neo imprese potranno beneficiare di servizi di consulenza finanziaria, amministrativa, legale, fiscale e societaria e per la gestione del personale; sostegno all'attivazione di forme di cooperazione transnazionale per la messa a punto, l'acquisizione o la promozione di tecnologie, prodotti e servizi innovativi; identificazione di possibili *partners* di progetti di innovazione; consulenza e supporto in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza; consulenza sull'uso delle norme; consulenza per l'accesso al risk capital.

#### 2.2.18.3 Costi

Di seguito si riporta il riepilogo dei costi previsti per la realizzazione dell'operazione.

Operazione Progetto Strategico	Risorse (in euro)
18.1.4.1.d Servizi di incubazione a supporto delle start up innovative e spin off	215.727



## 2.2.19 Operazione 14.1.2.a – Sostegno tecnico alla gestione degli interventi

### 2.2.19.1 Obiettivi

L'operazione, in coerenza con quanto previsto dall'Asse 14, Azione 14.1.2, del POR Calabria 2014-2020, è finalizzata ad assicurare un adeguato supporto tecnico e operativo per la gestione degli interventi, ai fini di garantirne l'efficace ed efficiente attuazione. In particolare, attraverso l'operazione si sostiene il rafforzamento degli strumenti tecnici, organizzativi, amministrativi e metodologici in una logica di potenziamento delle competenze e miglioramento della gestione del Progetto.

A titolo esemplificativo, l'operazione prevede le seguenti tipologie di interventi:

- supporto nell'elaborazione e/o nell'aggiornamento delle procedure finalizzate alla migliore definizione, preparazione, selezione e attuazione delle operazioni;
- assistenza tecnica nella preparazione, nella selezione e nell'attuazione delle operazioni;
- costituzione di comitati e gruppi tecnici a supporto delle attività di indirizzo, coordinamento, selezione, attuazione e gestione di operazioni singole e/o integrate;
- assistenza tecnica al sostegno della Rete Regionale dell'Innovazione in un'ottica di sostegno al processo di specializzazione intelligente - S3;
- assistenza tecnica a supporto dei beneficiari nella preparazione e attuazione delle operazioni;
- percorsi di co-progettazione e progettazione partecipata su policy e progetti rilevanti come meccanismo di apprendimento tra attori e costruzione dei partenariati.

Tali interventi si pongono trasversalmente rispetto alle operazioni individuate nel Piano di attuazione, consentendone la migliore attuazione.

### 2.2.19.2 Attività

L'intervento verrà attuato attraverso le seguenti principali attività:

- 14.1.2.a** *Sostegno tecnico per la gestione degli interventi di rafforzamento delle infrastrutture di ricerca (Azione 1.5.1)*
- 14.1.2.b** *Sostegno tecnico per la gestione degli incentivi per l'innovazione (Azione 1.1.2)*
- 14.1.2.c** *Sostegno tecnico per la gestione del finanziamento di attività collaborative di R&S (Azione 1.1.4)*
- 14.1.2.d** *Sostegno tecnico per la gestione degli incentivi per l'industrializzazione dei risultati della ricerca (Azione 1.1.5)*
- 14.1.2.e** *Sostegno tecnico per la gestione degli incentivi per la partecipazione a programmi europei (Azione 1.2.1)*
- 14.1.2.f** *Sostegno tecnico alla gestione dei progetti di sviluppo e ricerca (Azione 1.2.2)*
- 14.1.2.g** *Sostegno tecnico per la gestione delle azioni di PPP (Azione 1.3.1)*
- 14.1.2.h** *Sostegno tecnico per la gestione degli incentivi per la realizzazione dei progetti di prototipazione e sperimentazione dei nuovi prodotti/servizi (Azione 1.3.2)*



14.1.2.i *Sostegno tecnico per la gestione degli incentivi per le imprese operanti nel settore dei servizi ad alta intensità di conoscenza (Azione 1.3.3)*

14.1.2.l *Sostegno tecnico per la gestione degli incentivi per la creazione di start up innovative e spin off (Azione 1.4.1)*

### 2.2.19.3 Costi

Di seguito si riporta il riepilogo dei costi previsti per la realizzazione dell'operazione.

Operazione Progetto Strategico	Risorse (in euro)
19. 14.1.2.a – Sostegno tecnico alla gestione degli interventi	2.138.458

### 2.3 Indicatori di output

Gli indicatori di output sono contenuti nelle Tabelle 5 di ciascuna Priorità di Investimento dell'Asse I del PO, e sono stati scelti prevalentemente fra quelli associati dall'Accordo di partenariato alle Azioni selezionate e forniti nell'Allegato I "Indicatori comuni di output" del Reg. (UE) n. 1301/2013. La Regione ha introdotto, inoltre, alcuni indicatori di output specifici, al fine di rappresentare più concretamente i contenuti delle Azioni di riferimento. In generale, la quantificazione dei target degli indicatori è stata condotta sulla base delle esperienze maturate nel precedente periodo di programmazione nella realizzazione di operazioni della stessa natura e sulla base di applicazione di costi medi unitari.

La quantificazione degli indicatori sarà effettuata in stretta sinergia con l'implementazione del Sistema di monitoraggio regionale sulla base dei dati che saranno forniti dai soggetti beneficiari.

Azioni	Indicatori di realizzazione	Unità di misura	Target intermedio (2018)	Target finale (2023)
1.5.1 Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali	25 Numero di ricercatori che operano in infrastrutture di ricerca migliorate (C.I.)	Equivalente tempo pieno	45	150
	26 Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca	Numero	100	375
1.1.2 Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese	1 Numero di imprese che ricevono un sostegno (C.I.)	Numero	100	367
	2 Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Numero	120	367
	3 Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni (C.I.)	Numero	50	180
1.1.4 - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie	1 Numero di imprese che ricevono un sostegno (C.I.)	Numero	30	100

Azioni	Indicatori di realizzazione	Unità di misura	Target intermedio (2018)	Target Finale (2023)
sostenibili, di nuovi prodotti e servizi	24 Numero di nuovi ricercatori nelle entità sostenute (C.I.)	Numero	70	250
1.1.5 Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala	1 Numero di imprese che ricevono un sostegno (C.I.)	Numero	30	122
	2 Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Numero	30	122
	28 Numero di imprese sostenute per introdurre nuovi prodotti che costituiscono una novità per il mercato (C.I.)	Numero	12	50
1.2.1 Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali e di specializzazione tecnologica e ad altri progetti finanziati con altri programmi europei per la ricerca e l'innovazione (es. Horizon)	1 Numero di imprese che ricevono un sostegno (C.I.)	Numero	5	20
	26 Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca	Numero	26	98
1.2.2 Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3	1 Numero di imprese che ricevono un sostegno (C.I.)	Numero	22	80
	2 Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Numero	22	
	27 Investimenti privati combinati con il sostegno pubblico	euro	6800000	24.000.000
1.3.1 Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso il sostegno ad azioni di Precommercial Public Procurement e di Procurement dell'innovazione	1 Numero di imprese che ricevono un sostegno (C.I.)	numero	10	41
	Progetti di qualificazione della domanda di innovazione della PA nei settori della S3	numero	4	16
1.3.2 Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l'utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living Labs	Progetti di soluzione a problemi di rilevanza sociale (N.)	numero	5	17
1.3.3 Interventi a supporto delle imprese operanti nel settore dei servizi ad alta intensità di conoscenza e ad alto valore aggiunto	1 Numero di imprese che ricevono un sostegno (C.I.)	numero	10	40
	2 Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	numero	12	40
	3 Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni (C.I.)	Numero	5	20

Azioni	Indicatori di realizzazione	Unità di misura	Target intermedio (2018)	Target finale (2023)
	28 Numero di imprese sostenute per introdurre nuovi prodotti che costituiscono una novità per il mercato (C.I.)	numero	5	20
1.4.1 Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca in ambiti in linea con le Strategie di specializzazione intelligente	1 Numero di imprese che ricevono un sostegno (C.I.)	numero	45	163
	5 Numero di nuove imprese che ricevono un sostegno (C.I.)	numero	45	163

### 3. Quadro dei costi e delle fonti finanziarie

#### 3.1 Risorse programmabili

Le risorse del POR Calabria 2014/2020 programmabili attraverso il Progetto Strategico sono per il triennio 2016-2018, al netto delle risorse assegnate alla riserva di efficacia di cui all'art. 20 del Reg. (UE) n. 1303/2013, pari a M€ 84,5, comprensive delle risorse già allocate sulle procedure avviate.

Per la realizzazione dei servizi di cui al § 3.3, i valori indicati rappresentano il livello massimo previsto per l'attuazione delle varie azioni


Alle predette risorse, oltre alla dotazione riferita alla riserva di efficacia, potranno aggiungersi le risorse del Programma di Azione e Coesione complementare alla Programmazione europea 2014-2020 (ex Delibera CIPE n. 10/2015), a seguito della formalizzazione del piano finanziario da parte della Giunta Regionale, e le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione programmate attraverso il Patto per la Calabria di cui alla DGR n. 160 del 13.05.2016.



3.2 Piano finanziario triennio 2016-2018

Azioni OT 1	Disponibilità
1.5.1 Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali	15.623.251
1.1.2 Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese	7.379.503
1.1.4 - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi	12.299.172
1.1.5 Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala	4.919.669
1.2.1 Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali e di specializzazione tecnologica e ad altri progetti finanziati con altri programmi europei per la ricerca e l'innovazione (es. Horizon)	1.967.868
1.2.2 Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3	17.710.808
1.3.1 Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso il sostegno ad azioni di Precommercial Public Procurement e di Procurement dell'innovazione	3.279.779
1.3.2 Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l'utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living Labs	1.721.884
1.3.3 Interventi a supporto delle imprese operanti nel settore dei servizi ad alta intensità di conoscenza e ad alto valore aggiunto	3.197.785
1.4.1 Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca in ambiti in linea con le Strategie di specializzazione intelligente	16.398.897
<b>Totale risorse Asse I</b>	<b>84.498.616</b>





### 3-3 Piano finanziario per Operazione

Azioni POR	Operazioni Progetto Strategico	Risorse Assel		Risorse Assistenza tecnica, Asse = 4
		Totale	Servizi	
1.5.1 Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali	1. 1.5.1.a Interventi di realizzazione, potenziamento e valorizzazione delle infrastrutture di ricerca regionali	15.623.251		225.000,00
1.1.2 Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese	2. 1.1.2.a Erogazione di servizi di innovazione "di primo livello" alle imprese 3. 1.1.2.b Incentivi per l'acquisizione di servizi per l'innovazione	7.379.503	500.000,00	200.000,00
1.1.4 - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi	4. 1.1.4.a Finanziamento di attività collaborative di R&S	12.299.172		393.750,00
1.1.5 Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala	5. 1.1.5.a Servizi integrati a supporto della valorizzazione della ricerca pubblica 6. 1.1.5.b Incentivi a sostegno dei processi di industrializzazione dei risultati della ricerca	4.919.669	753.686,25	
1.2.1 Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali e di specializzazione tecnologica e ad altri progetti finanziati con altri programmi europei per la ricerca e l'innovazione (es. Horizon)	7. 1.2.1.a Incentivi a supporto della partecipazione a programmi europei per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione 8. 1.2.1.b Servizi a sostegno della partecipazione di imprese e centri di ricerca a reti e cluster nazionali ed europei	1.967.868	633.096,63	60.000,00
1.2.2 Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3	9. 1.2.2.a Incentivazione dei progetti di ricerca e sviluppo	17.710.808		500.000,00

IL DIRIGENTE GENERALE  
Dot. Paolo PRATICO



Azioni POR	Operazioni/Progetto Strategico	Risorse Asse I		Risorse Assistenza tecnica Asse I & 4
		Totale	Servizi	
1.3.1 Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso il sostegno ad azioni di Precommercial Public Procurement e di Procurement dell'innovazione	10.1.3.1.a Azioni a supporto della qualificazione della domanda di innovazione della PA	3-279.779	195.958,50	
	11.1.3.1.b Sostegno alle azioni di Precommercial Public Procurement			93.750,00
1.3.2 Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l'utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living Labs	12.1.3.2.a Supporto all'avvio dei living lab	1.721.884	150.737,50	
	13.1.3.2.b Incentivi per la realizzazione dei progetti di prototipazione e sperimentazione dei nuovi prodotti/servizi rispondenti a fabbisogni di rilevanza sociale			40.000,00
1.3.3 Interventi a supporto delle imprese operanti nel settore dei servizi ad alta intensità di conoscenza e ad alto valore aggiunto	14.1.3.3.a Incentivi per le imprese operanti nel settore dei servizi ad alta intensità di conoscenza e ad alto valore aggiunto	3-197.785		100.000,00
	15.1.4.1.a Promozione di modelli e strumenti di intervento per facilitare la creazione di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico (start cup)		244.000	
1.4.1 Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca in ambiti in linea con le Strategie di specializzazione intelligente	16.1.4.1.b Azioni di scouting e assistenza per la definizione di progetti imprenditoriali innovativi (talent lab)	16.398.897	1.050.000,00	
	17.1.4.1.c Incentivi per la creazione di start up innovative e spin off			
Totale risorse	18.1.4.1.d Servizi di incubazione a supporto delle start up innovative e spin off	84.498.616	107.863,50	
			€ 3.635.342,38	1.737.500,00





## Definizione dei costi semplificati per le attività di rendicontazione:

Allo scopo di assicurare la semplificazione e l'efficace attuazione degli interventi, saranno attuate modalità di riconoscimento del sostegno pubblico attraverso la forma di somme forfettarie o standard di costi unitari, ai sensi dell'art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, da definire secondo una delle seguenti modalità:

- a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato: i) su dati statistici o altre informazioni oggettive; ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari; o iii) sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;
- b) conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari;
- c) conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;
- d) tassi previsti dal regolamento (UE) n. 1303/2013 o dalle norme specifiche di ciascun fondo;
- e) metodi specifici per determinare gli importi stabiliti conformemente alle norme specifiche di un fondo.

Tali forme di quantificazione dei costi saranno applicate sia alle spese indirette che ai costi per le attività di ricerca, ove applicabili.

## Costituzione albo di esperti valutatori:

Per garantire la qualità e l'efficacia dell'implementazione delle operazioni, in coerenza con i risultati attesi degli obiettivi specifici dell'Asse I del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 e con i contenuti della S3, occorre definire uno specifico albo di esperti a supporto delle fasi di selezione, valutazione e verifica delle proposte progettuali presentate a valere sulle specifiche procedure di evidenza e degli interventi realizzati, prevedendo che a tali esperti possano anche essere assegnati gli incarichi per le necessarie verifiche tecnico scientifiche ex post di conformità, efficacia e raggiungimento degli obiettivi delle operazioni finanziate. In alternativa, si potrà fare riferimento ad albi di esperti di altri soggetti pubblici nazionali o comunitari. Le risorse per la remunerazione degli esperti graveranno sull'OT 14.

## Sistema informativo:

Si rende inoltre necessaria l'implementazione di una piattaforma telematica unica integrata per la presentazione delle domande di agevolazione e di accesso ai servizi, nell'ambito di quanto previsto dalle diverse Azioni del Progetto Integrato, che consenta pertanto di informatizzare ed uniformare le procedure di approvazione degli avvisi e di selezione ed individuazione dei beneficiari.

Tale piattaforma dovrà essere inoltre appositamente predisposta con adeguate funzionalità che consentano ai soggetti beneficiari individuati di trasmettere per via telematica i dati e i documenti relativi alla rendicontazione degli interventi realizzati, integrando la stessa con i sistemi informativi regionali finalizzati alla gestione ed al monitoraggio dei programmi e dei progetti.

#### 4. Precondizioni per garantire l'efficacia degli interventi

Il regolamento (UE) n. 1303/2013, all'articolo 19, stabilisce che gli Stati membri nell'elaborazione e nella realizzazione dei programmi operativi nazionali e regionali assicurino il soddisfacimento delle condizionalità ex ante previste nelle rispettive norme specifiche di ciascun fondo nonché delle condizionalità ex-ante generali.

Il mancato completamento delle azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante costituisce un motivo per la sospensione dei pagamenti intermedi da parte della Commissione a favore delle priorità interessate del programma.

Relativamente all'Asse I del POR Calabria FSE-FESR 2014-2020, cui il Progetto strategico si riferisce, la condizionalità tematica ex ante da soddisfare è la seguente:

“Esistenza di una strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale in linea con il programma di riforma nazionale, che esercita un effetto leva sulla spesa privata in ricerca e innovazione ed è conforme alle caratteristiche di sistemi efficaci di R&I ai livelli nazionale e regionale.”

Ai fini dell'attuazione dell'Asse I del POR Calabria, nonché del progetto strategico, pertanto, è necessario che la Regione si doti di una strategia di specializzazione intelligente (S3).

La S3 regionale è stata approvata dalla Commissione Europea, per cui la condizionalità risulta soddisfatta.

Oltre a costituire una precondizione per la corretta realizzazione dell'Asse I, la S3 rappresenta il quadro strategico di riferimento, sulla base delle analisi e delle traiettorie tecnologiche in essa contenute, per assicurare l'efficace individuazione e implementazione degli interventi e delle operazioni a sostegno della promozione della ricerca e dell'innovazione.

In tale direzione, gli interventi del Progetto strategico saranno attuati in stretta coerenza con le aree di innovazione e le traiettorie tecnologiche individuate nella S3.

Altro aspetto che condiziona l'attuazione del progetto riguarda la realizzazione della valutazione ex ante degli strumenti finanziari. Difatti, ai fini dell'attuazione degli interventi dell'Asse I del PO che prevedono strumenti finanziari, è necessario che venga effettuata la Valutazione ex Ante degli Strumenti Finanziari, ai sensi dell'articolo 37 (2) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ("Regolamento Disposizioni Comuni").

Con DDS 6606 del 10.06.2016, l'Amministrazione ha avviato la procedura di selezione di un soggetto specializzato per la realizzazione della valutazione ex Ante degli Strumenti Finanziari. In considerazione di ciò, gli interventi che prevedono l'adozione di strumenti finanziari saranno definiti sulla base degli esiti della valutazione ex ante di cui sopra.

Sul piano operativo, le precondizioni poste a base del presente Piano d'Azione sono le seguenti:

## Risorse Umane:

Precondizione determinante l'efficienza e l'efficacia nell'attuazione delle procedure da parte dell'Amministrazione è la qualificazione del personale che sarà impiegato nelle attività di erogazione dei servizi e nell'Assistenza Tecnica per come descritti nei paragrafi precedenti:

In generale, il personale dovrà possedere specifici titoli universitari e post universitari nelle materie oggetto di intervento nonché una ampia e documentata esperienza professionale accanto alla specifica conoscenza della normativa nazionale e comunitaria inerente gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica e dei meccanismi di funzionamento dei diversi strumenti di agevolazione previsti dal programma.

In particolare, le aree di specifica competenza che dovranno essere coperte sono le seguenti:

- Infrastrutture di Ricerca
- Audit tecnologico
- Programmi diretti europei per la Ricerca e l'Innovazione
- Incentivazione dei Progetti di Ricerca e Sviluppo
- Procurement dell'Innovazione e Precommercial Public Procurement
- Processi di creazione e consolidamento di Nuove Imprese Innovative
- Open Innovation
- Partenariati pubblico-privati per il Trasferimento Tecnologico (Poli, Distretti, Cluster, Kic)
- Proprietà intellettuale



Le Risorse Umane da impegnare per l'attuazione del programma sono stimate in numero di 30 con impegno full time.

### Definizione modalità di rendicontazione dei costi:

Il Soggetto Gestore dovrà individuare le modalità di rendicontazione dei propri costi, conformemente alla normativa comunitaria di riferimento, e le stesse dovranno essere approvate dal Dipartimento competente e validate dall'Autorità di Gestione del Por Calabria FESR FSE 2014-2020.

## 5. Modalità di attuazione

### 5.1 Strutture regionali responsabili

La struttura regionale responsabile per l'attuazione del Progetto è il Dipartimento Presidenza: Direzione generale, Settore Ricerca, Responsabili Azioni Asse I.

Al Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria è demandato il coordinamento generale del Progetto Strategico. A tal uopo, istituisce un Comitato di coordinamento, composto dai referenti dei Dipartimenti competenti, dei soggetti attuatori e, ove ritenuto opportuno, dai rappresentanti di istituzioni nazionali e comunitarie competenti in materia, con il compito di:

- svolgere funzioni di indirizzo, sorveglianza e impulso per la realizzazione del Progetto Strategico e delle relative attività progettuali, anche al fine di garantire un adeguato livello di complementarità e integrazione rispetto agli altri interventi per la promozione dell'innovazione previsti dalla programmazione 2014-2020 a livello regionale e nazionale;
- assicurare le funzioni di collegamento con le altre strutture pubbliche regionali e nazionale e le Parti sociali coinvolte;
- definire periodicamente momenti di confronto, monitoraggio e verifica sull'attuazione degli interventi;
- proporre soluzioni tecniche atte a migliorare l'efficacia implementativa degli interventi.

## 5.2 Soggetto attuatore

Come previsto dalla DGR n. 249/2016, in coerenza con quanto contenuto nel POR Calabria FESR-FSE 2014-2020, paragrafo 2.A.6.2 "Principi guida per la selezione delle operazioni", l'Amministrazione individua la società Fincalabra SPA, in qualità di organismo in house della Regione Calabria, quale soggetto cui affidare la realizzazione degli interventi del Progetto Strategico, in continuità con le attività svolte per la realizzazione del PISR CalabriaInnova, finanziato a valere sulle Linee di intervento 1.1.2.1, 1.1.3.1 e 1.1.4.1 del POR Calabria FESR 2007-2013.

Ai sensi dell'art.192 del nuovo Codice dei contratti pubblici l'affidamento in house è giustificato in base alle competenza ed esperienza maturate dalla società Fincalabra nel campo della gestione degli incentivi alle imprese e dei servizi nel settore della ricerca e dello sviluppo competitivo per le imprese, tali da garantire la qualità, efficienza ed economicità delle attività affidate. Il ricorso a Fincalabra risponde al criterio dell'ottimale impiego delle risorse pubbliche in quanto la società costituisce un'articolazione dell'amministrazione regionale che opera in stretto raccordo con la stessa e pertanto è possibile modulare il servizio oggetto di affidamento sulla base dei fabbisogni effettivi che in fase di indizione degli avvisi pubblici per la concessione di incentivi alle imprese o erogazione di servizi alle stesse può essere solo stimato. L'offerta del soggetto in house è congrua in quanto il metodo di remunerazione è costituito dall'applicazione alle risorse umane del contratto collettivo di lavoro applicabile e dal riconoscimento di altri costi direttamente imputabili alle attività affidate nonché dei costi indiretti calcolati pro quota.

Allo scopo di assicurare l'efficace ed efficiente attuazione delle attività, Fincalabra SpA garantisce l'adozione di una struttura organizzativa articolata e adeguata all'esecuzione delle diversificate attività, facendo riferimento a competenze qualificate interne e/o esterne.

In particolare, il modello gestionale è basato sull'attivazione di specifici team/unità operative, "trasversali" o "dedicati", che operano in un'ottica di forte integrazione. Ciascun team è composto da un PM e da un gruppo di broker/esperti (unità operativa)

I team "trasversali" sono i seguenti:

- team di Direzione di Progetto, costituito dal project manager, con funzione di coordinamento e indirizzo gestionale, tecnico e amministrativo, da personale amministrativo e addetti di



segreteria, con funzioni di supporto tecnico e amministrativo ai diversi team, e dalle unità operative "Sistemi di Incentivazione e Strumenti finanziari" e "Monitoraggio, Controllo, Rendicontazione e Sistemi Informativi";

- team "Comunicazione", costituito da un PM e da un'unità operativa. Il Team "Comunicazione" si occupa della implementazione delle attività di comunicazione afferenti al Progetto.

Le azioni di informazione e comunicazione finalizzate alla divulgazione del Progetto Strategico devono essere realizzate in coerenza con quanto stabilito nella Strategia di Comunicazione del POR FESR-FSE Calabria 2014-2020 e rappresentano una declinazione tematica degli obiettivi, dei messaggi, e dell'identità visiva del POR. Il processo di elaborazione e produzione di tutti gli strumenti di comunicazione è coordinato del Responsabile della Comunicazione del POR.

I team "dedicati" hanno il compito di seguire direttamente la gestione di specifiche operazioni e/o attività e sono i seguenti

- "Servizi alle Imprese", rivolto allo svolgimento delle attività di supporto alle imprese e alle PMI regionali per l'adozione di innovazioni tecnologiche;
- "Brevetti", operante a supporto delle attività di informazione brevettuale e documentale;
- "Valorizzazione della Ricerca", dedicato allo svolgimento delle attività a supporto della promozione e della creazione di iniziative imprenditoriali di Spin Off da Università e Centri di Ricerca;
- "Nuova impresa", dedicato allo svolgimento delle attività a supporto della creazione di micro-imprese innovative;

La struttura organizzativa potrà operare presso la sede dell'hub della Rete Regionale per l'Innovazione, nei locali appositamente allestiti a Lamezia Terme, Area Industriale "Benedetto XVI" (ex SIR), Comparto 15, Padiglione F3, ovvero presso altre sedi individuate di concerto con l'Amministrazione regionale.

## 5-2 Attività di monitoraggio

Allo scopo di verificare l'avanzamento del Progetto Strategico CalabriaInnova verrà implementato un sistema di monitoraggio delle operazioni. L'attività di monitoraggio è altresì finalizzata a fornire le informazioni – procedurali, finanziarie e operative – necessarie alla supervisione e alla valutazione dell'iniziativa.

Il monitoraggio in coerenza con la regolamentazione comunitaria di riferimento e in linea con il sistema di monitoraggio della programmazione 2014-2020 della Regione Calabria si basa sulla raccolta di informazioni relative agli indicatori (output e realizzazioni) correlati a Obiettivi e Risultati del Progetto e verifica l'andamento delle Attività.

In particolare, il sistema degli indicatori del Progetto sarà costruito a partire dal data set relativo agli obiettivi specifici e alle azioni di riferimento del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020.

Infatti, il monitoraggio del POR si basa su:

- indicatori di risultato collegati agli obiettivi specifici e corredati da un valore di partenza e un valore di arrivo selezionati sulla base dell'art. 96 del Reg. UE n. 1303/2013, dell'art. 6 del Reg. UE 1301/2013 nonché delle indicazioni contenute nelle altre linee-guida elaborate dalla Commissione europea;
- indicatori di output (comuni e specifici) collegati ai risultati che si intendono conseguire (Art. 96 Reg. 1303/2013), per come descritti nel documento "The Programming Period 2014-2020, Guidance Document On Monitoring And Evaluation" della Commissione europea;
- *Performance Framework*, contenente – di norma – **Indicatori di output** e un indicatore finanziario e i relativi target intermedi (al 2018) e finali (al 2023) (art. 5 del Regolamento 215/2014).

Agli indicatori di risultato e di output del PO riferiti alle priorità di investimento, agli obiettivi specifici e alle azioni da attivare con il Progetto, saranno aggiunti quelli identificati (assieme ai relativi valori target) nelle proposte progettuali al fine di misurare efficacemente l'avanzamento quantitativo e qualitativo degli interventi.

Il monitoraggio accompagna il Progetto per tutta la fase di realizzazione, rivestendo una fase primaria poiché:

- fornisce le informazioni necessarie per il controllo periodico e sistematico del Progetto, così da garantire tempestivamente, se necessario, opportuni interventi correttivi;
- costituisce la fonte di informazione principale per la valutazione in itinere e finale del Progetto.

Il Monitoraggio comporta lo svolgimento di due azioni principali:

1. raccolta e analisi delle informazioni;
2. predisposizione del report di monitoraggio.

La raccolta delle informazioni è un processo continuo che avviene contestualmente all'avvio dell'iniziativa e procede con l'avanzamento dell'intervento accumulando in maniera progressiva le informazioni necessarie.

Gli strumenti individuati per la raccolta, l'elaborazione e la presentazione dei dati di monitoraggio sono:

1. Data base di Monitoraggio (DBM), contenente le attività, gli indicatori e gli output;
2. Scheda di Monitoraggio (SDM), predisposta con cadenza trimestrale.
3. Report di Monitoraggio (RDM), realizzato trimestralmente, nel quale sono raccolte le informazioni di monitoraggio, opportunamente verificate e analizzate.

Il soggetto Gestore garantisce altresì una puntuale attività di valutazione dell'impatto della spesa pubblica in materia di ricerca e innovazione in Calabria.

### 5.3 Attività di valutazione

L'attività di valutazione per la tipologia di Progetto verrà effettuata sia in itinere che a conclusione. La valutazione in itinere si effettuerà all'incirca a metà dello svolgimento del progetto, mentre

quella finale ad ultimazione dello stesso.

I dati necessari per alimentare il processo di valutazione provengono:

- dalle attività di monitoraggio;
- dalla realizzazione di indagini mirate;
- dall'uso integrato delle fonti amministrative e di quelle statistiche esistenti a livello comunale (dati sui flussi turistici, ecc.).

La raccolta e l'analisi delle informazioni confluiranno in specifici report intermedio e finale. Tali report consentiranno di analizzare eventuali scostamenti del percorso di Progetto e di verificare il grado di conseguimento degli obiettivi per definire, sia le modalità di valorizzazione dei punti di forza che le azioni di miglioramento per il superamento delle criticità.

Il processo di valutazione prevede la realizzazione delle seguenti macro-attività:

- Redazione Piano operativo di valutazione;
- Realizzazione indagine statistiche e amministrative;
- Redazione rapporti di valutazione (intermedio e finale).

Principali destinatari dei risultati delle attività di valutazione sono il Soggetto Attuatore e l'Amministrazione regionale, che dall'analisi della documentazione prodotta potranno mettere in atto i correttivi necessari a conseguire gli obiettivi di efficacia e di efficienza dell'intervento ed avere una base informativa per una eventuale riprogettazione e valorizzazione delle buone prassi emerse per l'attuazione di iniziative future.

Inoltre, attraverso le azioni di valutazione, si punterà a comprendere e comunicare a tutti gli stakeholders (interni ed esterni) i risultati effettivamente raggiunti dal Progetto. Ciò anche al fine di garantire la trasparenza amministrativa, gestionale e istituzionale dell'azione pubblica.

L'attività di valutazione verrà realizzata in stretto raccordo con i soggetti responsabili del Piano di valutazione del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 e della S3.

La valutazione del Progetto, per il triennio di riferimento, sarà conclusa entro gennaio 2019.



## 6. Cronoprogramma

La tempistica di massima riferita al primo triennio di attuazione del Progetto è la seguente.

Azioni - Asse I del POR Calabria FESR FSE 2014-2020																		
1. 1.5.1.a Interventi di realizzazione, potenziamento e valorizzazione delle infrastrutture di ricerca regionali						X												X
2. 1.1.2.a Erogazione di servizi di innovazione "di primo livello" alle imprese	X				X													X
3. 1.1.2.b Incentivi per l'acquisizione di servizi per l'innovazione	X				X													X
4. 1.1.4.a Finanziamento di attività collaborative di R&S					X													X
5. 1.1.5.a Servizi integrati a supporto della valorizzazione della ricerca pubblica						X												X
6. 1.1.5.b Incentivi a sostegno dei processi di industrializzazione dei risultati della ricerca																		X
7. 1.2.1.a Incentivi a supporto della partecipazione a programmi europei per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione	X									X								X
8. 1.2.1.b Servizi a sostegno della partecipazione di imprese e centri di ricerca a reti e cluster nazionali ed europei										X								X
9. 1.2.2.a Incentivazione dei progetti di ricerca e sviluppo	X																	X
10.1.3.1.a Azioni a supporto della qualificazione della domanda di innovazione della PA																		X
11.1.3.1.b Sostegno alle azioni di Precommercial Public Procurement																		X



12.1.3.2.a	Supporto all'avvio dei living lab					X	X	X	X	X	X	X	X
13.1.3.2.b	Incentivi per la realizzazione dei progetti di prototipazione e sperimentazione dei nuovi prodotti/servizi rispondenti a fabbisogni di rilevanza sociale							X	X	X	X	X	X
14.1.3.3.a	Incentivi per le imprese operanti nel settore dei servizi ad alta intensità di conoscenza e ad alto valore aggiunto									X	X	X	X
15.1.4.1.a	Promozione di modelli e strumenti di intervento per facilitare la creazione di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico (start cup)	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X
16.1.4.1.b	Azioni di scouting e assistenza per la definizione di progetti imprenditoriali innovativi (talent lab)				X	X	X	X	X	X	X	X	X
17.1.4.1.c	Incentivi per la creazione di start up innovative e spin off					X	X	X	X	X	X	X	X
18.1.4.1.d	Servizi di incubazione a supporto delle start up innovative e spin off										X	X	X

IL DIRIGENTE GENERALE  
 Dott. Paolo BRATICO'





UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

## REGIONE CALABRIA

### PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020

#### FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE FONDO SOCIALE EUROPEO

#### PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE 2014-2020

#### Progetto Strategico Regionale

#### “CalabriaCompetitiva – Interventi per lo sviluppo del sistema produttivo calabrese e la promozione di nuova imprenditorialità”

#### Linee di indirizzo

luglio 2016

## Indice

Premessa .....	3
1. Il quadro programmatico e strategico .....	3
2. Coerenza con il POR Calabria 2014-2020.....	7
2.1 Assi, Obiettivi e Azioni.....	7
2.2 Risultati Attesi del PO .....	9
3. Modalità di attuazione.....	11
3.1 Piano di azione del Progetto .....	11
3.2 Fasi e tempi.....	12
4. Risorse programmabili .....	13
5. Strutture responsabili .....	14

## Premessa

Il documento sintetizza le finalità, i contenuti e le modalità attuative per la realizzazione del Progetto Strategico "CalabriaCompetitiva – Interventi per lo sviluppo del sistema produttivo calabrese e la promozione di nuova imprenditorialità", che si pone l'obiettivo di introdurre rilevanti innovazioni di metodo nell'attuazione degli interventi a sostegno della competitività delle imprese.

In particolare, il progetto ha prioritariamente lo scopo di attuare gli interventi dell'Asse III "l'Asse III "Competitività e attrattività del sistema produttivo" (OT 3 FESR) del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020, mettendo in campo misure che, in discontinuità con il passato, consentano di:

- razionalizzare il sistema degli aiuti, evitando sovrapposizioni e ridondanze che creino fenomeni di spiazzamento per le imprese; adeguando la tempistica e le procedure alle esigenze delle imprese (rispetto, riduzione e certezza dei tempi e delle regole, introduzione di procedure informatizzate);
- semplificare e rendere coerente la complessità procedurale dell'intervento pubblico, in relazione alla tipologia e alla dimensione dell'investimento;
- differenziare/segmentare gli strumenti di intervento per tipologia di investimento, per filiera produttiva, per dimensione di impresa, per far fronte ai diversi fabbisogni del sistema imprenditoriale;
- prevedere un mix di misure "generaliste", rivolte alle singole imprese, e "selettive", finalizzate a promuovere prioritariamente il potenziamento e/o la creazione di poli, reti e cluster di imprese operanti nei settori strategici regionali;
- promuovere un sistema integrato di aiuti in c/capitale e in c/interesse e la graduale diffusione di strumenti finanziari più evoluti (aiuti al capitale di rischio e sotto forma di garanzia) soprattutto a favore di imprese con presunto elevato potenziale di crescita nelle fasi iniziali del loro sviluppo, che non hanno sufficiente accesso ai mercati di capitali;
- selezionare prioritariamente le imprese che perseguono gli obiettivi regionali per la competitività e Innovazione: impulso allo sviluppo dei settori S3; acquisizione di personale qualificato/impiego di ricercatori; rafforzamento dei processi di internazionalizzazione; promozione di reti tra imprese e lo sviluppo delle start-up innovative; coinvolgimento di università e centri di ricerca;
- avviare un sistema di monitoraggio e valutazione strutturato del sistema degli incentivi.

Il progetto si inserisce nel quadro degli interventi avviati dall'Amministrazione regionale finalizzati allo sviluppo del sistema imprenditoriale regionale, in stretta coerenza con i programmi operativi avviati a livello nazionale.

### 1. Il quadro programmatico e strategico

Il sistema produttivo calabrese, come è noto, è caratterizzato da bassi tassi di sviluppo e da un contenuto livello di produttività, ascrivibile prevalentemente alla sotto dotazione del capitale aziendale, alla modesta dimensione delle imprese e al basso livello di innovazione. La situazione di fragilità e scarsa produttività del sistema economico calabrese è determinata anche dalla sua

sfavorevole articolazione settoriale. In Calabria, il valore aggiunto dell'industria manifatturiera — peraltro incentrata su attività produttive tradizionali, sensibili alla concorrenza internazionale soprattutto da parte dei paesi asiatici di nuova industrializzazione e orientate prevalentemente alla domanda locale — rappresenta il 7,7% del totale (nel 2013), a livello nazionale è il 18%. Per contro, i servizi contano complessivamente per l'81,7% del valore aggiunto (anno 2013) a fronte del 74,4% dell'Italia. Specificamente, il valore aggiunto dei servizi pubblici è pari al 32,7% del totale contro il 21,2% nella media italiana. Il sistema economico calabrese continua dunque ad essere caratterizzato da una sfavorevole specializzazione terziaria e da un peso eccessivo, rispetto all'efficienza ed alla produttività del sistema, dei servizi pubblici.

Per quanto riguarda il mercato del credito, la Calabria ha il più basso livello di impiego bancario nel panorama nazionale (27,5%), largamente inferiore al valore medio italiano (61,9%) e inferiore anche alla media dell'aggregato delle regioni Convergenza (38,6%), anche se c'è stato un leggero aumento (+4%) rispetto al 2007. A questo si accompagna un elevato rischio dei finanziamenti: se si osserva il dato relativo alla percentuale di decadimento dei finanziamenti per cassa si nota che nel 2013 il decadimento avviene per il 5,7% dei casi a fronte di un dato nazionale pari a 4,1%. Il sistema economico calabrese è infine caratterizzato strutturalmente da una bassa apertura verso l'esterno, sintetizzata da una esigua capacità di esportare.

Nel 2013 le esportazioni complessive registrate dalle imprese in Calabria sono state pari allo 0,1%, il valore più basso delle regioni italiane. Mentre a livello nazionale il peso dell'industria manifatturiera nelle esportazioni nel 2013 è pari al 31,1%, in Calabria è solo l'1,4% e registra una diminuzione rispetto al 2011 (1,6%). Le esportazioni di beni costituiscono nel 2012 solo lo 0,1% del flusso complessivo dell'export italiano e lo 0,8% di quello del Mezzogiorno. L'indicatore relativo alla capacità di esportare in settori a domanda mondiale dinamica subisce un decremento a partire dal 2010 (26,4%) che continua sino al 2012 (19,7%) per poi ripartire e arrivare nel 2014 al valore di 25,7%, in linea con l'andamento nazionale (passato dal 30,3% del 2010 al 30,1% nel 2014 e delle regioni meno sviluppate passate dal 32,5% al 31,1%).

L'analisi del tasso netto di turn over tra il 2011 e il 2012, misurato come differenza tra il tasso di natalità e di mortalità delle imprese è pari a -1,3% (-1,0% il dato nazionale); questo mette in evidenza una sostanziale continuità dei saldi negativi calabresi, in taluni casi più accentuati rispetto sia al valore medio nazionale che a quello delle regioni meno sviluppate. Nel 2012 il tasso di natalità delle imprese in Calabria è stato dell'8%, superiore anche al dato nazionale (7%).

La tabella SWOT che segue sintetizza la situazione dei settori suddetti in Calabria.

#### Analisi SWOT del Settore Competitività

Punti di forza	Punti di debolezza
<ul style="list-style-type: none"> <li>Disponibilità di capitale umano qualificato, testimoniato dalla buona presenza di laureati in materie tecnico-scientifiche presso le Università calabresi, su cui basare la promozione di specializzazioni innovative e la creazione di attività ad alta intensità di conoscenza</li> <li>Presenza di diverse produzioni tipiche di qualità e di prodotti agroalimentari con specificità territoriale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grave insufficienza della capacità di innovazione del sistema regionale delle imprese</li> <li>Difficoltà di accesso al credito per le PMI</li> <li>Scarsa apertura verso l'estero del sistema produttivo regionale</li> <li>Gravi carenze di infrastrutture e servizi (tecnologie di informazione e comunicazione, energia, ambiente,</li> </ul>



Opportunità	Minacce
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esistenza di ambiti di attività economiche promettenti per l'adozione della RIS3 (agroalimentare, industria culturale e creativa, bioedilizia, informazione e comunicazione, logistica, ambiente, scienze della vita).</li> <li>• Crescita della domanda nazionale ed internazionale per prodotti agroalimentari di qualità legati all'identità territoriale.</li> <li>• Maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale dei prodotti e dei processi produttivi nonché alla responsabilità sociale delle imprese.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Delocalizzazione delle produzioni e riduzione del turnover imprenditoriale in assenza di sistemi di incentivazione alla creazione e alla crescita e all'internazionalizzazione di micro e PMI anche ad alto contenuto innovativo.</li> </ul>

In questo difficile quadro, il campo delle politiche la competitività costituirà uno degli elementi caratterizzanti della nuova programmazione.

Per quanto riguarda la competitività, le politiche del POR Calabria si concentrano su tre priorità, a cui sarà data un'attuazione integrata nell'ambito dell'Obiettivo Tematico n. 3 "Promuovere la competitività delle PMI, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP)". La prima priorità riguarda la nascita o il consolidamento di tutte le tipologie di aggregazioni di imprese (filiera, reti, distretti, ecc.) in grado di aumentare il tasso di relazionalità delle imprese regionali; la relazionalità che viene identificata quale risorsa competitiva strategica. La seconda priorità si riferisce alla nascita e al consolidamento di imprese competitive. La Regione sosterrà interventi e azioni di supporto per agevolare la nascita di nuove imprese, spingere la crescita dimensionale e il consolidamento strutturale economico e patrimoniale delle PMI, favorire il passaggio economico generazionale, sostenere le imprese che tradizionalmente rappresentano i marchi caratterizzanti la specificità calabrese, nonché quelle che potenzialmente potrebbero diventarlo, e sviluppare l'imprenditoria sociale nel settore dei servizi alla persona. La terza priorità è imperniata sull'apertura del sistema produttivo regionale. Essa viene implementata anche attraverso misure specifiche finalizzate al sostegno delle imprese sui mercati internazionali e alla valorizzazione del made in Calabria.

Sul piano dell'attuazione degli strumenti di incentivazione in Calabria nel periodo 2017-2013 sono emerse diverse criticità, sia dal punto di vista dell'efficienza che dell'efficacia.

In merito al primo aspetto, si evidenziano principalmente i seguenti punti:

- Adozione di strumenti complessi (gli strumenti attivati sono stati il pacchetto integrato di agevolazioni-PIA e il contratto di investimento – CI) senza un'adeguata capacità amministrativa, tecnica e organizzativa da parte dell'Amministrazione;
- per ciascun settore (industria, turismo, cultura, ambiente, inclusione sociale, ecc.) le procedure di selezione sono state gestite dai Dipartimenti regionali competenti; ogni Dipartimento ha adottato schemi di avvisi e modulistica differente; anche la gestione degli aiuti ha visto modalità diverse: es. anticipazione in alcuni casi al 30% in altri al 60%, diversa suddivisione quote di finanziamento da erogare, diversa documentazione tecnica e amministrativa richiesta alle imprese per analoghe tipologie di interventi);

- è mancata una programmazione nel lancio degli avvisi (ci sono stati periodi in cui vi è stata la contemporanea pubblicazione di più avvisi, soprattutto in fase di chiusura nel ciclo di programmazione, intervallati da pause di molti mesi/anni);
- si sono registrati pesanti ritardi nella gestione delle procedure di selezione, con tempi di risposta molto più estesi rispetto a quelli previsti all'interno degli stessi avvisi (1/2 anni solo per la pubblicazione delle graduatorie dalla chiusura degli avvisi; 4/6 mesi per la sottoscrizione delle convenzioni; 6/12 mesi per l'erogazione per una richiesta di erogazione per stato di avanzamento)

Sul versante dell'efficacia, gli strumenti di incentivazione hanno ottenuto impatti contenuti sul sistema delle imprese. Tra le principali ragioni si possono elencare le seguenti:

- gli strumenti adottati sono stati prevalentemente il PIA e il CI, che non si sono rilevati idonei a rispondere ai fabbisogni di investimento delle imprese regionali;
- vi è stata una scarsa integrazione tra strumenti regionali e nazionali, con sovrapposizioni e spiazamenti reciproci degli aiuti;
- gli incentivi alle imprese sono stati attuati in maniera del tutto scollegata rispetto agli altri interventi materiali e immateriali previsti dalla programmazione regionale unitaria. Esempari da questo punto di vista sono stati l'esperienza dei PISL, la gestione del PO FSE, l'attivazione degli strumenti di ingegneria finanziaria.

Per superare tali criticità e rendere efficace ed efficiente la gestione degli strumenti di incentivazione del periodo di programmazione 2014-2020 è necessario delineare approcci di intervento caratterizzati dalla semplificazione delle procedure, dalla differenziazione degli aiuti per i diversi target, dall'automatizzazione delle fasi di presentazione e gestione delle domande, dalla standardizzazione degli schemi di avvisi e della modulistica, da tempi certi di risposta, ecc.

Appare pertanto opportuno un nuovo modello di gestione del sistema degli incentivi che veda una diversa architettura organizzativa, il ricorso a sistemi informativi, l'adozione di specifici dispositivi normativi e regolamentari, la compartecipazione di soggetti specializzati (finanziaria regionale, intermediari finanziari, organismi in house, ecc.), il coinvolgimento strutturato del partenariato, ecc.

In tale direzione, il progetto punta a:

- razionalizzare il sistema degli aiuti, evitando sovrapposizioni e ridondanze che creino fenomeni di spiazzamento per le imprese; adeguando la tempistica e le procedure alle esigenze delle imprese (rispetto, riduzione e certezza dei tempi e delle regole, introduzione di procedure informatizzate);
- semplificare e rendere coerente la complessità procedurale dell'intervento pubblico, in relazione alla tipologia e alla dimensione dell'investimento.
- differenziare/segmentare gli strumenti di intervento per tipologia di investimento, per filiera produttiva, per dimensione di impresa, per far fronte ai diversi fabbisogni del sistema imprenditoriale;
- prevedere un mix di misure "generaliste", rivolte alle singole imprese, e "selettive", finalizzate a promuovere prioritariamente il potenziamento e/o la creazione di poli, reti e cluster di imprese operanti nei settori strategici regionali;
- promuovere un sistema integrato di aiuti in c/capitale e in c/interesse e la graduale diffusione di strumenti finanziari più evoluti (aiuti al capitale di rischio e sotto forma di

- garanzia) soprattutto a favore di imprese con presunto elevato potenziale di crescita nelle fasi iniziali del loro sviluppo, che non hanno sufficiente accesso ai mercati di capitali;
- selezionare prioritariamente le imprese che perseguono gli obiettivi regionali per la competitività e Innovazione: impulso allo sviluppo dei settori S3; acquisizione di personale qualificato/impiego di ricercatori; rafforzamento dei processi di internazionalizzazione; promozione di reti tra imprese e lo sviluppo delle start-up innovative; coinvolgimento di università e centri di ricerca;
- avviare un sistema di monitoraggio e valutazione strutturato del sistema degli incentivi.

Le innovazioni di metodo sopra richiamate intersecano un insieme di interventi previsti dal POR Calabria FESR-FSE 2014-2020, diretti a:

- migliorare il contesto di operatività delle imprese calabresi, garantendo un efficace sistema di servizi per le imprese, favorendo la qualificazione delle aree regionali per gli insediamenti produttivi, sostenendo la creazione e il rafforzamento di incubatori di imprese innovative, in stretta connessione con le iniziative avviate dalle Università e dai Centri di Ricerca pubblici regionali;
- attivare specifici interventi per l'apertura extraregionale della Calabria, con una attenzione prioritaria ai comparti "forti" dell'export regionale (ad esempio, agroindustria, artigianato tipico, metalmeccanico, ICT) e con l'attivazione di speciali strumenti finanziari a sostegno dei processi di internazionalizzazione nelle aree strategiche dello scenario mondiale, assieme al sostegno della penetrazione dei prodotti calabresi nei mercati internazionali;
- rafforzare i rapporti tra sistema produttivo e sistema finanziario e creditizio, attraverso l'attivazione di strumenti finanziari mirati all'accesso al credito e al potenziamento della struttura patrimoniale delle PMI.

## 2. Coerenza con il POR Calabria 2014-2020

### 2.1 Assi, Obiettivi e Azioni

Il progetto strategico è coerente con l'Asse III "Competitività e attrattività del sistema produttivo" (OT 3 FESR) e, in particolare, con i seguenti Obiettivi e Azioni del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020:

- Obiettivo specifico 3.5 Nascita e Consolidamento delle Micro, Piccole e Medie Imprese
  - o Azione 3.5.1 Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza
  - o Azione 3.5.2 Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di smart specialization, con particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica
- Obiettivo specifico 3.3 Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali
  - o Azione 3.3.1 Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al

mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente

- Azione 3.3.2 Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici
- Azione 3.3.3. Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra imprese (reti di imprese) per la costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni turistiche
- Azione 3.3.4 Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa
- Obiettivo specifico 3.4 Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi
  - Azione 3.4.2 Incentivi all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione delle PMI
- Obiettivo specifico 3.1 Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo
  - Azione 3.1.1 Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale
  - Azione 3.1.2 Aiuti agli investimenti per la riduzione degli impatti ambientali dei sistemi produttivi
  - Azione 3.1.3 Attrazione di investimenti in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale
- Obiettivo specifico 3.7 Diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale
  - Azione 3.7.1 Sostegno all'avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici
  - Azione 3.7.2 Fornitura di servizi di supporto ed accompagnamento alla nascita e consolidamento di imprese sociali [attraverso interventi di formazione, incubazione e azioni di networking collaborativo fra imprese, operatori del sociale e soggetti portatori di competenze
  - Azione 3.7.3 Messa a disposizione di spazi fisici per lo svolgimento di attività imprenditoriali di interesse sociale
- Obiettivo specifico 3.6 Miglioramento dell'accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in agricoltura
  - Azione 3.6.1 Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci
  - Azione 3.6.4 Contributo allo sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio per lo start-up d'impresa nelle fasi pre-seed, seed, e early stage

Per quanto riguarda le attività di assistenza tecnica, si potrà fare riferimento all'Asse 14 del POR, Azione 14.1.2.

## 2.2 Risultati Attesi del PO

Di seguito si riportano gli indicatori di risultato e di output e i relativi target riferiti alle azioni da attivare per la realizzazione del progetto strategico e a cui lo stesso dovrà fare riferimento ai fini di determinare il contributo al conseguimento dei target previsti dal POR.

OT	PI	OS/R A	Indicatore di risultato [definizione]	Unità di misura	Valore baseline	Anno di riferimento	Target (2023)	Fonte
3	3.a)	RA 3.5	Addetti delle nuove imprese [Addetti delle imprese nate nell'ultimo triennio in percentuale su addetti totali]	%	4,03	2013	6,00	ISTAT
3	3.b)	RA 3.3	Investimenti privati sul PIL [Investimenti privati in percentuale sul PIL (valori concatenati)]	%	16,70	2011	18,00	ISTAT
3	3.b)	RA 3.4	Grado di apertura commerciale del comparto manifatturiero [Export totale + Import di beni intermedi del comparto manifatturiero in percentuale sul PIL (Valore in euro correnti)]	%	1,44	2012	1,60	ISTAT
3	3.b)	RA 3.4	Grado di apertura commerciale del comparto agro-alimentare [Export totale dei settori agricolo e alimentare in percentuale sul PIL (Valore in euro correnti)]	%	0,42	2012	0,50	ISTAT
3	3.c)	RA 3.1	Tasso di innovazione del sistema produttivo [Imprese con almeno 10 addetti che hanno introdotto innovazioni tecnologiche (di prodotto e processo) nel triennio di riferimento in percentuale sul totale delle imprese con almeno 10 addetti]	%	20,3	2013	24,00	ISTAT
3	3.c)	RA 3.7	Addetti alle imprese e alle istituzioni non profit che svolgono attività a contenuto sociale [Numero di addetti delle UL delle imprese che svolgono attività a contenuto sociale + numero di addetti e lavoratori esterni delle UL delle istituzioni non profit sulla popolazione residente (per mille abitanti)]	Numero di addetti per 1000 abitanti	8,00	2011	10,00	ISTAT - Censimento Industria e servizi; Censimento non profit
3	3.d)	RA 3.6	Valore degli investimenti in capitale di rischio - early stage [Investimenti in capitale di rischio - early stage in percentuale sul PIL]	%	0,01	2012	0,02	ISTAT
3	3.d)	RA 3.6	Impieghi bancari delle imprese non finanziarie sul PIL [Impieghi bancari delle imprese non finanziarie in percentuale sul PIL]	%	27,49	2012	32,00	Banca d'Italia

PI	Indicatori di output	Azioni	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)
3.a	Numero di imprese che ricevono un sostegno (Cio1)	3.5.1 Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza 3.5.2 Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di smart specialization, con particolare	Numero	268



PI	Indicatori di output	Azioni	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)
		riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica.		
3.a	Numero di imprese che ricevono sovvenzioni (Cl02)	3.5.1 Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza 3.5.2 Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di smart specialization, con particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica.	Numero	238
3.a	Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario (Cl04)	3.5.1 Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza	Numero	150
3.a	Numero di nuove imprese che ricevono un sostegno (Cl05)	3.5.1 Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza	Numero	100
3.b	Numero di imprese che ricevono un sostegno (Cl01)	3.3.1 Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente 3.3.2 Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici 3.3.3 Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra imprese (reti di imprese) per la costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni turistiche 3.3.4 Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa 3.4.2 Incentivi all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione delle PMI	Numero	287
3.b	Numero di imprese che ricevono sovvenzioni (Cl02)	3.3.1 Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente 3.3.2 Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici 3.3.3 Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra imprese (reti di imprese) per la costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni turistiche 3.3.4 Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa 3.4.2 Incentivi all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione delle PMI	Numero	255
3.b	Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni (Cl03)	3.3.3 Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra imprese (reti di imprese) per la costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni turistiche	Numero	70
3.b	Investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle imprese (non sovvenzioni) (Cl07)	3.3.1 Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente	Euro	15.000.000
3.b	Numero di imprese sostenute per introdurre nuovi prodotti che costituiscono una novità per il mercato (Cl28)	3.3.2 Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici 3.3.4 Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa	Numero	69
3.c	Numero di imprese che ricevono un sostegno (Cl01)	3.1.1 Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale 3.1.2 Aiuti agli investimenti per la riduzione degli impatti ambientali dei	Numero	640



PI	Indicatori di output	Azioni	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)
		sistemi produttivi		
		3.1.3 Attrazione di investimenti in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale		
		3.7.1 Sostegno all'avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici		
		3.7.2 Fornitura di servizi di supporto ed accompagnamento alla nascita e consolidamento di imprese sociali		
		3.7.3 Messa a disposizione di spazi fisici per lo svolgimento di attività imprenditoriali di interesse sociale		
3.c	Numero di imprese che ricevono sovvenzioni (Cl02)	3.1.1 Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale	Numero	245
		3.1.2 Aiuti agli investimenti per la riduzione degli impatti ambientali dei sistemi produttivi		
		3.1.3 Attrazione di investimenti in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale		
		3.7.1 Sostegno all'avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici		
3.c	Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni (Cl03)	3.1.1 Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale	Numero	200
3.c	Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario (Cl04)	3.7.1 Sostegno all'avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici	Numero	213
		3.7.2 Fornitura di servizi di supporto ed accompagnamento alla nascita e consolidamento di imprese sociali [attraverso interventi di formazione, incubazione e azioni di networking collaborativo fra imprese, operatori del sociale e soggetti portatori di competenze		
		3.7.3 Messa a disposizione di spazi fisici per lo svolgimento di attività imprenditoriali di interesse sociale		
3.d	Numero di imprese che ricevono un sostegno (Cl01)	3.6.1 Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci	Numero	224
		3.6.4 Contributo allo sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio per lo start-up d'impresa nelle fasi pre-seed, seed, e early stage		
3.d	Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni (Cl03)	3.6.1 Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci	Numero	224
		3.6.4 Contributo allo sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio per lo start-up d'impresa nelle fasi pre-seed, seed, e early stage		

### 3. Modalità di attuazione

#### 3.1 Piano di azione del Progetto

Il Progetto Strategico si realizza nell'arco di 6 anni. La prima fase di attuazione riguarda il triennio 2016-2018. A conclusione di questa fase si procede alla verifica e alla valutazione complessiva degli interventi progettuali realizzati. Sulla base degli esiti di verifica e valutazione verranno definiti e finanziati gli interventi per il successivo triennio 2019-2021.

I contenuti specifici e le modalità attuative degli interventi saranno definiti in uno specifico Piano di Azione, realizzato per ciascun triennio. Attraverso tale strumento, la Regione Calabria intende, in

coerenza con le innovazioni di metodo definite per l'attuazione dei Fondi strutturali 2014-2020, favorire l'efficacia e la qualità realizzativa dei programmi e dei progetti, adottando una logica d'intervento orientata alle realizzazioni (output), ai risultati e al conseguimento di obiettivi prestabiliti.

L'approccio che caratterizza il Piano d'Azione consente di definire il nesso logico tra il contenuto del Piano e le esigenze di sviluppo e gli obiettivi specifici definiti nella programmazione 2014/2020.

I Piani d'Azione contengono:

- a. l'analisi delle esigenze e gli obiettivi di progetto;
- b. le Azioni e gli interventi da attuare, definendo i risultati perseguiti, espressi in termini di indicatori di risultato intermedi e finali in conformità a quanto contenuto nel PO Calabria 2014-2020, nel Programma di Azione e Coesione complementare 2014-2020, nel Patto per la Calabria, nonché la relazione fra gli interventi e i risultati;
- c. il quadro dei costi e delle fonti copertura per annualità e azione;
- d. la sussistenza delle pre-condizioni necessarie a garantire l'efficacia sugli interventi;
- e. le responsabilità e le modalità attuative, gli strumenti operativi e le azioni di monitoraggio e valutazione;
- f. i tempi di attuazione.

### 3.2 Fasi e tempi

Le fasi e i tempi riferite al primo triennio di attuazione del Progetto sono i seguenti:

- **Fase 1: Programmazione**
  - Approvazione del linee di indirizzo del Progetto strategico da parte della Giunta e individuazione delle strutture regionali responsabili e degli organismi coinvolti – entro luglio 2016
  - Definizione del Piano di Azione per l'attuazione del Progetto Strategico – entro settembre 2016;
  - Approvazione del Piano di Azione del Progetto Strategico da parte della Giunta e impegno delle risorse – entro settembre 2016
- **Fase 2: Attuazione**
  - Avvio delle procedure connesse all'attuazione degli interventi da parte del Responsabile del PS – entro ottobre 2016
  - Realizzazione degli interventi in base ai cronoprogrammi definiti da parte degli attuatori nel primo triennio - entro dicembre 2018
- **Fase 3: Monitoraggio e Valutazione**
  - Definizione del set degli indicatori di output e di risultato e individuazione dei target annuali e pluriennali da riportare nel piano di azione – entro settembre 2016
  - Attività di monitoraggio – fino a dicembre 2018

- o Attività di valutazione - entro gennaio 2019

## 4. Risorse programmabili

Le risorse del POR Calabria 2014/2020 programmabili attraverso il Progetto Strategico, al netto delle risorse assegnate alla riserva di efficacia di cui all'art. 20 del Reg. (UE) n. 1303/2013, sono pari a 175,07 M€, suddivise per due trienni di attività:

- primo triennio (2016-2018): M€ 75,3
- secondo triennio (2019-2021): M€ 100,4

Azioni - Asse III del POR Calabria FESR FSE 2014-2020	Risorse pubbliche totali (M€)	Risorse per l'erogazione di servizi e la gestione dei progetti da parte del Soggetto Attuatore (M€)			Risorse per l'erogazione di incentivi/ finanziamenti ai beneficiari (M€)
		Servizi erogati	Gestione progetti	Totale	
3.5.1 Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza	16,22	1,62	0,78	2,40	13,82
3.5.2 Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di smart specialization, con particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica.	13,27	0,13	0,64	0,77	12,50
3.3.1 Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente	19,13	0,19	0,92	1,11	18,02
3.3.2 Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici	9,57	0,10	0,46	0,55	9,01
3.3.3. Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra imprese (reti di imprese) per la costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni turistiche	9,57	0,10	0,46	0,55	9,01
3.3.4 Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa	9,57	0,10	0,46	0,55	9,01
3.4.2 Incentivi all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione delle PMI	7,46	0,07	0,36	0,43	7,03
3.1.1 Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale	16,36	0,16	0,79	0,95	15,41
3.1.2 Aiuti agli investimenti per la riduzione degli impatti ambientali dei sistemi produttivi	10,91	0,11	0,40	0,51	10,39
3.1.3 Attrazione di investimenti in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale	9,09	0,91	0,43	1,34	7,75

Azioni - Asse III del POR Calabria FESR FSE 2014-2020	Risorse pubbliche totali (M€)	Risorse per l'erogazione di servizi e la gestione dei progetti da parte del Soggetto Attuatore (M€)			Risorse per l'erogazione di incentivi/ finanziamenti ai beneficiari (M€)
		Servizi erogati	Gestione progetti	Totale	
3.7.1 Sostegno all'avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici	11,85	1,18	0,56	1,74	10,11
3.7.2 Fornitura di servizi di supporto ed accompagnamento alla nascita e consolidamento di imprese sociali	5,39	0,54	0,20	0,74	4,65
3.7.3 Messa a disposizione di spazi fisici per lo svolgimento di attività imprenditoriali di interesse sociale	4,31	0,04	0,20	0,25	4,06
3.6.1 Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci	29,15	0,29	3,21	3,50	25,65
3.6.4 Contributo allo sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio per lo start-up d'impresa nelle fasi pre-seed, seed, e early stage	3,24	0,32	0,15	0,47	2,77
<b>Totale</b>	<b>175,07</b>	<b>5,87</b>	<b>10,00</b>	<b>15,87</b>	<b>159,20</b>

Alle predette risorse, oltre alla dotazione riferita alla riserva di efficacia, potranno aggiungersi ulteriori risorse a valere sul Programma di Azione e Coesione complementare alla Programmazione europea 2014-2020 (ex Delibera CIPE n. 10/2015), a seguito della formalizzazione del piano finanziario da parte della Giunta Regionale, e sul Fondo di Sviluppo e Coesione programmate attraverso il Patto per la Calabria di cui alla DGR n. 160 del 13.05.2016.

In fase di definizione del Piano di Azione, di cui al successivo paragrafo 3, l'allocazione delle risorse dovrà essere articolata per intervento anche in funzione:

- degli esiti della valutazione ex ante degli strumenti finanziari previsti dal POR Calabria;
- dei provvedimenti assunti a livello nazionale in tema di agevolazioni fiscali (es. credito di imposta);
- delle determinazioni emerse in tema di competitività dal modello operativo di intervento delle Strategie regionali per Aree interne e le Aree urbane;
- degli impegni assunti nell'ambito di procedure di aiuto avviate nel precedente ciclo di programmazione (es. Contratti di investimento selezionati nei PISL-Progetti integrati di sviluppo locale, Pacchetti integrati di agevolazione, ecc.).

## 5. Strutture responsabili

La struttura regionale responsabile per l'attuazione del Progetto è il Dipartimento Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali.

Al Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria è demandato il coordinamento generale del Progetto Strategico. A tal uopo, istituisce un Comitato di coordinamento, composto dai referenti dei Dipartimenti competenti e dei soggetti attuatori e, ove ritenuto opportuno, dai rappresentanti di istituzioni nazionali e comunitarie competenti in materia, con il compito di:

- svolgere funzioni di indirizzo, sorveglianza e impulso per la realizzazione del Progetto Strategico e delle relative attività progettuali, anche al fine di garantire un adeguato livello di complementarità e integrazione rispetto agli altri interventi in materia di competitività previsti dalla programmazione 2014-2020 a livello regionale e nazionale;
- assicurare le funzioni di collegamento con le altre strutture pubbliche regionali e nazionale e le Parti sociali coinvolte;
- definire periodicamente momenti di confronto, monitoraggio e verifica sull'attuazione degli interventi;
- proporre soluzioni tecniche atte a migliorare l'efficacia implementativa degli interventi.

Come previsto dal POR Calabria FESR-FSE 2014-2020, paragrafo 2.A.6.2 "Principi guida per la selezione delle operazioni", per migliorare l'efficacia e l'efficienza attuativa delle azioni e degli interventi previsti, la Regione potrà avvalersi di Soggetti in house e/o di soggetti specializzati appositamente selezionati. In particolare, ai sensi di quanto stabilito nella DGR n. 264/2012 e successivi dispositivi attuativi, l'Amministrazione potrà affidare la realizzazione degli interventi a Fincalabra SPA, in qualità di organismo in house, in continuità con gli interventi attivati nell'ambito dell'Asse VII del POR Calabria FESR 2007-2013.

11

12

13



**Bur n. 47 del 22/05/2007**

(Codice interno: 197416)

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2007, n. 9

**Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta regionale  
promulga

la seguente legge regionale:

**CAPO I****Disposizioni generali****Art. 1****Finalità**

1. La Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 117, comma terzo della Costituzione, al fine di garantire la crescita economica e lo sviluppo sostenibile del modello socio-economico regionale:

- a) favorisce l'innovazione ed il trasferimento delle conoscenze, sostenendo e coordinando la ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico;
- b) favorisce la interazione fra saperi ed il loro utilizzo per lo sviluppo economico e sociale ed il miglioramento della qualità della vita;
- c) promuove la tutela, la valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca di base ed applicata al sistema produttivo, mettendo in rete le università degli studi del Veneto, le istituzioni di ricerca, l'impresa veneta e altri soggetti operanti sul territorio regionale;
- d) facilita la brevettazione e il trasferimento alle imprese dei risultati della ricerca universitaria.

**Art. 2****Obiettivi**

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la programmazione regionale è diretta al consolidamento ed alla promozione del sistema regionale della ricerca e dell'innovazione per il tramite di mirate azioni di coordinamento e di messa in rete degli attori allo scopo di:

- a) fare del sistema regionale veneto un centro di competenza per i progetti di ricerca per l'attività di innovazione, elevando il tasso complessivo degli investimenti in ricerca e sviluppo, promuovendo la conoscenza come fattore di crescita sostenibile e stimolando l'innovazione come processo sociale e non meramente tecnologico;
- b) aumentare la competitività del sistema produttivo regionale rivitalizzando le competenze presenti sul territorio attraverso la definizione e messa in atto di nuove politiche di sviluppo, in particolare a favore delle piccole e medie imprese (PMI), e integrando i settori tradizionali con i settori ad alta tecnologia e ad alto contenuto di conoscenza;
- c) rafforzare la base scientifica e le capacità di ricerca del sistema regionale, valorizzandone le competenze e le strutture, incrementando la ricerca applicata e di base e favorendo l'interazione tra i soggetti territoriali preposti ad attività di ricerca ed innovazione;
- d) stimolare lo sviluppo tecnologico aumentando la collaborazione tra imprese e istituzioni di ricerca, agevolando l'applicazione industriale ed il trasferimento tecnologico, favorendo la mobilità dei ricercatori verso le imprese e stimolando la creazione di un reale mercato regionale della conoscenza;
- e) contribuire all'innalzamento della qualità dell'attuale sistema educativo dell'istruzione e della formazione programmando specifici percorsi in grado di evolvere assieme ai mutamenti del sistema produttivo;
- f) favorire la qualificazione e la formazione di risorse umane aumentando l'attrattività del sistema dell'innovazione del Veneto nei confronti di studenti e ricercatori italiani, europei ed extraeuropei, con particolare riguardo ai ricercatori italiani operanti all'estero, aumentando altresì la consapevolezza sociale del ruolo dei ricercatori;
- g) promuovere e sostenere azioni di ricerca e di innovazione che prevedano la realizzazione di iniziative di formazione con metodologie e approcci innovativi, attraverso l'utilizzo integrato degli strumenti di agevolazione regionali e comunitari;
- h) collegare il sistema produttivo regionale al sistema comunitario e internazionale di ricerca e innovazione attirando nuove competenze imprenditoriali e promuovendo la cooperazione internazionale ed interregionale nelle materie oggetto della presente legge;
- i) semplificare l'azione amministrativa ed ottimizzare l'intervento pubblico nel coordinamento del sistema regionale dell'innovazione al fine di rendere complementari i progetti di ricerca privata e pubblica entro un quadro di competitività del sistema economico regionale;
- l) cofinanziare, in compartecipazione con il sistema produttivo veneto, corsi e programmi di ricerca scientifica ed applicata a rilevante impatto per il sistema produttivo regionale, attivati dalle università degli studi del Veneto e da istituzioni di ricerca,

individuando specifici strumenti di incentivazione per le attività di ricerca promosse e condotte da studenti e giovani ricercatori;

m) partecipare ad accordi di programma tra Ministero dell'università e della ricerca, università degli studi del Veneto, enti pubblici ed enti privati;

n) promuovere la costituzione, anche mediante convenzioni o forme di partecipazione, di consorzi o fondazioni, che si propongono di favorire l'accesso delle imprese, singole o associate, alle attività e alle strutture di ricerca regionali, nazionali ed internazionali, nonché la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica a favore delle imprese medesime.

### **Art. 3**

#### **Oggetto**

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 la Regione promuove e finanzia le attività di seguito indicate, come definite nell'allegato A della presente legge:

- a) ricerca industriale;
- b) sviluppo sperimentale;
- c) ricerca cooperativa;
- d) ricerca collettiva;
- e) innovazione del processo;
- f) innovazione organizzativa;
- g) trasferimento tecnologico;
- h) processi di innovazione;
- i) filiere dell'innovazione;
- l) iniziative tecnologiche congiunte;
- m) poli d'innovazione.

2. L'allegato A è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

### **Art. 4**

#### **Sistema regionale dell'innovazione**

1. Sono soggetti del sistema regionale dell'innovazione:

- a) la Regione, le province, gli enti dipendenti o strumentali e le società partecipate;
- b) le università degli studi;
- c) le organizzazioni economiche e sociali di categoria maggiormente rappresentative su base regionale;
- d) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro aziende speciali;
- e) le strutture regionali del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
- f) le direzioni regionali del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca;
- g) le istituzioni bancarie.

2. Al sistema di cui al comma 1 concorrono, inoltre, tutti i soggetti, pubblici e privati, singoli o associati, aventi una stabile organizzazione sul territorio regionale, che promuovono la realizzazione di azioni e progetti per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione.

## **CAPO II**

### **Disposizioni organizzative**

#### **Art. 5**

#### **Comitato di indirizzo regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione**

1. E' istituito il Comitato di indirizzo regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione con funzioni consultive, costituito con provvedimento della Giunta regionale.

2. Il Comitato esprime parere sulle proposte di deliberazione di competenza della Giunta regionale relative:

- a) all'elaborazione e alla revisione del Piano strategico regionale di cui all'articolo 11;
- b) all'aggiornamento, integrazione e coordinamento degli altri strumenti di intervento in materia di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione in ambito regionale;
- c) alla programmazione di altre iniziative di coordinamento tra i soggetti operanti nel campo della ricerca e dello sviluppo, al fine di promuovere l'integrazione tra i soggetti del sistema regionale dell'innovazione.

3. Il Comitato, inoltre, procede alla valutazione di efficacia della presente legge sul sistema produttivo veneto e predispone una relazione annuale da trasmettere al Consiglio regionale.

#### **Art. 6**

#### **Composizione del Comitato di indirizzo regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione**

1. Il Comitato di cui all'articolo 5 è composto da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di politiche economiche, o un suo delegato, che lo presiede;
- b) un rettore designato dalle università degli studi del Veneto;
- c) un rappresentante delle strutture regionali del CNR;
- d) il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale del Ministero della pubblica istruzione;
- e) un rappresentante dell'Unione regionale delle province venete (URPV);
- f) un rappresentante designato da Unioncamere Veneto;
- g) un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore dell'agricoltura;

- h) un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore dell'industria;
  - i) un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore dell'artigianato;
  - l) un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore del commercio;
  - m) un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore del turismo;
  - n) un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore della cooperazione;
  - o) un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore delle professioni intellettuali;
  - p) un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore dei servizi;
  - q) un rappresentante designato dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
  - r) un rappresentante designato dai parchi scientifici e tecnologici presenti nel Veneto;
  - s) un rappresentante designato da Veneto Nanotech Scpa;
  - t) un rappresentante designato da Veneto Innovazione Spa;
  - u) un rappresentante designato da Veneto Agricoltura;
  - v) un rappresentante designato dall'Associazione bancaria italiana (ABI);
  - z) i segretari regionali competenti per materia;
  - aa) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sviluppo economico, ricerca e innovazione;
  - bb) il dirigente della struttura regionale competente in materia di informatica.
2. La partecipazione dei rappresentanti di cui al comma 1, lettere c) e d), è subordinata alla preventiva definizione di un apposito accordo.
3. Il Comitato è costituito entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e rimane in carica fino al termine della legislatura.
4. Le designazioni sono comunicate alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta. Il Comitato è validamente costituito con la nomina di almeno la metà dei componenti.
5. La Giunta regionale disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Comitato. La partecipazione alle riunioni del Comitato è gratuita.
6. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di sviluppo economico, ricerca e innovazione.

#### **Art. 7**

##### **Osservatorio regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione**

1. È istituito l'Osservatorio regionale permanente per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, costituito con provvedimento della Giunta regionale.
2. L'Osservatorio è un organismo tecnico, a carattere multidisciplinare che:
- a) collabora con la Giunta regionale nella stesura dei programmi di cui agli articoli 11 e 12 e fornisce analisi e previsioni in materia di ricerca e innovazione a livello regionale, nazionale ed internazionale, anche con riferimento agli indicatori relativi alla domanda e all'offerta di ricerca ed innovazione;
  - b) redige una relazione annuale sull'applicazione della presente legge e sullo stato della ricerca e dell'innovazione nel sistema produttivo veneto, contenente indicatori comparativi e gli esiti del monitoraggio circa i risultati conseguiti dai programmi e dal sistema regionale dell'innovazione.

#### **Art. 8**

##### **Composizione dell'Osservatorio regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione**

1. L'Osservatorio di cui all'articolo 7 è presieduto dal Segretario regionale competente in materia di attività produttive, che lo convoca ed è composto:
- a) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di sviluppo economico, ricerca e innovazione;
  - b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di statistica;
  - c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di informatica;
  - d) da un rappresentante designato dalle università degli studi del Veneto;
  - e) dal direttore di Veneto Innovazione Spa;
  - f) da cinque esperti rappresentativi del sistema regionale dell'innovazione e di provata competenza nelle materie oggetto della presente legge, di cui tre individuati dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), nominati con provvedimento della Giunta regionale.
2. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alle tematiche trattate, dirigenti e funzionari regionali nonché esperti nelle materie all'esame dell'Osservatorio. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio è gratuita; è ammesso il solo rimborso delle eventuali spese sostenute e documentate per i componenti di cui al comma 1, lettera f).
3. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di sviluppo economico, ricerca e innovazione.

#### **Art. 9**

### **Commissione regionale per la valutazione della trasferibilità economica della ricerca universitaria e pubblica**

1. E' istituita la Commissione regionale per la valutazione della trasferibilità economica della ricerca universitaria e pubblica realizzata nel Veneto.
2. La Commissione ha il compito di valutare il potenziale industriale e commerciale dei risultati delle ricerche realizzate da ricercatori di università degli studi ed enti pubblici di ricerca operanti nel Veneto.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di sviluppo economico, ricerca e innovazione.
4. La Commissione è composta da:
  - a) l'Assessore regionale competente in materia di politiche economiche, o un suo delegato, che la presiede;
  - b) il Segretario regionale competente in materia di attività produttive o, in sua assenza, il dirigente della struttura regionale competente in materia di sviluppo economico, ricerca e innovazione;
  - c) un rappresentante di Veneto Innovazione Spa;
  - d) un rappresentante delle università degli studi del Veneto designato congiuntamente dalle medesime;
  - e) un rappresentante dell'albo professionale dei consulenti in proprietà industriale avente domicilio professionale in Veneto;
  - f) due rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore secondario.
5. La Commissione è nominata, su designazione dei soggetti interessati, con deliberazione della Giunta regionale da approvarsi entro i novanta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 10**

##### **Veneto Innovazione Spa**

1. Veneto Innovazione Spa svolge funzioni di supporto tecnico per la realizzazione dei programmi e delle azioni previsti in base alla presente legge, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 "Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materia di interesse regionale".
2. In particolare Veneto Innovazione Spa svolge le seguenti funzioni:
  - a) attuazione delle azioni di promozione, sviluppo coordinato, consolidamento e messa in rete delle competenze e delle capacità operative del sistema regionale dell'innovazione;
  - b) gestione di progetti regionali e azioni a regia regionale di elevato valore strategico o sperimentale;
  - c) confronto e sperimentazione su scala interregionale o europea di nuovi modelli o di migliori pratiche;
  - d) selezione e promozione di casi di successo, provenienti dal sistema della ricerca o delle imprese, basati sulla capacità di ottimizzare i risultati della ricerca scientifica e dell'innovazione;
  - e) erogazione di informazioni e servizi per lo sviluppo delle attività di trasferimento tecnologico, anche transnazionale;
  - f) supporto alle attività di trasferimento dei risultati della ricerca scientifica pubblica curando il deposito delle domande di brevetto e promuovendo il trasferimento sul mercato dei diritti di sfruttamento dei brevetti così depositati.
3. Gli indirizzi e le risorse finanziarie per le attività di cui al presente articolo sono indicati nel Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione di cui all'articolo 11 e nei provvedimenti annuali di cui all'articolo 12.
4. Entro il 30 settembre di ogni anno Veneto Innovazione Spa redige una relazione contenente le informazioni sui principali risultati dell'attività svolta in attuazione della presente legge e la trasmette alla Giunta regionale e alla competente commissione consiliare.
5. Per le finalità di cui al comma 2, lettera f), Veneto Innovazione Spa organizza un'unità regionale di trasferimento tecnologico (URTT) con funzioni di supporto tecnico alla Regione.

#### **CAPO III**

##### **Programmazione regionale**

#### **Art. 11**

##### **Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione**

1. La Giunta regionale, per le finalità e per gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, predispone il Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione entro il 30 giugno dell'anno precedente la scadenza del Piano. Il Consiglio regionale approva il Piano con propria deliberazione nei successivi tre mesi.
2. Il Piano strategico di cui al comma 1 ha validità triennale. Lo stesso, nel medesimo arco temporale, può determinare una durata inferiore, in considerazione dei cicli di programmazione dei principali strumenti comunitari di intervento.
3. Il Piano definisce:
  - a) gli obiettivi generali di politica della produzione e dello sviluppo funzionali alla ricerca e all'innovazione in coerenza con gli indirizzi formulati dai programmi comunitari e nazionali in materia di ricerca e innovazione, nonché dal Piano regionale di sviluppo e dagli altri strumenti di programmazione regionale;
  - b) gli indirizzi ed i criteri generali dei processi di innovazione da attuare secondo le finalità e gli obiettivi della presente legge;
  - c) gli indirizzi destinati a qualificare il ruolo dei parchi scientifici e tecnologici e dei centri e delle strutture ad essi collegati;
  - d) i settori ed i temi strategici per l'implementazione dei processi di innovazione;
  - e) le tipologie di soggetti beneficiari;
  - f) le tipologie di finanziamento;
  - g) i criteri di valutazione delle proposte progettuali;
  - h) i criteri e le misure della premialità entro il limite massimo del dieci per cento del costo finanziabile per ciascun progetto;

i) le risorse disponibili.

4. Per le attività di pianificazione sono utilizzati anche gli strumenti innovativi per la programmazione partecipata in rete.

5. Il Piano è soggetto a revisione ed aggiornamento, da parte della Giunta regionale, in funzione delle modifiche dei contesti di riferimento e delle conseguenti valutazioni in ordine alle priorità. Le proposte di revisione sono trasmesse alla competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

6. Il Piano è attuato mediante i provvedimenti annuali di intervento di cui all'articolo 12.

7. Nelle more dell'approvazione del Piano, la Giunta regionale è autorizzata a dare attuazione agli interventi previsti dallapresente legge.

#### **Art. 12**

##### **Provvedimenti annuali di intervento**

1. La Giunta regionale approva i provvedimenti annuali di attuazione del Piano strategico destinati a:

- a) individuare, sulla base delle risorse annuali disponibili, le priorità tra i settori ed i temi strategici di intervento indicati dal Piano;
- b) definire la tipologia delle azioni e gli specifici interventi da attuare;
- c) definire, con riferimento a ciascuna azione e intervento, le risorse disponibili disciplinandone l'erogazione attraverso specifici bandi o azioni a regia;
- d) individuare le categorie dei soggetti beneficiari;
- e) indicare le tipologie di finanziamento o altro tipo di sostegno ammissibili e le relative modalità di concessione ed erogazione;
- f) stabilire i criteri di valutazione delle proposte e le modalità di presentazione delle domande.

#### **Art. 13**

##### **Principi informatori della programmazione per l'innovazione**

1. In coerenza con gli indirizzi formulati dai programmi comunitari e nazionali in materia di ricerca ed innovazione, gli strumenti di programmazione di cui agli articoli 11 e 12 attuano, in particolare, linee di intervento finalizzate a:

- a) rafforzare e coordinare la ricerca scientifica applicata;
- b) migliorare e diffondere il trasferimento tecnologico;
- c) migliorare la competitività e l'innovazione del sistema produttivo tradizionale;
- d) incrementare il ricorso alla brevettazione;
- e) valorizzare e favorire le collaborazioni internazionali;
- f) favorire la nuova imprenditoria e sviluppare i poli di innovazione;
- g) aumentare la quota degli investimenti in ricerca e sviluppo;
- h) contribuire alla qualificazione della formazione delle risorse umane;
- i) promuovere azioni innovative a favore della pubblica amministrazione.

#### **Art. 14**

##### **Principi informatori dei criteri di valutazione**

1. La Giunta regionale, al fine di individuare i criteri di valutazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g), considera in particolare:

- a) la rilevanza del progetto proposto con riferimento agli indirizzi di cui all'articolo 11, comma 3, lettere a) e b);
- b) il livello di innovatività;
- c) il grado di autonomia finanziaria;
- d) il livello di prevenzione e sostenibilità ambientale e l'analisi del ciclo di vita del prodotto, con particolare riferimento alla quantità di energia utilizzata nel processo produttivo;
- e) la misurabilità degli indicatori di risultato previsti;
- f) la misurabilità degli indicatori di impatto economico previsti.

#### **Art. 15**

##### **Soggetti valutatori**

1. È istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale dei valutatori per l'individuazione dei soggetti incaricati di valutare le proposte progettuali sulle iniziative previste da bando. La Giunta regionale con proprio provvedimento individua, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l'iscrizione al registro regionale dei valutatori, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento del registro medesimo.

2. I valutatori sono persone fisiche e svolgono la propria attività in modo autonomo e indipendente rispetto ai proponenti dei progetti sottoposti alla loro valutazione.

3. Non possono essere affidati incarichi di valutazione ai soggetti che hanno avuto nell'ultimo biennio rapporti di lavoro o di consulenza con i proponenti dei progetti sottoposti alla loro valutazione. I valutatori non possono avere rapporti di lavoro o di consulenza con i proponenti dei progetti sottoposti alla loro valutazione nel biennio successivo alla conclusione dell'attività di valutazione.

4. Fino all'approvazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, i soggetti valutatori delle proposte progettuali sulle iniziative previste da bando sono individuati tra gli iscritti agli albi dei valutatori del Ministero dell'università e della ricerca e tra i componenti delle commissioni di valutazione e controllo già istituite con provvedimenti regionali.

5. Per la valutazione di ciascuna delle proposte progettuali a regia regionale la Giunta regionale individua il soggetto incaricato tra i seguenti organismi:

- a) il Nucleo di valutazione degli investimenti di cui all'articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione";
  - b) il Comitato tecnico scientifico di Veneto Innovazione Spa;
  - c) le commissioni di valutazione e controllo già istituite con provvedimenti regionali.
6. Gli organismi di cui al comma 5 possono essere integrati da esperti di comprovata esperienza nelle materie oggetto di valutazione, individuati dalla Giunta regionale, all'interno dei sistemi universitari nazionali ed internazionali.

#### **Art. 16**

##### **Soggetto gestore**

1. Per le attività connesse all'emanazione di bandi la Giunta regionale può avvalersi di soggetti terzi, all'individuazione dei quali si provvede con procedura di evidenza pubblica.

#### **CAPO IV**

##### **Strumenti, tipologie di intervento e beneficiari**

#### **Art. 17**

##### **Strumenti e tipologie di intervento**

1. Gli obiettivi di cui all'articolo 2 sono conseguiti mediante gli strumenti di seguito indicati:
- a) aiuti alle imprese, in conformità all'ordinamento comunitario;
  - b) servizi alle imprese;
  - c) strutture e servizi per la ricerca applicata del sistema regionale dell'innovazione;
  - d) progetti strategici a regia regionale;
  - e) altri strumenti di intervento individuati e definiti dalla Giunta regionale.
2. Le tipologie di intervento ammissibili sono:
- a) contributi in conto capitale;
  - b) contributi in conto interessi;
  - c) promozione e finanziamento di progetti;
  - d) titoli di spesa predefiniti quali vouchers e simili;
  - e) costituzione, partecipazione e finanziamento di organismi pubblici e privati;
  - f) fondi di rotazione e di garanzia ed altre forme agevolative che prevedano il coinvolgimento del settore creditizio e finanziario privato;
  - g) altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale.
3. Gli strumenti e le tipologie di intervento di cui ai commi 1 e 2 sono raccordati con quelli già previsti in altre discipline di settore, con particolare riguardo alle norme di cui alla legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 "Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale" e successive modificazioni ed integrazioni utilizzando prioritariamente lo strumento della programmazione negoziata.

#### **Art. 18**

##### **Beneficiari**

1. I beneficiari degli interventi di cui all'articolo 17, comma 2, sono:
- a) le imprese singole e associate;
  - b) i distretti produttivi e le altre forme di aggregazioni di filiera così come definite dalla legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 e successive modificazioni;
  - c) le società di servizi alle imprese aventi sede operativa e stabile organizzazione nel Veneto, che abbiano tra le finalità statutarie la prestazione di servizi per la ricerca e/o per l'innovazione tecnologica;
  - d) gli enti dipendenti o strumentali della Regione e le società o enti costituiti e/o partecipati dalla Regione o da altri enti pubblici;
  - e) i parchi scientifici e tecnologici e gli incubatori d'impresa;
  - f) le università degli studi, gli enti ed istituti di ricerca e i centri di ricerca pubblici e privati;
  - g) i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f) riuniti in forme associative o consortili.

#### **CAPO V**

##### **Disposizioni finanziarie**

#### **Art. 19**

##### **Norma finanziaria**

1. Alle spese correnti derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in euro 45.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte utilizzando le risorse allocate nell'upb U0023 "Spese generali di funzionamento" del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
2. Alle spese d'investimento derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in euro 9.570.000,00 per l'esercizio 2007, euro 8.095.000,00 per l'esercizio 2008 ed euro 8.120.000,00 per l'esercizio 2009, si fa fronte nel modo seguente:
- a) per l'esercizio 2007 mediante utilizzo delle risorse allocate nell'upb U0062 "Aiuti allo sviluppo economico ed all'innovazione", che vengono incrementate, in termini di competenza, mediante prelevamento di euro 8.000.000,00 dall'upb U0186 "Fondo speciale per le spese d'investimento", partita n. 3 e di euro 570.000,00 dalla partita n. 4 della medesima upb del bilancio di previsione 2007;
  - b) per l'esercizio 2008 mediante utilizzo delle risorse allocate nell'upb U0230 "Interventi a favore della ricerca e dello sviluppo", che vengono incrementate, in termini di competenza, mediante prelevamento di euro 8.000.000,00 dall'upb U0186 "Fondo speciale per le spese d'investimento", partita n. 3 e di euro 95.000,00 dalla partita n. 4 della medesima upb del bilancio

pluriennale 2007-2009;

c) per l'esercizio 2009 mediante utilizzo delle risorse allocate nell'upb U0230 "Interventi a favore della ricerca e dello sviluppo", che vengono incrementate, in termini di competenza, mediante prelevamento di euro 8.000.000,00 dall'upb U0186 "Fondo speciale per le spese d'investimento", partita n. 3 e di euro 120.000,00 dalla partita n. 4 della medesima upb del bilancio pluriennale 2007-2009.

3. Concorrono alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge le risorse provenienti da fonte comunitaria, statale e privata. Per l'utilizzo delle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati appartenenti al sistema regionale dell'innovazione si provvede mediante apposite convenzioni.

#### **CAPO VI**

#### **Disposizioni transitorie e finali**

#### **Art. 20**

#### **Disposizione transitoria in materia di programmazione**

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta il Piano strategico regionale di cui all'articolo 11 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 21**

#### **Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato**

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi della normativa comunitaria; l'acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea è oggetto di avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

#### **Art. 22**

#### **Abrogazioni**

1. È abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2009 l'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 1992 n. 12 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1992)".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 maggio 2007

Galan

#### CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Obiettivi

Art. 3 - Oggetto

Art. 4 - Sistema regionale dell'innovazione

#### CAPO II - Disposizioni organizzative

Art. 5 - Comitato di indirizzo regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione

Art. 6 - Composizione del Comitato di indirizzo regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione

Art. 7 - Osservatorio regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione

Art. 8 - Composizione dell'Osservatorio regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione

Art. 9 - Commissione regionale per la valutazione della trasferibilità economica della ricerca universitaria e pubblica

Art. 10 - Veneto Innovazione Spa

#### CAPO III - Programmazione regionale

Art. 11 - Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione



Art. 12 - Provvedimenti annuali di intervento

Art. 13 - Principi informatori della programmazione per l'innovazione

Art. 14 - Principi informatori dei criteri di valutazione

Art. 15 - Soggetti valutatori

Art. 16 - Soggetto gestore

CAPO IV - Strumenti, tipologie di intervento e beneficiari

Art. 17 - Strumenti e tipologie di intervento

Art. 18 - Beneficiari

CAPO V - Disposizioni finanziarie

Art. 19 - Norma finanziaria

CAPO VI - Disposizioni transitorie e finali

Art. 20 - Disposizione transitoria in materia di programmazione

Art. 21 - Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato

Art. 22 - Abrogazioni

#### **Dati informativi concernenti la legge regionale 18 maggio 2007, n. 9**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1. Procedimento di formazione
2. Relazione al Consiglio regionale
3. Note agli articoli
4. Struttura di riferimento

#### **Procedimento di formazione**

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali e della Giunta regionale, che hanno presentato rispettivamente tre proposte di legge e un disegno di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
  - ◆ proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Sandri, Astolfi, Gianpaolo Bottacin, Caner, Ciambetti, Conte, Da Re, Manzato, Stival, Tosi e Bizzotto relativa a "Norme per la valorizzazione e il sostegno della ricerca universitaria e pubblica nel Veneto" (progetto di legge n. 74);
  - ◆ proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Trento, Carraro, Frigo, Covi, Zabotti, Franchetto, Causin e Variati relativa a "Norme per la diffusione e realizzazione di progetti di ricerca scientifica e applicata delle università e degli istituti di ricerca del Veneto" (progetto di legge n. 80);
  - ◆ proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Sandri, Gianpaolo Bottacin, Caner, Ciambetti, Conte, Da Re, Manzato, Stival, Tosi e Bizzotto relativa a "Disciplina generale degli interventi regionali in materia di innovazione, ricerca e sviluppo per la Regione Veneto" (progetto di legge n. 145);
- disegno di legge relativo a "Legge per la promozione e il coordinamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale" (deliberazione della Giunta regionale n. 19/DDDL del 27 luglio 2006) (progetto di legge n. 175);
- I progetti di legge sono stati assegnati alle commissioni consiliari 3° e 6°;
- Le commissioni consiliari 3° e 6°, in seduta congiunta, sulla base dei succitati progetti, hanno elaborato un unico progetto di legge denominato "Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo

economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale";

- Le commissioni consiliari 3° e 6° hanno completato l'esame del progetto di legge in data 18 aprile 2007;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Giuliana Fontanella, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 3 maggio 2007, n. 5286;

## **Relazione al Consiglio regionale**

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

nel mondo cresce la concorrenza per attirare investimenti nella ricerca e nell'innovazione. Oltre a Paesi dalla forte attrattiva come gli USA e il Giappone, sono emersi nuovi concorrenti quali la Cina, l'India e il Brasile e il sistema produttivo regionale ne ha inevitabilmente subito i contraccolpi come è facile constatare dalle cronache economiche degli ultimi anni.

Affinché la Regione del Veneto possa rimanere competitiva e mantenere il suo modello sociale occorre quindi dar vita ad un quadro di riforme strutturali capaci di sostenere lo sviluppo contribuendo a trovare soluzioni che concilino la crescita economica, lo sviluppo sociale e la protezione dell'ambiente. Inoltre, poiché le dimensioni della concorrenza sono tali che nessun sistema - nazionale o regionale - può farcela da solo, occorre che le strategie di rilancio valorizzino appieno le sinergie transnazionali e siano compatibili con il contesto europeo.

Nel quadro della politica regionale di sostegno all'impresa, ai distretti produttivi e, più in generale alle aggregazioni tra imprese, la presente proposta di legge regionale per la ricerca scientifica, il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dell'innovazione rispecchia la determinazione della Regione del Veneto di conseguire questi obiettivi ponendo al centro della propria strategia lo sviluppo della società della conoscenza, la crescita economica e lo sviluppo sostenibile.

La nuova legge che si intende proporre, razionalizzando ed integrando il quadro normativo vigente, mira a stimolare nelle amministrazioni locali e nel contesto economico-sociale il consolidamento di alcune condizioni utili per individuare in modo autonomo le specifiche esigenze di innovazione e informazione, permettendo così di sfruttare al massimo lo spirito imprenditoriale e le competenze presenti nel Veneto.

A dimostrazione della citata volontà di razionalizzazione e integrazione del quadro normativo, la legge ha provveduto a fare propri, accorpandoli quindi, i contributi in materia e più specificamente quelli contenuti nel PDL 80 "Norme per la diffusione e realizzazione di progetti di ricerca scientifica e applicata delle università e degli istituti di ricerca del Veneto" nel PDL 145 "Disciplina generale degli interventi regionali in materia di innovazione, ricerca e sviluppo per la Regione Veneto" e nel PDL 74 "Disposizioni relative al trasferimento di tecnologie derivanti dalla ricerca universitaria e pubblica alle imprese del Veneto".

Nello stesso modo e con lo stesso significato razionalizzante, nel titolo della legge così come nell'articolato viene utilizzato il termine ricerca scientifica in senso onnicomprensivo delle varie definizioni di ricerca contenute e nell'articolo 3 e, soprattutto, nel quadro definitorio che viene allegato alla medesima. Mentre pertanto il termine sviluppo economico è da intendersi nella sua trasversalità ed il termine innovazione va declinato secondo le tipologie descritte all'articolo 3, il termine ricerca scientifica comprende anche le categorie della ricerca industriale, di quella cooperativa e di quella collettiva.

La nuova legge, infine, cerca anche di far propri alcuni spunti derivanti dall'impegno della Regione del Veneto, in particolare negli ultimi mesi sul fronte della competitività del proprio sistema socio-economico.

Segue una breve descrizione del contesto di riferimento a livello europeo e nazionale nel quale qualsiasi proposta di riforma regionale deve necessariamente iscriversi. Vengono quindi delineate e motivate le linee guida - frutto di un esercizio di benchmarking eseguito dall'amministrazione regionale - che si sono seguite per la stesura dell'articolato normativo.

Chiude la predetta relazione una sintetica rappresentazione dell'articolato normativo.

## **QUADRO PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO**

### **- LE POLITICHE EUROPEE**

Nella definizione delle politiche per l'innovazione degli Stati membri emerge con chiarezza, sia a livello nazionale, sia a livello regionale, la centralità del contesto comunitario e la funzione di indirizzo svolta dall'Unione europea. Conseguentemente, una chiara visione ed un aggancio diretto alle politiche comunitarie per la ricerca e l'innovazione costituiscono la premessa indispensabile per l'elaborazione della linea politica del Governo regionale.

Fin dai tempi del celebre Libro Bianco "Crescita, competitività e occupazione", presentato nel 1993 dalla Commissione Delors, l'Unione europea è consapevole che il miglioramento della competitività del proprio sistema produttivo e della qualità della vita dei suoi cittadini dipendendo, in larga misura dai progressi delle conoscenze e dalla capacità del sistema produttivo di

trasformarli in processi, prodotti e servizi.

L'attuazione di questo grande progetto di modernizzazione sociale ed economica dell'Unione Europea, noto come Strategia di Lisbona, trova inizio con il Consiglio Europeo del marzo 2000. In essa si riconosce il ruolo fondamentale della società della conoscenza quale strumento per favorire lo sviluppo sostenibile e viene fissato l'obiettivo di far diventare l'Europa, entro il 2010, l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare crescita economica, nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. A questo scopo, gli Stati membri concordano anche sulla necessità di raggiungere un livello di spesa complessiva del 3 per cento del Pil comunitario per gli investimenti in Ricerca e Sviluppo.

A metà percorso tuttavia, il Rapporto della Commissione Kok (Novembre 2004), relativo allo stato di attuazione della strategia di Lisbona, ha constatato il sostanziale insuccesso del percorso fino a quel momento seguito e la permanenza di un ampio divario in termini di crescita rispetto all'America Settentrionale e all'Asia. Secondo il Consiglio europeo del marzo 2005, questa situazione, sommata alla bassa natalità e all'invecchiamento della popolazione in Europa, impone di considerare la realizzazione della società della conoscenza come la massima priorità dell'UE e di applicare con maggiore efficacia la strategia delineata a Lisbona al fine di recuperare il tempo perduto. Allo stato attuale infatti, l'UE consacra solo l'1,96 per cento del suo PIL alla ricerca e allo sviluppo, rispetto al 2,59 per cento degli Stati Uniti e al 3,12 per cento del Giappone (cfr. Dati Eurostat: Key Figures 2005 on Science, Technology and Innovation). In particolare, il divario tra gli Stati Uniti e l'UE è pari a circa 130 miliardi di euro l'anno che, per l'80 per cento, è da attribuire al divario della spesa del sistema privato nel settore della ricerca e dello sviluppo. In questo contesto la situazione italiana è ancora più critica collocandosi tra gli ultimi posti del quadro europeo con solo l'1,40 per cento di investimenti in RST di cui oltre il 50 per cento a carico del sistema pubblico.

Nella revisione che ne è derivata, la Commissione ha proposto il rilancio della strategia di Lisbona concentrando gli sforzi dell'Unione europea su due obiettivi principali: assicurare una crescita più stabile e duratura e creare nuovi e migliori posti di lavoro. Per conseguire tale duplice obiettivo secondo la Commissione "gli unici strumenti sono la conoscenza e l'innovazione" considerate il vero fulcro della crescita europea.

Il Parlamento europeo ha avallato questa proposta nella sua risoluzione del marzo 2005 concernente gli orientamenti per la futura politica comunitaria di sostegno alla ricerca. Analogamente negli ultimi Consigli europei del 2005, i Capi di Stato e di Governo hanno annunciato la loro intenzione di incrementare il potenziale di crescita economica e rafforzare la competitività europea investendo soprattutto nella conoscenza, nell'innovazione e nel capitale umano.

Ai fini della programmazione regionale qui discussa, l'elemento di vero rilievo del rilancio della strategia di Lisbona è la revisione della sua struttura di 'governance', mirata a definire più precisamente le responsabilità e competenze a livello nazionale e comunitario. Essa parte dall'assunto che l'attuazione della politica per la ricerca e l'innovazione fa parte delle competenze degli Stati membri che spesso le esercitano a livello regionale o locale. Spetta quindi a questi ultimi adottare specifici Programmi nazionali per la crescita e l'occupazione. Compito della Commissione è quello di affiancare gli sforzi degli Stati membri ed elaborare strumenti complementari di sostegno (quali il Programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico, i Fondi strutturali europei, i Centri Relay di Innovazione-IRC, la rete delle Regioni Innovative d'Europa-IRE, ecc.) ma il successo della Strategia di Lisbona dipende in primo luogo dai Governi nazionali e regionali e dalla loro determinazione nell'introdurre le necessarie riforme strutturali. In tale prospettiva, la Commissione ha già presentato, come complemento ai programmi nazionali, un "Programma comunitario di Lisbona" contemplante tutte le azioni a livello comunitario suddivise in tre settori principali:

- porre la conoscenza e l'innovazione al servizio della crescita;
- rendere l'Europa più capace di attrarre investimenti e lavoro;
- creare nuovi e migliori posti di lavoro.

Nel quadro di questa nuova strategia i progressi compiuti e l'attuazione dei programmi - sia in ambito nazionale che comunitario - saranno monitorati mediante un'unica relazione annuale UE sullo stato di avanzamento. Sulla base di questa valutazione annuale la Commissione individuerà le ulteriori azioni eventualmente necessarie a livello comunitario e rivedrà di conseguenza il programma successivo della strategia di Lisbona.

#### - LE POLITICHE NAZIONALI

Come si è detto, per raggiungere una crescita forte e sostenibile occorre una vigorosa risposta politica integrata, possibile solo attraverso un coordinamento tra i livelli europeo, nazionale e regionale, in modo da mobilitare una miscela coerente di strumenti attinenti alla ricerca, all'innovazione e ad altre politiche correlate (cd. policy mixes).

L'originario Piano d'azione comunitario finalizzato ad aumentare gli investimenti nella ricerca ed il correlato obiettivo del 3 per cento, hanno avuto un effetto trainante sulle economie degli Stati membri. Quasi tutti hanno fissato obiettivi che - se raggiunti - porteranno entro il 2010 l'investimento nella ricerca UE al 2,6 per cento del PIL. Ciò nonostante, l'intensità della ricerca nell'UE, invece di aumentare appare più o meno stagnante (cfr. Dati Eurostat: Key Figures 2005 on Science, Technology and Innovation). Nella maggior parte degli Stati membri l'ambizione delle iniziative politiche e l'aumento degli investimenti pubblici e privati per la ricerca e l'innovazione rimangono ben al di sotto di quanto richiederebbero i loro obiettivi nazionali. Non solo l'innovazione europea non è aumentata a sufficienza ma ciò che continua a rimanere particolarmente esiguo è il livello dell'investimento privato (cfr. Trendchart in European Innovation Scoreboard) che, secondo lo schema di Lisbona, dovrebbe invece rappresentare i due terzi degli investimenti.

Tra i rimedi proposti nella nuova concezione della strategia di Lisbona le azioni politiche a livello comunitario e degli Stati membri sono state diversificate in agende di lavoro complementari ma ben distinte. L'azione europea deve coadiuvare ed integrare gli sforzi delle autorità nazionali e del settore privato. Gli Stati membri sono chiamati invece a riformare e rafforzare i loro sistemi pubblici di ricerca e innovazione, agevolare partenariati pubblico-privati, assicurare un contesto normativo favorevole, contribuire a sviluppare mercati finanziari propizi e creare condizioni attraenti in materia di istruzione, formazione e carriere.

Per questo, nelle istruzioni impartite dal Consiglio europeo è stato chiesto ai Paesi membri di presentare un Piano nazionale di attuazione tenendo conto, da un lato, delle loro peculiarità economiche e sociali e dall'altro, di 24 linee guida elaborate dagli organi dell'Unione.

Partendo da questi presupposti, anche l'Italia ha elaborato il proprio Piano per l'Innovazione, la Crescita e l'Occupazione - denominato PICO. che introduce alcune scelte mirate a far avanzare la frontiera della conoscenza e della tecnologia su quanto è stato fatto finora in attuazione della strategia di Lisbona (il testo integrale del documento può essere consultato sul sito del Governo italiano: "[www.politichecomunitarie.it](http://www.politichecomunitarie.it)").

Il Piano nazionale italiano - recentemente approvato dal Consiglio europeo del 23-24 marzo 2006 - indica che cosa lo Stato intende fare per migliorare le condizioni dell'ambiente economico e sociale al fine di propiziare crescita e occupazione, ma soprattutto si prefigge di ampliare le libertà di scelta dei cittadini affinché essi possano fare ciò che sanno e vogliono fare.

A seguito delle consultazioni effettuate e dei lavori svolti, il PICO ha raggruppato le 24 linee-guida indicate dal Consiglio europeo in cinque categorie operative prese come obiettivi prioritari del Piano. Esse sono:

- l'ampliamento dell'area di libera scelta dei cittadini e delle imprese;
- l'incentivazione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica;
- il rafforzamento dell'istruzione e della formazione del capitale umano;
- l'adeguamento delle infrastrutture materiali e immateriali;
- la tutela ambientale.

A livello operativo, il Piano è stato strutturato su due categorie di interventi: i provvedimenti aventi validità generale per il sistema economico ed i progetti specifici con ricadute positive sulla produttività e competitività dell'economia italiana. Secondo le aspettative del Piano, l'insieme dei provvedimenti e progetti faranno avvicinare le spese in ricerca e sviluppo (R&S) all'obiettivo del 3 per cento del PIL suggerito dalla Commissione (anche se il PICO avanza riserve sulla significatività di questo parametro in generale e in particolare per una struttura economica come quella prevalente in Italia). Più significativa appare invece la stima effettuata sull'impatto macroeconomico derivante dall'attuazione del Piano con un innalzamento del reddito potenziale attuale nell'ordine dell'1 per cento e un parallelo rafforzamento del potere di acquisto salariale. Questi effetti inoltre, anche se non in misura quantificabile a priori, dovrebbero aumentare per le sinergie create dalla simultanea attuazione del rilancio della Strategia di Lisbona negli altri 24 paesi dell'Unione e dell'azione di supporto che la Commissione europea esplicherà nei contenuti dopo la presentazione dei Piani nazionali.

#### - STRATEGIA DELLA REGIONE DEL VENETO PER LA RICERCA, IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E LO SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE

Con sempre maggior chiarezza la nuova strategia comunitaria per la crescita sta prendendo in considerazione la dimensione regionale come strumento essenziale per fare delle regioni i catalizzatori della ricerca innovativa e gli artefici di un nuovo paradigma di sviluppo socio-economico. Considerando altresì che la Regione costituisce all'interno del sistema interistituzionale l'elemento di snodo del processo di devoluzione amministrativa, molte azioni risultano maggiormente efficaci se concepite a livello regionale, in quanto è a questo livello che risulta possibile percepire al meglio le esigenze del sistema

locale.

Nel particolare contesto socio-economico in atto, caratterizzato da una situazione di concorrenza mondiale sempre più aspra, si tratta di un'occasione di rilancio e consolidamento della competitività di sistema che occorre non lasciarsi sfuggire. Come è noto la sempre più accentuata competitività tra territori/sistemi produttivi tende a rendere più importanti la capacità di valorizzare le competenze locali ed attrarre nuove risorse qualificanti lo sviluppo del territorio.

Partendo da queste considerazioni la Regione del Veneto intende operare tramite la proposta di legge regionale per la ricerca scientifica, il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dell'innovazione come motore di progettualità ed interfaccia tra le diverse componenti del sistema in modo da integrare le competenze e specificità presenti sul territorio con gli indirizzi comunitari e nazionali in materia, sfruttandone ogni possibile sinergia ed implementandoli in adeguate politiche locali e processi/azioni di innovazione.

#### - LINEAMENTI DELLA STRATEGIA REGIONALE

Sulla base di queste considerazioni e dell'esercizio di benchmarking delle politiche e prassi utilizzate dai sistemi nazionali e regionali più avanzati, non sembra sufficiente, per dar vita ad una reale economia regionale della conoscenza, cambiare semplicemente alcune parti del sistema ma occorre dar vita ad un nuovo paradigma capace di confrontarsi e rispondere alle nuove sfide che la knowledge society e la globalizzazione hanno prodotto. Se il sostegno della ricerca e la promozione dell'innovazione sono lo strumento essenziale per garantire la competitività del sistema regionale del Veneto, una buona politica deve identificare i fattori sui quali agire per permettere e garantire uno stretto collegamento fra il mondo della ricerca, dell'industria e dell'azione politica, che se opportunamente stimolati, possono offrire opportunità concrete al sistema sociale ed economico. Questi stessi fattori possono altresì portare al superamento del tradizionale dualismo tra "mondo dell'offerta" e "mondo della domanda", approdando ad un unico sistema dell'innovazione regionale.

Questi fattori sono:

##### La promozione ed il coordinamento delle attività di ricerca.

Il sostegno e l'organizzazione della ricerca richiedono l'adozione di politiche multisettoriali ed una programmazione di lungo respiro, in grado di agire differenzialmente sulle leve della ricerca di base e di quella industriale. In tale prospettiva, l'obiettivo prioritario diventa il coordinamento e le sinergie fra le università, i parchi scientifici ed i centri di ricerca e gli altri centri quali il CNR, da un lato e la ricerca industriale o precompetitiva dall'altro, per far sì che esse producano (direttamente o in collaborazione) e veicolino verso il territorio regionale nuovo sapere e conoscenza da trasformare in prodotti, processi e servizi competitivi. Il risultato finale sarà la crescita economica del territorio ed il benessere dei cittadini ai quali vengono messi a disposizione nuovi ritrovati scientifici per la salute, l'ambiente ecc.

##### Il miglioramento e la moltiplicazione del trasferimento tecnologico.

Tramontato il modello lineare dello sviluppo dell'innovazione occorre consentire alle imprese un facile accesso alle tecnologie ed alla conoscenza di cui hanno bisogno e coltivare le interazioni tra scienza e industria, dando maggiore slancio anche all'innovazione non tecnologica come il design, la gestione dei processi aziendali ed il marketing.

I risultati della ricerca sia essa prodotta localmente, sia frutto di collaborazioni internazionali, devono essere pertanto tutelati efficacemente e trasferiti all'impresa con strumenti più rapidi e trasversali, che consentano la diffusione ed il trasferimento delle tecnologie e lo sfruttamento dei risultati della ricerca favorendo in particolare la nascita di spin-off e spin-out che permettano di trasferire sul mercato i risultati e le tecnologie sviluppate nell'ambito delle attività di ricerca. Le ragioni per cui l'Università dovrebbe cercare di trasferire sul mercato i risultati della propria attività di ricerca, traendone un profitto economico, sono numerose: tra queste va ricordato come il trasferimento di tecnologia è spesso l'unico modo per trasformare una nuova invenzione in un vero prodotto. Le invenzioni universitarie sono inevitabilmente ai primi stadi di sviluppo, spesso lontane da una realtà commerciale. Un potenziale licenziatario deve essere quindi pronto ad investire delle importanti risorse in ulteriore sviluppo, prototipazione, design, ingegnerizzazione e test qualitativi prima di lanciare il prodotto sul mercato. A meno che il licenziatario non abbia garantita una posizione privilegiata nel mercato, che gli permetta di recuperare l'investimento, l'azienda non è normalmente incentivata a proseguire nel progetto.

La possibilità effettiva di un ritorno economico crea un incentivo per il ricercatore accademico che condividerà i guadagni. Normalmente i ricercatori non amano perdere molto tempo in azioni non direttamente collegate alla ricerca e alle pubblicazioni che sono oggi l'unico elemento di giudizio ai fini della progressione di carriera all'interno dell'Università. Un incentivo economico potrebbe incoraggiare i ricercatori ad effettuare degli sforzi ulteriori per pervenire alle invenzioni, per cooperare nella preparazione delle domande di brevetto ed a fornire un reale supporto alle persone incaricate del trasferimento di tecnologia. Una parte delle royalties dovrebbe andare direttamente a rifinanziare la ricerca nella stessa università o, addirittura, nello stesso dipartimento dove lavora il ricercatore, così come previsto dalla normativa.

Altre, non meno importanti, ragioni per effettuare il trasferimento delle tecnologie a mezzo di un sistema di licenze, possono essere individuate in un migliorato rapporto tra università ed impresa, creazione di posti di lavoro per neo-laureati, e nuove forme di finanziamento della ricerca. Ecco spiegati i motivi che inducono il legislatore regionale ad esplicitare l'importanza della brevettabilità della ricerca universitaria.

In questo contesto il sistema dei Distretti può e deve costituire il substrato naturale sul quale impiantare le nuove conoscenze che favoriscano lo sviluppo di nuove attività produttive, nuove competenze e professionalità compatibili con il profilo imprenditoriale locale. L'obiettivo in tal senso è quello di migliorare la capacità di assorbimento e adattamento alle tecnologiche emergenti, soprattutto da parte delle PMI, mediante una maggiore utilizzazione e sensibilizzazione delle risorse umane, mediante nuove politiche di settore e modelli innovativi di collaborazione tra ricerca e impresa possibilmente sviluppando la convergenza tra ambiti disciplinari differenti e valorizzando competenze presenti sul territorio regionale nonché, infine, favorendo l'accesso alle infrastrutture di servizio (in particolare le strutture miste pubblico-privato e università-impresa, ecc.) e facilitando la creazione di Poli di eccellenza regionali tra Università - Centri di Ricerca e Industrie.

#### La promozione ed il sostegno all'innovazione ed alle sue dinamiche.

Nel quadro della presente normativa l'innovazione è, innanzitutto, un concetto ampio che può assumere la forma di nuovi prodotti, servizi, applicazioni o modalità di gestione. Può spaziare dallo sviluppo di nuove tecniche, sistemi e ambienti all'integrazione di tecnologie attuati in modi originali. Può comprendere lo sviluppo di processi commerciali innovativi, nuove pratiche organizzative o, più in generale, di nuove forme di interazione tra le persone e l'informazione, sia nell'ambiente di lavoro che nella vita quotidiana.

In secondo luogo, si è considerato che l'attività di innovazione non interessa solamente la ricerca, l'industria ad alta tecnologia e l'imprenditorialità individuale. Ogni settore produttivo, inclusi beni e servizi "tradizionali", può essere soggetto che manifesta esigenze di innovazione. La presente proposta normativa si basa infatti su di una concezione "sistemica" dell'innovazione, che richiede un approccio strutturale e che richiede di prendere in considerazione una pluralità di fattori: formazione, aspetti normativi, legislativi e fiscali, concorrenza, società dell'informazione, infrastrutture di ricerca e servizi di supporto all'innovazione. In questo quadro lo sviluppo dell'innovazione va considerata una politica trasversale, in grado di collegare gli ambiti delle politiche tradizionali, come quella economica, quella industriale e della ricerca applicata.

#### La creazione di poli di eccellenza e di attività produttive ad alto valore aggiunto.

Una volta definito il quadro complessivo entro il quale opera virtuosamente il ciclo ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione occorre innervare selettivamente il territorio di attività produttive ad alto valore aggiunto in aree tecnologiche avanzate. Tali poli di eccellenza possono svolgere un effetto catalizzatore per i distretti tradizionali e le altre imprese, soprattutto PMI, fungendo da spillover tecnologico che riversa i benefici delle attività di ricerca industriale avanzata e sviluppo tecnologico sul territorio circostante con la conseguente nascita di nuove imprese e trasferimento di saperi.

All'interno del contesto europeo il sistema produttivo regionale deve attrezzarsi, anche attraverso organiche forme di partenariato pubblico-privato, per acquisire un adeguato posizionamento competitivo in quei settori che già rappresentano irrinunciabili punti di forza sia per garantirsi una presenza significativa nei settori emergenti ad alta intensità di conoscenza. In tale prospettiva dovrebbe continuare ed essere ampliato in maniera maggiormente selettiva il sostegno alle filiere produttive finalizzate ad aggregare imprese e consorzi misti, mediante specifiche azioni e progetti di sviluppo innovativi e di ricerca, promuovendo in particolare l'interscambio con gli ambienti universitari, il CNR e i poli di ricerca mediante l'utilizzo vasto dello schema di lavoro in atto con il Consiglio Nazionale delle Ricerche nei settori delle biotecnologie e delle nanotecnologie, favorendo un clima legato all'interazione tra il mondo della ricerca e quello delle imprese ed alla realizzazione di prodotti e processi innovativi.

#### La valorizzazione delle risorse umane e la loro mobilità.

Nessuno degli obiettivi sopra indicati potrà essere conseguito senza risorse umane dotate di talento, ampia preparazione e disponibilità alla mobilità tra il mondo della ricerca e l'impresa. I risultati attesi dalla presente proposta potranno essere conseguiti solo mediante l'aumento del numero dei ricercatori nelle Università, nei poli di innovazione e nelle imprese; migliorando la consapevolezza sociale del loro ruolo in termini di innovazione; stimolando gli investimenti in capitale umano ed i percorsi di formazione avanzata, particolarmente nei settori ad alto contenuto innovativo; incentivando l'utilizzazione da parte delle imprese di giovani ricercatori in attività di applicazione e trasferimento tecnologico particolarmente nelle tematiche emergenti in ambito comunitario ed internazionale nonché promuovendo la mobilità e la circolazione delle persone tra i diversi contesti e particolarmente a livello internazionale e favorendo l'attrattività del sistema dell'innovazione del Veneto nei confronti di studenti, studiosi e ricercatori italiani, europei ed extracomunitari, in particolare dei ricercatori italiani operanti all'estero.

#### Il miglioramento della attrattività del territorio e dei partenariati internazionali.

Nella misura in cui la competitività tra imprese si è trasformata in competizione tra territori e sistemi produttivi diventa strategico migliorare l'attrattiva del territorio regionale attraverso reti di collaborazione internazionale della ricerca, azioni di diffusione delle eccellenze locali e delle sue capacità di produrre innovazione.

In tal senso occorrerà integrare maggiormente le imprese ed il sistema di ricerca regionale nel contesto europeo ed internazionale, attirando sul territorio regionale imprese internazionali ad elevata tecnologia e con adeguate capacità di ricerca industriale in modo da aumentare il valore aggiunto dei poli di eccellenza e delle filiere regionali di ricerca al fine di acquisire una posizione di leadership in aree scientifiche e tecnologiche fondamentali.

È infine strategico, individuare idonee politiche di collaborazione e partenariato con altre regioni, in primo luogo dell'UE ma anche delle aree estere con cui esistono, anche potenzialmente, forti interscambi relativamente ad aree tematiche di ricerca o a problemi industriali che vengono ritenuti fondamentali per lo sviluppo del sistema regionale.

#### Realizzazione dell'obiettivo 3 per cento.

Puntare all'obiettivo del 3 per cento degli investimenti in ricerca è un obiettivo strategico della strategia di Lisbona. Si tratta quindi di una condizione sine qua non per stimolare la crescita attraverso la ricerca e l'innovazione. Esso diventa quindi un obiettivo prioritario della politica di sviluppo del sistema produttivo veneto il quale, nonostante le grandi potenzialità, non è comparabile ad altre grandi regioni innovatrici, sue dirette concorrenti, in Europa. Secondo i dati Istat/Eurostat 2004, la quota di investimento per R&S nel Veneto è attualmente intorno allo 0,8 per cento del Pil - in costante aumento negli ultimi anni - di cui oltre il 60 per cento in spesa pubblica.

In tale prospettiva per raggiungere l'obiettivo occorre favorire la complementarità degli interventi, la concentrazione delle risorse e l'amplificazione degli investimenti regionali e promuovere la compartecipazione di più attori nelle politiche di R&S, sia tra enti pubblici (Commissione Europea, Governo nazionale, Regione, Enti locali ed enti territoriali) sia tra pubblico e privato sostenendo quanto più possibile la domanda di innovazione non solo attraverso azioni di co-finanziamento che stimolino l'intervento privato ma anche attraverso l'ampliamento del mercato locale dell'innovazione stimolando l'utilizzo di nuovi materiali e processi innovativi da parte delle imprese, della pubblica amministrazione e della stessa società civile. La pubblica amministrazione dovrebbe in tal senso comportarsi da Lead users, guidando la richiesta con il risultato ulteriore di migliorare anche l'accessibilità ai servizi pubblici.

#### Better regulation.

L'Unione europea ha fatto una priorità del riordino normativo e della semplificazione delle procedure pubbliche a sostegno della ricerca e dell'innovazione.

Conformemente a questi indirizzi il sistema pubblico regionale dovrà rivedere ove possibile le regole amministrative adattandole a criteri di flessibilità e razionalizzazione.

Ai temi predetti vengono dedicate le osservazioni di cui al Titolo Primo della legge, che contengono pertanto la descrizione dei fini generali e degli obiettivi strategici che con essa si intendono perseguire per stimolare e promuovere la ricerca e l'innovazione del territorio regionale e quindi contribuire alla creazione di un sistema economico-sociale basato sulla conoscenza, la crescita e lo sviluppo sostenibile.

L'articolo quattro fornisce in particolare il novero dei soggetti che compongono il citato sistema regionale dell'innovazione.

#### - L'ASSETTO ORGANIZZATIVO

Recentemente la Regione ha compiuto notevoli sforzi nell'individuazione di nuove risorse e nello sviluppo di nuovi strumenti e strutture dedicati alle politiche di ricerca ed innovazione. La nuova proposta di legge è l'occasione ulteriore per perfezionare questa architettura e favorire il dialogo tra pubblica amministrazione, impresa e scienza.

Per il conseguimento degli obiettivi strategici sopra illustrati la proposta di legge è stata strutturata intorno a tre nuclei fondamentali:

- a) la creazione di un'architettura istituzionale che, tenendo conto dell'attuale processo di devoluzione di competenze in tutti i settori chiave dello sviluppo economico e sociale regionale, sarà incaricata della pianificazione e del coordinamento in materia di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione;
- b) la definizione di un sistema di pianificazione che definisca le linee e gli obiettivi prioritari da attuare in relazione con le risorse disponibili ed in stretto coordinamento con i Programmi comunitari per la ricerca e l'innovazione e con i Piani di attuazione dello sviluppo regionale;



c) l'individuazione di una serie di criteri e strumenti di sostegno diretti a promuovere e incentivare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione.

In particolare:

Il Capo I - Disposizioni generali - determina le finalità e gli obiettivi della legge, definisce le attività oggetto di finanziamento ed individua i soggetti del sistema regionale dell'innovazione (articoli da 1 a 4).

Il Capo II - Disposizioni organizzative - è dedicato agli Organismi che contribuiscono al coordinamento dell'intero sistema regionale dell'innovazione. Nella prospettiva sistemica cui si è fatto ampio cenno, la gestione di una strategia per l'innovazione richiede una stretta correlazione tra imprese, mondo della ricerca e pubblica amministrazione.

A questo scopo la programmazione pluriennale per la ricerca e l'innovazione e i provvedimenti attuativi previsti dalla legge saranno elaborati e condivisi da due organismi in grado di rappresentare tutte le istanze del sistema regionale:

- un Comitato regionale di indirizzo della ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, chiamato a definire insieme alla Giunta regionale e sulla base degli orientamenti espressi dalla legge, la programmazione pluriennale regionale;
- un Osservatorio per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione che svolgerà funzioni di assistenza tecnica ed amministrativa nella fase propositiva della programmazione e, successivamente, in quella di implementazione.

Le Disposizioni ricomprendono la composizione e soprattutto, le finalità dei predetti organismi, cui spetta in particolare il compito di razionalizzare, orientare, programmare e monitorare gli interventi afferenti il sistema veneto dell'innovazione (articoli da 5 a 8). In questa parte viene anche prevista la costituzione di una Commissione regionale, con compiti specifici, per la valutazione e la trasferibilità economica della ricerca universitaria e pubblica (articolo 9); inoltre vengono anche definite le funzioni dell'Ente strumentale Veneto Innovazione (articolo 10), i cui compiti si articolano in operazioni di supporto, attuazione e sperimentazione delle politiche di innovazione promosse, definite e adottate dalla regione.

Il Capo III - Programmazione regionale - è dedicato al processo di pianificazione dell'azione amministrativa e della strategia regionale sul presupposto che una adeguata programmazione costituisce il miglior strumento per conseguire un livello adeguato di coordinamento non solo tra i diversi organi amministrativi chiamati ad operare ma soprattutto tra la pubblica amministrazione, le imprese e gli organismi pubblici e privati che si occupano della ricerca e dello sviluppo tecnologico (articoli 11 e 12).

In questa prospettiva, la programmazione strategica regionale va intesa come lo strumento che deve permettere, su di una base realistica e condivisa tra tutti gli attori coinvolti, la promozione ed il coordinamento delle risorse e degli strumenti in materia, coordinandoli con gli omologhi programmi nazionali, europei ed internazionali.

In tal contesto vengono dunque approfonditi: i principi fondamentali della programmazione per l'innovazione; i principi informativi dei criteri di valutazione delle proposte progettuali; i soggetti valutatori e infine il soggetto gestore della strumentazione attivata dalla legge (articoli da 13 a 16).

Il Capo IV - Strumenti, tipologie di intervento e beneficiari - è dedicato agli strumenti e tipologie d'intervento riferiti agli orientamenti di cui all'art. 2 e ai beneficiari degli interventi medesimi (articoli 17 e 18).

Il Capo V - Disposizioni finanziarie - contempla la norma finanziaria a supporto degli interventi previsti dalla legge (articolo 19).

Il Capo VI - Disposizioni transitorie e finali - prevede disposizioni transitorie in materia di programmazione (articolo 20); la notifica alla Commissione europea delle azioni configurabili come aiuti di stato (articolo 21) e l'abrogazione dell'articolo 6 della legge regionale n. 12/1992 (articolo 22).

Le Commissioni consiliari Terza e Sesta in seduta congiunta, a seguito rinvio in Commissione con deliberazione n. 37 del 18 aprile 2007, all'unanimità, hanno espresso parere favorevole al testo unificato modificato anche nel titolo, che si dimette ora all'esame dell'Assemblea consiliare, risultante dall'accorpamento dei progetti di legge sopra richiamati.

Hanno votato i rappresentanti dei gruppi Forza Italia, Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro (UDC), Lega Nord-Liga Veneta Padania, l'Ulivo-Partito Democratico Veneto, Progetto Nordest e Nuovo Partito Socialista Italiano (PSI)."

**Note agli articoli**

**Nota all'articolo 15**

- Il testo dell'art. 31 della legge regionale n. 35/2001 è il seguente:

"Art. 31 - Nucleo di valutazione.

1. Il Nucleo di valutazione istituito ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, valuta i progetti di investimento sotto il profilo tecnico, finanziario-economico, amministrativo e procedurale in relazione ai tempi di conclusione della fase progettuale ed a quelli di cantierabilità.

2. I progetti dichiarati congrui sotto il profilo tecnico e immediatamente cantierabili hanno una priorità di finanziamento all'interno della disponibilità del PAS."

**Struttura di riferimento**

Direzione sviluppo economico, ricerca e innovazione



Legge regionale 30 gennaio 2006, n. 4. (Testo coordinato)

## **Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione.**

(B.U. 2 febbraio 2006, n. 5)

Modificata da [l.r. 14/2006](#)

Art. [1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#), [6](#), [7](#), [8](#), [9](#), [10](#), [11](#), [12](#), [13](#), [14](#), [15](#), [16](#), [17](#)

### **Art. 1.** *(Finalità)*

1. La Regione Piemonte, nell'esercizio della propria potestà legislativa concorrente in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi prevista dall'articolo 117 della Costituzione, organizza, promuove e coordina il sistema regionale della ricerca all'interno dello Spazio europeo della ricerca.

### **Art. 2.** *(Obiettivi)*

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione Piemonte, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile e nel rispetto degli indirizzi comunitari a sostegno della società della conoscenza, persegue i seguenti obiettivi:

a) la promozione della ricerca e dell'innovazione attraverso le seguenti azioni:

- 1) contribuire alla promozione della ricerca e dell'innovazione in campo scientifico, tecnologico ed umanistico;
- 2) favorire la creazione di opportunità di finanziamenti per la ricerca;
- 3) promuovere l'attrattività della Regione Piemonte nei confronti di studenti, studiosi e ricercatori italiani, europei ed extracomunitari, in particolare dei ricercatori italiani operanti all'estero;
- 4) favorire gli investimenti in capitale umano e sostenere la formazione dei giovani ricercatori;
- 5) sostenere il trasferimento tecnologico e tutelare la conoscenza;
- 6) promuovere il sistema della ricerca piemontese nell'ambito della ricerca europea valorizzando le collaborazioni internazionali;

b) le modalità di consolidamento del sistema della ricerca attraverso le seguenti azioni:

- 1) favorire lo svolgimento delle molteplici competenze presenti sul territorio regionale anche con l'obiettivo di realizzare una rete tra le realtà della ricerca e il sistema produttivo;
- 2) realizzare infrastrutture immateriali intese come reti di formazione del sapere che costituiscano elementi di organizzazione e di supporto alle attività;

- 3) sostenere interventi in materia di ricerca e innovazione in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale ed europea, coerentemente con accordi ed iniziative a carattere nazionale ed interregionale, tenendo conto della specificità regionale;
  - 4) favorire, incrementare e consolidare la competitività del sistema territoriale piemontese selezionando progetti innovativi e buone pratiche;
  - 5) promuovere l'interazione tra i soggetti operanti nel sistema;
  - 6) sviluppare una più stretta integrazione tra ricerca di base e ricerca applicata;
  - 7) sostenere azioni che coniugano ricerca, trasferimento tecnologico e alta formazione in particolare per quanto riguarda gli investimenti ritenuti strategici;
  - 8) favorire, incrementare e sostenere le azioni di progettazione e tutela della proprietà intellettuale, ed in particolare gli interventi destinati al trasferimento tecnologico a favore delle piccole e medie imprese;
  - 9) integrare le politiche regionali di settore e le risorse, strumentali e finanziarie, pubbliche e private;
  - 10) favorire l'integrazione della ricerca e innovazione nelle politiche di settore, sviluppando la convergenza di ambiti disciplinari differenti;
- c) la valutazione sistematica degli effetti attraverso le seguenti azioni:
- 1) promuovere a tutti i livelli l'adozione di criteri e metodi di valutazione oggettivi e internazionalmente accettati;
  - 2) adottare criteri e metodi di verifica dei risultati ottenuti;
  - 3) promuovere, sostenere e divulgare la cultura della ricerca, favorire la conoscenza dei programmi, delle attività e opportunità, dei risultati conseguiti.
2. La Regione, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 33 della Costituzione, **1=>** riconosce agli atenei **<=1** un ruolo centrale nello sviluppo della ricerca di alta qualità, anche favorendo la creazione di poli specialistici e multidisciplinari della ricerca.

### **Art. 3.**

#### *(Sistema regionale della ricerca)*

1. Concorrono allo sviluppo del sistema regionale della ricerca i soggetti pubblici e privati che abbiano come finalità l'attuazione di programmi per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico al sistema produttivo; concorrono inoltre allo sviluppo del sistema:
  - a) le organizzazioni economiche e sociali di categoria;
  - b) le fondazioni culturali;
  - c) le fondazioni di origine bancaria e gli istituti bancari;
  - d) le autonomie locali e funzionali;
  - e) le Aziende sanitarie regionali;
  - f) il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL);**2-><-2**.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono considerati componenti del sistema a condizione che abbiano una stabile organizzazione sul territorio regionale.

### **Art. 4.**

#### *(Linee generali di intervento)*

1. Il Consiglio regionale, coerentemente con gli orientamenti comunitari in materia di ricerca e gli indirizzi del piano nazionale per la ricerca, approva, su proposta della

Giunta regionale, una delibera che identifica le linee generali d'intervento per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 e fissa l'insieme delle risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione delle medesime.

2. La proposta della Giunta regionale, di cui al comma 1, è trasmessa al Consiglio regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.

#### **Art. 5.**

##### *(Programma triennale della ricerca)*

1. Sulla base delle linee generali di intervento di cui all'articolo 4 ed in armonia con gli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economica e finanziaria regionale, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione delle linee generali di intervento, approva con proprio atto deliberativo il programma triennale della ricerca, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente, che si esprime inderogabilmente entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Il programma individua le aree ed i settori d'intervento, definisce le azioni e gli obiettivi ritenuti strategici, fissa i criteri generali e gli assi d'intervento, stabilisce i criteri di valutazione dei progetti e assegna le risorse disponibili per macrosettori di intervento, comprensivi dei fondi per la ricerca previsti in base a normative di settore.

3. Il programma è suscettibile di revisione ed aggiornamento periodico da parte della Giunta regionale con le medesime modalità di cui al comma 1.

4. Al fine di assicurare lo sviluppo del sistema regionale della ricerca, gli interventi negli specifici settori di competenza regionale sono raccordati con quelli finanziati dalla presente legge e con le misure relative agli interventi di ricerca e innovazione previste dal Programma pluriennale di intervento per le attività produttive di cui all'articolo 6 della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive).

#### **Art. 6.**

##### *(Comitato regionale per la ricerca e l'innovazione)*

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituito il Comitato regionale per la ricerca e l'innovazione, quale organismo di raccordo, consultazione e partecipazione della comunità regionale.

2. Al Comitato compete:

- a) concorrere all'elaborazione delle linee generali di intervento di cui all'articolo 4;
- b) contribuire alla definizione del programma triennale della ricerca di cui all'articolo 5;
- c) favorire la collaborazione e l'interazione fra i soggetti che operano nell'ambito del sistema regionale della ricerca di cui all'articolo 3.

**3=>3.** Il Comitato è composto dai seguenti soggetti:

- a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore regionale delegato;
- b) un rappresentante della Compagnia di San Paolo;
- c) un rappresentante della Fondazione CRT;
- d) un rappresentante di Confindustria Piemonte;
- e) un rappresentante di Federapi Piemonte;
- f) un rappresentante delle Confederazioni artigiane;
- g) un rappresentante di Unioncamere Piemonte;
- h) un rappresentante dell'Associazione delle Fondazioni delle Casse di risparmio

piemontesi;

i) rappresentanti di enti individuati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento in numero non superiore a venticinque. ~~≤3~~

~~4+>3~~ bis. Possono altresì far parte del Comitato, su designazione dei rispettivi enti, i seguenti soggetti:

a) un rappresentante dell'Università degli Studi di Torino;

b) un rappresentante del Politecnico di Torino;

c) un rappresentante dell'Università del Piemonte Orientale;

d) un rappresentante dell'Università di Scienze gastronomiche del Piemonte. ~~≤+4~~

4. Gli enti di cui al ~~5=>~~ comma 3 lettera i) ~~≤5~~ sono individuati dalla Giunta regionale in modo da garantire la partecipazione, anche a rotazione:

a) delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali;

b) delle associazioni maggiormente rappresentative del terzo settore ed ambientaliste;

c) dei parchi scientifici e tecnologici piemontesi in forma associata;

d) degli enti di ricerca pubblici e privati di maggiore rilevanza, anche tenendo conto della loro articolazione sul territorio nazionale;

e) delle fondazioni culturali piemontesi più prestigiose che operano nel campo della ricerca e dell'innovazione;

f) delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;

g) delle associazioni maggiormente rappresentative dell'istruzione superiore;

h) delle associazioni maggiormente rappresentative del commercio e dell'agricoltura.

5. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa designazione del rispettivo ente o associazione rappresentativa e rimangono in carica per la durata della legislatura e comunque fino al rinnovo dell'organismo.

6. Possono comunque partecipare alle sedute del Comitato rappresentanti dell'Unione europea e del Governo italiano designati dagli organi competenti in materia di ricerca e di innovazione.

7. Il Comitato si avvale della consulenza della Commissione scientifica di cui all'articolo 8.

8. Il Comitato disciplina, con proprio regolamento, le modalità di organizzazione e funzionamento.

9. Il Comitato riferisce annualmente sul proprio operato alla Commissione consiliare competente.

10. La presidenza del Comitato nonché del Comitato ristretto di cui all'articolo 7 spettano al Presidente della Giunta regionale o all'Assessore delegato. Il Presidente, in relazione alle tematiche da trattare, può disporre la partecipazione di ulteriori componenti provenienti dall'amministrazione regionale.

### **Art. 7.**

*(Comitato ristretto)*

1. Organo esecutivo del Comitato di cui all'articolo 6 è il Comitato ristretto.

2. Il Comitato ristretto è composto dai rappresentanti indicati nell' ~~6=>~~ articolo 6, comma 3, lettere a), b), c), d), e) ed f), ~~≤6~~ da un rappresentante tra quelli designati dagli enti di ricerca pubblici individuabili in base all'articolo 6, comma 4, lettera d), e da un rappresentante tra quelli designati dalle organizzazioni individuabili in base all'articolo 6, comma 4, lettere f), g) e h), cooptati a rotazione

dal Presidente del Comitato ristretto.

**7+>2 bis.** Partecipano al Comitato ristretto di cui al comma 1, qualora facciano parte anche del Comitato regionale per la ricerca e l'innovazione, i soggetti di cui all'articolo 6, comma 3 bis. **<+7**

3. Il Comitato ristretto formula le proposte di cui all'articolo 6 comma 2, lettere a) e b) e le illustra al Comitato regionale per la ricerca e l'innovazione che le sottopone alla Giunta regionale.

### **Art. 8.**

#### *(Commissione scientifica)*

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, istituisce la Commissione scientifica e ne definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento.
2. La Commissione, di carattere multidisciplinare, è organo di consulenza della Giunta regionale in materia di valutazione, analisi e previsione su problematiche e tendenze della ricerca a livello regionale, nazionale ed internazionale e di consulenza al Comitato regionale per la ricerca e l'innovazione ai sensi dell'articolo 6, comma 7.
3. La Commissione formula pareri:
  - a) sulle linee generali di intervento e sul programma triennale della ricerca;
  - b) sui sistemi e sui metodi di valutazione delle attività di ricerca adottati in base a quanto previsto dall'articolo 10.
4. La Commissione è composta da cinque studiosi o ricercatori di fama internazionale, scelti tra docenti universitari, ricercatori e personalità di alta qualificazione scientifica. La Commissione può altresì avvalersi di esperti esterni entro i limiti fissati con provvedimento dalla Giunta regionale.
5. La Commissione dura in carica per la durata della legislatura e comunque fino al rinnovo dell'organismo ed elegge al suo interno un Presidente.
6. La Commissione presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sulla attività svolta e sulle proposte formulate.
7. Ai componenti della Commissione spettano i compensi determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione regionale).

### **Art. 9.**

#### *(Coordinamento tecnico regionale per la ricerca e l'innovazione)*

1. È istituito il Coordinamento tecnico regionale per la ricerca e l'innovazione, allo scopo di raccordare gli interventi attuativi delle politiche regionali, favorire la circolazione delle informazioni e dei dati all'interno dell'amministrazione regionale, e garantirne la diffusione presso i soggetti che concorrono allo sviluppo ed al monitoraggio del sistema regionale della ricerca. Il Coordinamento formula alla Giunta regionale le proposte di interventi integrati, con particolare riferimento a quelli che collegano ricerca, innovazione e attività produttive.
2. Con proprio provvedimento la Giunta regionale individua le strutture regionali che partecipano al Coordinamento.
3. Con il provvedimento di cui al comma 2 è individuata la struttura regionale a cui sono affidate le seguenti funzioni:



- a) segreteria e supporto al Comitato regionale per la ricerca e l'innovazione previsto dall'articolo 6 e alla Commissione scientifica prevista dall'articolo 8;
- b) raccolta, aggiornamento, elaborazione e diffusione delle informazioni sul sistema regionale della ricerca attraverso un adeguato sistema informativo.

#### **Art. 10.**

##### *(Attività di valutazione)*

1. I progetti ed i programmi di ricerca finanziati con risorse di provenienza regionale sono sottoposti ai seguenti livelli di valutazione:
  - a) valutazione preliminare per accedere al finanziamento;
  - b) valutazione contestuale allo svolgimento dell'attività di ricerca;
  - c) valutazione dei risultati conseguiti.
2. I sistemi e metodi di valutazione per l'esame dei progetti e dei programmi di ricerca di cui al comma 1, sono individuati dalla Giunta regionale su proposta della Commissione scientifica, di cui all'articolo 8.
3. La Giunta regionale nomina un nucleo di valutazione esterno, composto da cinque studiosi o ricercatori di fama internazionale. Il nucleo dura in carica per l'intera legislatura e comunque fino al rinnovo dell'organismo ed elegge al suo interno un Presidente.
4. Al nucleo previsto dal comma 3 spetta la valutazione di cui al comma 1, lettere b) e c) secondo le modalità definite al comma 2.
5. Il nucleo di valutazione invia alla Giunta regionale, con cadenza annuale, una relazione concernente i risultati conseguiti nell'attuazione delle politiche regionali.
6. Ai componenti del nucleo spettano i compensi determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, in deroga alle disposizioni di cui alla l.r. 33/1976.

#### **Art. 11.**

##### *(Clausola valutativa)*

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale dello stato di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di sviluppo e promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica, nonché in ordine alla realizzazione ed all'organizzazione del sistema regionale della ricerca.
2. Trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione dalla quale emerga una rendicontazione in merito all'istituzione del Comitato di cui all'articolo 6 e della Commissione scientifica di cui all'articolo 8 ed alle relative modalità organizzative, operative e funzionali.
3. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma triennale di cui all'articolo 5, dalla quale emergano dati e indicatori di natura quantitativa e qualitativa circa lo stato di attuazione delle politiche e degli interventi regionali in materia di ricerca e innovazione e in particolare relativi:
  - a) al quadro dei finanziamenti assegnati ai beneficiari e alla descrizione qualitativa e quantitativa dei progetti finanziati;
  - b) alle attività di promozione ed informazione promosse ed adottate;
  - c) alle ricadute occupazionali, formative ed economiche degli investimenti.
4. La relazione di cui al comma 3 dà altresì conto del raccordo degli interventi attuativi delle politiche regionali in materia di ricerca e dello stato di attuazione del

sistema informativo di cui all'articolo 9 e fornisce inoltre informazioni analitiche in ordine al tasso di sviluppo ed incremento della ricerca e dell'innovazione tecnologica attribuibile all'attuazione degli interventi legislativi, anche in considerazione del saldo di mobilità attiva e passiva dei ricercatori nei confronti della Regione.

**Art. 12.**

*(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)*

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.

**Art. 13.**

*(Fondo unico per la ricerca e l'innovazione)*

1. In via subordinata all'approvazione del progetto di riordino normativo di cui all'articolo 15 è istituito, all'interno del bilancio regionale, il Fondo unico per la ricerca e l'innovazione, finalizzato al finanziamento organico del sistema regionale della ricerca di cui all'articolo 3.

**Art. 14.**

*(Norma transitoria)*

1. Nelle more dell'istituzione del Comitato regionale per la ricerca e l'innovazione di cui all'articolo 6 e della Commissione scientifica di cui all'articolo 8 e per un periodo non superiore a centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, opera il coordinamento interistituzionale per la ricerca già istituito dalla Giunta regionale.

**Art. 15.**

*(Norma finale)*

1. Entro dodici mesi dall'approvazione della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una proposta di riordino normativo delle disposizioni di settore in materia di finanziamento ai programmi e progetti per la ricerca e l'innovazione al fine di incrementare l'efficienza, l'efficacia e l'integrazione delle politiche regionali.

**Art. 16.**

*(Norma finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008 la spesa complessiva di 270 milioni di euro, così ripartita: 40 milioni di euro nell'anno 2006, di cui: 10 milioni di euro a valere sulla Unità previsionale di base (UPB) 08032 (Programmazione e statistica - Val. Progetti prop. Atti progr. Negoziata - Titolo II - Spese di investimento); 20 milioni di euro a valere sulla UPB 16032 (Industria - Promozione e sviluppo delle P.M.I - Titolo II - Spese di investimento); 3 milioni di euro a valere sulla UPB 27011 (Sanità pubblica Igiene e Sanità pubblica - Titolo I - Spese correnti); 4,5 milioni di euro a valere sulla UPB 12041 (Sviluppo dell'agricoltura Servizi di sviluppo agricolo - Titolo I - Spese correnti); 2,5 milioni di euro a valere sulla UPB 22992 (Tutela ambientale Gestione

- rifiuti Direzione - Titolo II - Spese di investimento); 80 milioni di euro nell'anno 2007 e 150 milioni di euro nell'anno 2008, assegnando il 3 per cento della spesa in parte corrente ed il 97 per cento per investimenti.
2. Agli oneri finanziari di carattere generale valutati, per l'anno 2006, in 3 milioni di euro, compresi i compensi destinati ai componenti della Commissione scientifica di cui all'articolo 8 ed ai componenti del nucleo di valutazione di cui all'articolo 10 si fa fronte con gli stanziamenti a valere sulla UPB 08991 (Programmazione e statistica. Direzione - Titolo I - Spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.
3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 per gli anni 2007 e 2008 si provvede ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003 n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

### **Art. 17.**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

---

<sup>=1</sup> *Sostituito dall'[art. 52 della l.r. 14/2006.](#)*

<sup>-2</sup> *Abrogato dall'[art. 52 della l.r. 14/2006.](#)*

<sup>=3</sup> *Sostituito dall'[art. 52 della l.r. 14/2006.](#)*

<sup>+4</sup> *Aggiunto dall'[art. 52 della l.r. 14/2006.](#)*

<sup>=5</sup> *Sostituito dall'[art. 52 della l.r. 14/2006.](#)*

<sup>=6</sup> *Sostituito dall'[art. 52 della l.r. 14/2006.](#)*

<sup>+7</sup> *Aggiunto dall'[art. 52 della l.r. 14/2006.](#)*

## Giunta Regionale della Campania

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 19 del 08 aprile 2002

Legge Regionale del 28 marzo 2002 n. 5

**“Promozione della ricerca scientifica in Campania”**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

**Articolo 1****Finalità**

1. Con la presente Legge la Regione Campania persegue i seguenti obiettivi:

- a) contribuire alla promozione del progresso e della diffusione della ricerca di base nel campo scientifico, tecnologico, umanistico, economico e giuridico;
- b) favorire la creazione di opportunità di finanziamenti per la ricerca progettata e condotta da giovani, al fine di rimuovere i rischi del depauperamento di risorse umane innovative nel sistema della ricerca regionale;
- c) favorire lo svolgimento di un adeguato ruolo delle molteplici competenze presenti sul territorio regionale anche con l'obiettivo di realizzare un reale collegamento tra mondo della ricerca e mondo produttivo nel complessivo processo di sviluppo;
- d) sostenere interventi in materia di ricerca in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale ed europea, coerentemente con accordi ed iniziative a carattere interregionale.

**Articolo 2****Programma degli interventi**

1. Per il raggiungimento dei fini di cui all'articolo 1, la Regione si dota di uno strumento di programmazione triennale con il quale:

- a) adegua la propria attività promozionale agli indirizzi della politica nazionale nel campo della ricerca, ai piani e progetti elaborati dal Governo, in armonia con i programmi e le direttive europee, concorrendo con proprie proposte alla programmazione nazionale nel rispetto della vigente normativa;
- b) promuove, favorendone l'istituzione o anche il sostegno, servizi di informazione e diffusione di programmi nazionali ed internazionali di ricerca allo scopo di agevolare il più ampio coinvolgimento e la più estesa partecipazione da parte di soggetti locali;
- c) provvede al cofinanziamento di programmi di ricerca di Università, Enti e Strutture di ricerca pubbliche e private, individuando specifici strumenti di incentivazione per le attività di ricerca promosse e condotte da giovani;
- d) promuove la formazione di consorzi, società consortili e fondazioni, con finalità di attività di ricerca, anche mediante convenzioni o partecipazioni;
- e) concede contributi per progetti di ricerca e provvede alla realizzazione del coordinamento degli interventi regionali in materia;

---

**Giunta Regionale della Campania**

---

f) concede contributi per la pubblicazione di opere di interesse scientifico e culturale, per la cura della raccolta e della divulgazione dei risultati delle ricerche nonché per la realizzazione di manifestazioni di alto valore scientifico.

**Articolo 3****Articolazione del Programma triennale**

1. Il Programma triennale degli interventi di cui all'articolo 2, deve indicare:

- a) l'insieme delle risorse di carattere tecnico, organizzativo e finanziario da impiegare nel triennio;
- b) la ripartizione delle risorse e l'impegno finanziario relativo ai singoli piani annuali di esecuzione;
- c) le fonti finanziarie ed il tasso di cofinanziamento per ciascun intervento;
- d) i settori di interesse prioritario verso i quali indirizzare i progetti;
- e) criteri di valutazione di riferimento.

2. Il Programma, per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2, comma e) e f), si realizza attraverso specifici piani annuali di attuazione.

**Articolo 4****Formulazione, adozione e approvazione del Programma triennale**

1. Entro e non oltre il termine del 30 ottobre antecedente il primo anno di ciascun triennio, l'Assessore alla ricerca scientifica formula il Programma triennale e lo sottopone alla Giunta che lo adotta con proposta di deliberazione al Consiglio regionale.

2. Il Consiglio regionale, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, approva il programma o lo rinvia.

**Articolo 5****Attuazione del Programma triennale**

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla ricerca scientifica, delibera le iniziative previste dal Programma triennale ed approva i Piani annuali di attuazione di cui all' articolo 6.

2. I Piani annuali di attuazione sono predisposti ed avviati entro il 31 gennaio di ciascun anno e, individuati i soggetti beneficiari, sono approvati dalla Giunta regionale entro il 30 giugno dello stesso anno.

**Articolo 6****Piani annuali di attuazione**

1. I Piani annuali di attuazione riguardano progetti rispondenti alle iniziative di cui all'articolo 2, comma e) e f), e sono attuati da Università, Enti e Strutture di ricerca pubbliche e private operanti nel territorio regionale, individuati attraverso azioni di evidenza pubblica emanati in esecuzione del Programma.

2. I progetti devono corrispondere alle priorità indicate nel programma di cui all'articolo 3, punto d), ed avere la finalità di innescare processi innovativi, conoscitivi e propulsivi del sistema della ricerca regionale.

3. I progetti devono contenere il programma delle attività, i tempi e le modalità di svolgimento, le risorse umane e strumentali necessarie e la relativa analisi economica-finanziaria per la completa realizzazione dell'intervento.

4. I Piani annuali sono disciplinati da un apposito Regolamento di attuazione di cui all' articolo 14, comma 3.

**Articolo 7****Organi di gestione**

1. Sono organi di elaborazione, attuazione, verifica e controllo del Programma triennale il Comitato scientifico di garanzia, di cui all'articolo 8, e il Nucleo scientifico di valutazione, di cui all'articolo 10, supportati dalle strutture dell'Assessorato alla ricerca scientifica.

**Articolo 8****Comitato scientifico di garanzia**

---

**Giunta Regionale della Campania**

---

1. E' istituito il Comitato scientifico di garanzia per la valutazione ex ante dei progetti presentati per la concessione di contributi.

2. Il Comitato è composto da sette componenti di alta qualificazione scientifica nominati per il triennio di programmazione con decreto del Presidente della Regione Campania, su proposta dell'Assessore alla ricerca scientifica che ne dà comunicazione alla Commissione consiliare competente.

3. Il Comitato è presieduto da uno dei componenti su indicazione dell'Assessore alla ricerca scientifica.

4. Il Comitato, per la valutazione ex ante dei progetti di ricerca, si avvale di revisori esterni internazionali, esperti nelle specifiche materie.

5. Assolve le funzioni di segretario un funzionario del Settore ricerca scientifica, nominato con decreto dell'Assessore al ramo.

6. Il Comitato è supportato da una segreteria tecnica appositamente costituita presso il Settore ricerca scientifica.

7. Per le prestazioni di cui all' articolo 9, ai componenti il Comitato è attribuito un compenso determinato dalla Giunta regionale.

**Articolo 9****Compiti del Comitato scientifico di garanzia**

1. Il Comitato scientifico di garanzia effettua la valutazione di conformità delle proposte presentate secondo gli obiettivi del Programma triennale, nonché la valutazione di merito nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 3, comma e), indicando i progetti idonei al contributo.

2. Per i progetti di ricerca, il Comitato, sulla base del parere espresso dai revisori esterni, formula la graduatoria di tutti i progetti valutati positivamente con il relativo punteggio ottenuto e l'elenco dei progetti non ammessi al contributo con le relative motivazioni di esclusione.

3. Al Comitato è affidata la funzione di controllo e vigilanza sull'attuazione del Programma triennale. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Comitato formula un rapporto annuale sull'andamento dei Piani d'attuazione ed eventuali rimodulazioni degli interventi.

4. L'Assessore alla ricerca scientifica relaziona alla Giunta regionale ed alla commissione competente del Consiglio regionale sullo stato di attuazione del Programma triennale e le eventuali proposte di revisione dello stesso.

**Articolo 10****Nucleo scientifico di valutazione**

1. Il Nucleo è composto da tre esperti esterni alla Regione Campania, nominati con decreto dell'Assessore alla ricerca scientifica. L'incarico ha validità triennale.

2. Ogni esperto, in forma autonoma, redige la propria valutazione ex post sull'attività scientifica realizzata dai progetti di ricerca ammessi al contributo e formula la dichiarazione con la quale certifica il raggiungimento o meno degli obiettivi proposti e la regolare conclusione della ricerca. Nel caso di valutazione negativa, l'esperto indica il provvedimento di revoca parziale o totale del contributo concesso che esclude il beneficiario da altri contributi regionali per i tre anni successivi.

3. Per le prestazioni di cui al presente articolo ai componenti esterni del Nucleo è attribuito un compenso determinato con provvedimento della Giunta regionale.

**Articolo 11****Revisione del Programma triennale**

1. Le varianti al Programma triennale sono sottoposte all'approvazione del Consiglio regionale con le stesse modalità stabilite all'articolo 4.

2. Con Legge di bilancio o sua variazione, gli stanziamenti annuali sui competenti capitoli di spesa saranno adeguati alle esigenze finanziarie conseguenti alle intervenute revisioni.

**Articolo 12****Avvio della programmazione**

1. Il primo Programma triennale di interventi in materia di ricerca scientifica sarà predisposto nel termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge.

---

Giunta Regionale della Campania

---

2. L'Assessore alla ricerca scientifica, entro trenta giorni dalla data di approvazione del Programma, avvia l'attuazione del Piano del primo anno del triennio attraverso strumenti di evidenza pubblica, approvati con decreto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

**Articolo 13**

**Norma finanziaria**

1. Al finanziamento degli oneri derivanti della presente Legge, si provvede con la legge di bilancio per il corrente esercizio finanziario, così come per gli anni successivi.

**Articolo 14**

**Norme finali**

1. E' abrogata la legge regionale 31 dicembre 1994, n.41, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Regolamento di attuazione disciplina i tempi e le modalità di realizzazione dei Piani annuali ed è approvato e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania entro 30 giorni dall'approvazione del Programma triennale.

**Articolo 15**

**Dichiarazione d'urgenza**

1. La presente Legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

28 marzo 2002

Bassolino

---

*Note alla Legge Regionale 13 marzo 2002 "Promozione della ricerca scientifica in Campania"*

*Avvertenza:*

*Il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Servizio 02 del Settore legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996)*

*Nota all'art. 14*

*La legge Regionale 31 dicembre 1994, n. 41 detta norme in materia di "Promozione della ricerca scientifica in Campania".*





*Al Ministro  
dello Sviluppo Economico*

**Vista** la legge 17 febbraio 1982, n. 46 che, all'articolo 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

**Visto** il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", e, in particolare, l'articolo 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di "Fondo per la crescita sostenibile" ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

**Visto** il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'articolo 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

**Visto**, in particolare, l'articolo 15 del citato decreto 8 marzo 2013, che prevede che gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano, tra l'altro, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensità delle agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti;

**Visto**, altresì, l'articolo 18 dello stesso decreto 8 marzo 2013 che, al comma 2, prevede che il Fondo per la crescita sostenibile opera attraverso le contabilità speciali, già intestate al Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, ora denominato Fondo per la crescita sostenibile, n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, n. 1726 per gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e dalle regioni e attraverso l'apposito capitolo di bilancio per la gestione delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese;

**Visto** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 maggio 2015, n. 109, inerente all'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni e altre amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l'articolo 6 che destina 80 milioni di euro per la concessione delle agevolazioni previste dallo stesso decreto;



**Visto** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 ottobre 2016, n. 241, con il quale è stata integrata la dotazione finanziaria dell'intervento di cui al predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015 di ulteriori 80 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile;

**Visto** il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e, in particolare, l'articolo 25 che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo;

**Visto** il regime di aiuto n. SA.42139, registrato in data 12 giugno 2015, inerente all'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni e le altre amministrazioni pubbliche, attuato con il sopra citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015;

**Visto**, altresì, l'articolo 68 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, recante disposizioni inerenti al finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti e dei costi per il personale in materia di sovvenzioni e di assistenza rimborsabile, e, in particolare, il paragrafo 1, lettera c), che prevede, laddove l'esecuzione di un'operazione dia origine a costi indiretti, che questi ultimi si possano calcolare forfettariamente secondo un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti, applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;

**Visto** il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006, e, in particolare, l'articolo 29 che prevede che i costi indiretti ammissibili sono determinati applicando un tasso forfettario del 25 per cento del totale dei costi diretti ammissibili;

**Visto** il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 138 del 13 maggio 2014, e, in particolare, l'articolo 20 che prevede che i costi indiretti possano essere calcolati mediante l'applicazione di un tasso forfettario stabilito conformemente all'articolo 29, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 1290/2013 per alcuni tipi di operazioni o alcuni progetti facenti parti di operazioni tra le quali quelle sostenute dal FESR comprese nei codici 056, 057 o in quelli da 060 a 065 dei campi di intervento di cui alla tabella 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 69 dell'8 marzo 2014, e attuate nell'ambito di una delle priorità di investimento previste dall'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), paragrafo 2, lettera b), paragrafo 3, lettere a) e c), e paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013;

**Considerato** che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in applicazione della normativa comunitaria riguardante la programmazione 2014-2020 dei fondi di sviluppo e di investimento europei, ha definito, in materia di ricerca e innovazione, una Strategia nazionale di specializzazione intelligente, intesa come strategia di innovazione nazionale che individua specifiche aree tematiche prioritarie di



intervento che riflettono un elevato potenziale imprenditoriale in termini di posizionamento competitivo, in grado di rispondere alle opportunità emergenti e ai futuri sviluppi del mercato;

**Considerato** che la Strategia nazionale di specializzazione intelligente rappresenta, in base a quanto previsto dall'Accordo di partenariato per l'Italia, il quadro strategico esclusivo per il disegno e l'attuazione degli interventi delle politiche di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione attuate nell'ambito dell'obiettivo tematico 1 di cui all'articolo 9 del sopra citato regolamento (UE) n. 1303/2013;

**Visto** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 luglio 2016, n. 172, recante l'intervento del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, in favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020»;

**Considerata** l'esigenza di sostenere, nell'attuale congiuntura economica, la competitività di specifici ambiti territoriali o settoriali, oggetto di accordi tra pubbliche amministrazioni, attraverso un intervento in grado di favorire l'adozione di innovazioni dei processi produttivi o dei prodotti derivanti dallo sviluppo delle tecnologie individuate dal Programma di indirizzo strategico dell'Unione europea per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione «Orizzonte 2020»;

**Ritenuto**, ai fini di una maggiore concentrazione ed efficacia della misura agevolativa, di riservare il presente intervento a progetti di rilevante dimensione in grado di incidere in misura significativa sulla competitività di specifici settori produttivi e del loro indotto economico e di salvaguardare il livello occupazionale nel territorio di riferimento;

**Ritenuto**, inoltre, di dover adeguare le procedure previste per la concessione delle agevolazioni nell'ambito del regime di aiuto istituito ai sensi del predetto decreto 1° aprile 2015, al fine di consentire un utilizzo delle varie fonti finanziarie, nazionali ed europee, coerente con le relative norme attuative e permettere l'utilizzo dello strumento agevolativo anche per il finanziamento di progetti cofinanziati dall'Unione europea;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**Visto** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

## DECRETA:

### Art. 1.

#### Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
  - a) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;
  - b) "Fondo per la crescita sostenibile": il Fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
  - c) "Regioni meno sviluppate": le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
  - d) "Regioni in transizione": le regioni Abruzzo, Molise e Sardegna;
  - e) "decreto 1° giugno 2016": il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 luglio 2016, n. 172,



recante l'intervento del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR in favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020»;

f) “*Soggetto gestore*”: il soggetto a cui sono affidati gli adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti l'istruttoria delle proposte progettuali, l'erogazione delle agevolazioni, l'esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli;

g) “*Regolamento GBER*”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

h) “*PMI*”: le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato I del *Regolamento GBER*;

i) “*ricerca industriale*”: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

l) “*sviluppo sperimentale*”: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

m) “*Organismo di ricerca*”: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

n) “*Centro di ricerca*”: impresa con personalità giuridica autonoma che svolge attività di ricerca di base, di *ricerca industriale* o di *sviluppo sperimentale*, non rientrante nella definizione di *organismo di ricerca*;



o) “*contratto di rete*”: il contratto di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni.

## **Art. 2.**

### *Ambito operativo*

1. Il presente decreto provvede a ridefinire le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di accordi sottoscritti dal *Ministero* con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti.

2. Gli accordi di cui al comma 1, che assumono la denominazione di “Accordi per l’innovazione”, devono essere diretti a sostenere, attraverso la realizzazione di uno o più progetti di cui all’articolo 4, interventi di rilevante impatto tecnologico in grado di incidere sulla capacità competitiva delle imprese anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e accrescere la presenza delle imprese estere nel territorio nazionale.

3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa negoziale, secondo quanto stabilito dall’articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Le agevolazioni di cui al presente decreto soddisfano le condizioni del *Regolamento GBER* e possono essere concesse fino al 31 dicembre 2020 fatte salve eventuali proroghe del relativo regime di aiuto autorizzate dalla Commissione europea o del *Regolamento GBER*.

## **Art. 3.**

### *Soggetti beneficiari*

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto i seguenti soggetti:

- a) le imprese che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
- c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’articolo 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
- d) i *Centri di ricerca*.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con *Organismi di ricerca*, fino a un massimo di cinque soggetti co-proponenti. In tali casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del *contratto di rete* o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato. Il *contratto di rete* o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:

- a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
- b) la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all’utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;
- c) l’individuazione, nell’ambito dei soggetti di cui al comma 1, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con





atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il *Ministero*.

3. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della proposta progettuale di cui all'articolo 7, comma 1, devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituiti in forma societaria ed iscritti nel Registro delle imprese; i soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione delle agevolazioni la disponibilità di almeno un'unità locale nel territorio nazionale;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;

c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;

d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

e) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal *Ministero*;

f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata all'articolo 2, punto 18 del *Regolamento GBER*.

4. Gli *Organismi di ricerca* alla data di presentazione della domanda devono possedere, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica, tutti i requisiti di cui al comma 3.

5. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti di cui ai commi 1 e 2:

a) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della proposta progettuale, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della proposta progettuale;

b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

#### **Art. 4.**

##### *Progetti ammissibili*

1. I progetti ammissibili alle agevolazioni nell'ambito degli Accordi per l'innovazione devono prevedere la realizzazione di attività di *ricerca industriale* e di *sviluppo sperimentale*, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie identificate dal Programma quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione 2014 – 2020 "Orizzonte 2020" riportate in allegato al *decreto 1° giugno 2016*.

2. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni i progetti di ricerca e sviluppo devono:



a) essere realizzati, dai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, nell'ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nel territorio nazionale;

b) prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e non superiori a euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00);

c) essere avviati successivamente alla presentazione della proposta progettuale di cui all'articolo 7, comma 1 e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione di cui all'articolo 9, comma 4. Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento oppure la data di inizio dell'attività del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima;

d) avere una durata non superiore a 36 mesi e, comunque, compatibile con il raggiungimento degli obiettivi previsti dallo specifico Accordo per l'innovazione, ovvero una durata più breve ove reso necessario dalla normativa di riferimento per il cofinanziamento con risorse europee. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il *Ministero* può concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a 12 mesi, qualora compatibile con i termini previsti dall'Accordo per l'innovazione;

e) qualora presentati congiuntamente da più soggetti, prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10 per cento dei costi complessivi ammissibili, se di grande dimensione, e almeno il 5 per cento in tutti gli altri casi;

f) rispettare le eventuali ulteriori condizioni previste dall'Accordo per l'innovazione.

#### **Art. 5.**

##### *Spese e costi ammissibili*

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi di cui all'articolo 5 del *decreto 1° giugno 2016* e successive disposizioni attuative.

#### **Art. 6.**

##### *Agevolazioni concedibili*

1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabilite dagli articoli 4 e 25 del *Regolamento GBER*, nella forma del contributo diretto alla spesa e/o del finanziamento agevolato, a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell'Accordo per l'innovazione come indicato ai commi 2 e 3.

2. Le regioni e le province autonome cofinanziano l'Accordo per l'innovazione mettendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla concessione di un contributo diretto alla spesa ovvero, in alternativa, di un finanziamento agevolato per una percentuale almeno pari al 3 per cento dei costi e delle spese ammissibili complessivi.

3. Il *Ministero* cofinanzia l'Accordo per l'innovazione mettendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla concessione delle seguenti agevolazioni:

a) un contributo diretto alla spesa per una percentuale pari a una quota base del 20 per cento dei costi e delle spese ammissibili complessivi, a cui si aggiunge una quota equivalente a quanto reso disponibile dalle regioni o province autonome ai sensi del comma 2;

b) un finanziamento agevolato, nel caso in cui sia previsto dall'Accordo, nel limite del 20 per cento dei costi e delle spese ammissibili complessivi. Il finanziamento agevolato è concesso secondo quanto stabilito dall'articolo 6, commi 5, 6 e 7, del *decreto 1° giugno 2016*, fermo restando





che il rimborso degli interessi di preammortamento e delle rate di ammortamento deve avvenire secondo le modalità specificate dal *Ministero* nel provvedimento di concessione delle agevolazioni.

4. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione, in termini di equivalente sovvenzione lordo, determinata ai sensi del presente articolo superi l'intensità massima stabilita dall'articolo 25 del *Regolamento GBER*, l'importo del contributo diretto alla spesa è ridotto al fine di garantire il rispetto della predetta intensità. In particolare, per la quantificazione dell'equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato, il tasso di riferimento deve essere definito, a partire dal tasso base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet [http://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/legislation/reference\\_rates.html](http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html), secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).

5. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche, che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti "de minimis"), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal *Regolamento GBER*.

#### **Art. 7.**

##### *Definizione dell'Accordo per l'innovazione*

1. Ai fini dell'attivazione della procedura negoziale diretta alla definizione dell'Accordo per l'innovazione, i soggetti proponenti devono presentare al *Ministero* una proposta progettuale per consentire la valutazione dell'innovatività tecnologica dell'iniziativa e la rilevanza strategica per il sistema economico.

2. Con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero* sono definiti gli schemi e le modalità di presentazione della proposta progettuale di cui al comma 1, che deve contenere almeno i seguenti elementi:

*a)* la denominazione e la dimensione di ciascun soggetto proponente, nonché una descrizione del profilo aziendale, con particolare riferimento alla struttura tecnico-organizzativa e alla presenza in ambito nazionale e internazionale;

*b)* il piano strategico industriale aggiornato;

*c)* la descrizione di ciascun progetto, con indicazione dei relativi obiettivi, delle date di inizio e fine, delle unità produttive coinvolte e dei costi previsti;

*d)* la tipologia e l'importo dell'aiuto richiesto per la realizzazione di ciascun progetto.

3. Il *Ministero*, ricevuta la proposta progettuale, acquisisce dal *Soggetto gestore* una valutazione di natura tecnica in merito ai seguenti elementi:

*a)* rilevanza dell'iniziativa sotto il profilo degli sviluppi tecnologici e del grado di innovatività dei risultati attesi;

*b)* interesse industriale alla realizzazione dell'iniziativa in termini di capacità di favorire l'innovazione di specifici settori o comparti economici;

*c)* effetti diretti e indiretti sul livello occupazionale del settore produttivo e/o del territorio di riferimento;



d) valenza nazionale degli interventi sotto il profilo delle ricadute multiregionali dell'iniziativa;

e) eventuale capacità di attrarre investimenti esteri, anche tramite il consolidamento e l'espansione di imprese estere già presenti nel territorio nazionale;

f) capacità di rafforzare la presenza di prodotti italiani in segmenti di mercato caratterizzati da una forte competizione internazionale;

g) ammissibilità delle categorie di costo esposte nella proposta progettuale ai sensi dell'articolo 5;

h) eventuali aspetti tecnici della proposta suscettibili di miglioramento in fase di negoziazione ed elementi della proposta progettuale da specificare in modo dettagliato nei progetti di ricerca e sviluppo.

4. Il *Ministero*, anche nelle more dell'invio delle risultanze tecniche da parte del *Soggetto gestore*, avvia la fase di interlocuzione con le regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche interessate, al fine di valutare la validità strategica della proposta progettuale e la disponibilità da parte delle regioni e delle province autonome al cofinanziamento dell'iniziativa, in misura almeno pari al 3 per cento dei costi e delle spese ammissibili complessivi. Il *Ministero* può richiedere la partecipazione in tale fase anche del soggetto proponente.

5. Nel caso in cui la fase di interlocuzione si concluda con esito positivo si procede alla definizione dell'Accordo per l'innovazione nel quale vengono indicati i seguenti elementi:

a) le finalità dell'Accordo;

b) le amministrazioni sottoscrittrici dell'Accordo che intendono cofinanziare l'iniziativa proposta;

c) le imprese coinvolte nell'attuazione dell'Accordo, con l'indicazione per ciascuna di esse dei relativi impegni in merito all'attuazione dell'Accordo;

d) i progetti di ricerca e sviluppo da realizzare nell'ambito dell'Accordo con l'indicazione per ciascuno di essi dei costi previsti;

e) il quadro finanziario dell'Accordo con la definizione degli impegni finanziari a carico delle amministrazioni sottoscrittrici;

f) la misura e la forma delle agevolazioni in relazione a ciascun progetto di ricerca e sviluppo da realizzare nell'ambito dell'Accordo;

g) i termini per la presentazione al *Soggetto gestore* dei progetti ai sensi dell'articolo 9;

h) i termini per la realizzazione dell'Accordo;

i) le modalità di versamento delle risorse delle regioni, delle province autonome e delle altre amministrazioni sottoscrittrici nel *Fondo per la crescita sostenibile*;

l) l'istituzione in un Comitato tecnico per l'attuazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi.

6. L'Accordo per l'innovazione, fermo restando quanto previsto all'articolo 8, è sottoscritto dal *Ministero*, dal soggetto proponente, dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre amministrazioni pubbliche interessate.

7. Successivamente alla stipula dell'Accordo per l'innovazione, le imprese non maturano alcun diritto alle agevolazioni che sono, comunque, subordinate alla presentazione dei progetti di ricerca e sviluppo e alla successiva valutazione da parte del *Soggetto gestore*.

#### **Art. 8.**

*(Accordi cofinanziati con risorse europee)*



1. Nel caso in cui il *Ministero*, per la definizione dell'Accordo per l'innovazione con le regioni e le province autonome, utilizzi le risorse dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali o della relativa programmazione parallela nazionale, ovvero l'accordo sia cofinanziato con risorse gestite a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione europea, la misura del contributo diretto alla spesa di cui all'articolo 6, comma 3, lettera *a*), viene aumentata in modo da massimizzare le agevolazioni concedibili nel rispetto delle intensità massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del *Regolamento GBER*.

2. Qualora ricorra una delle condizioni di cui al comma 1, il *Ministero* può procedere alla definizione dell'Accordo per l'innovazione anche in assenza del cofinanziamento delle regioni e delle province autonome stabilito dall'articolo 7, comma 4, nel caso in cui l'iniziativa proposta riguardi lo sviluppo di tecnologie nell'ambito delle traiettorie tecnologiche individuate dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente.

3. Ai fini di cui al comma 2, l'indisponibilità al cofinanziamento è accertata decorsi 30 giorni dalla trasmissione della proposta progettuale.

4. Negli accordi di cui al comma 2, dal contributo diretto alla spesa definito secondo quanto previsto al comma 1, viene detratta una quota di contributo pari a quella prevista a carico delle regioni o delle province autonome dall'articolo 6, comma 2.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli accordi finanziati con le risorse eventualmente assegnate dal CIPE nell'ambito del programma di sviluppo per l'area del cratere sismico della Regione Abruzzo di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

#### **Art. 9.**

*(Presentazione dei progetti di ricerca e sviluppo, istruttoria e concessione delle agevolazioni)*

1. I soggetti proponenti, nei termini stabiliti dall'Accordo per l'innovazione, devono presentare al *Soggetto gestore* le domande di agevolazione relative ai singoli progetti di ricerca e sviluppo da realizzare nell'ambito dell'Accordo unitamente alla documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria. Tale documentazione deve essere presentata secondo le modalità indicate con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 2.

2. Alla data di presentazione dei singoli progetti di ricerca e sviluppo di cui al comma 1, il soggetto proponente deve disporre di almeno due bilanci approvati. A tal fine il soggetto proponente può far riferimento anche ai bilanci consolidati del gruppo a cui appartiene o ai bilanci di una delle società che partecipa nel proprio capitale sociale per una quota non inferiore al 20 per cento. In tale ultimo caso, il soggetto proponente è tenuto a presentare unitamente ai singoli progetti di ricerca e sviluppo una specifica lettera di patronage con la quale la società partecipante assume l'impegno alla regolare esecuzione dell'iniziativa proposta e alla restituzione dell'eventuale finanziamento agevolato.

3. Il *Soggetto gestore*, previa verifica della coerenza dei singoli progetti di ricerca e sviluppo presentati rispetto alla proposta progettuale, provvede all'istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica secondo le modalità stabilite dall'articolo 8, comma 3, del *decreto 1° giugno 2016* e successive disposizioni attuative. I punteggi e le soglie minime di accesso relative ai criteri stabiliti dall'articolo 9 del *decreto 1° giugno 2016*, per la valutazione dei progetti di ricerca e sviluppo da realizzare nell'ambito degli Accordi per l'innovazione, sono adeguati con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 2, al fine di considerare la presenza o meno del finanziamento agevolato tra le forme agevolative previste dai singoli Accordi.



4. A conclusione delle attività istruttorie, che devono svolgersi entro il termine di 70 giorni dalla presentazione della domanda di agevolazione, il *Soggetto gestore* invia le risultanze al *Ministero*, che procede, in caso di esito positivo delle predette risultanze, alla concessione delle agevolazioni.

#### **Art. 10.**

##### *(Erogazione delle agevolazioni)*

1. Le agevolazioni sono erogate dal *Soggetto gestore*, sulla base delle richieste per stato d'avanzamento del progetto presentate dal soggetto beneficiario, nel numero massimo di 5, più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto.

2. Le richieste di erogazione devono essere trasmesse al *Soggetto gestore* secondo le modalità indicate con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 2.

3. L'Accordo per l'innovazione può prevedere che la prima erogazione sia disposta a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 30 per cento del totale delle agevolazioni concesse, in favore delle imprese di ogni dimensione, esclusivamente previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa. In alternativa, l'Accordo per l'innovazione può prevedere, sempre previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, che sia erogato a titolo di anticipazione l'intero finanziamento agevolato.

#### **Art. 11.**

##### *Risorse disponibili*

1. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono utilizzati:

*a)* euro 100.000.000,00 (centomilioni) a valere sulle risorse del *Fondo per la crescita sostenibile* presenti nella contabilità speciale n. 1201, che sono pertanto attribuiti alla sezione del Fondo relativa alla finalità di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

*b)* euro 80.000.000,00 (ottantamila) a valere sull'Asse I, Azione 1.1.3., del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR, di cui euro 45.000.000,00 (quarantacinquemilioni) per i progetti di ricerca e sviluppo nelle *Regioni meno sviluppate* ed euro 35.000.000,00 (trentacinquemilioni) per i progetti di ricerca e sviluppo nelle *Regioni in transizione*;

*c)* euro 26.600.000,00 (ventiseimilioneicentomila) a valere sulle risorse derivanti dalla restituzione delle rate delle sovvenzioni parzialmente rimborsabili concesse ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 ottobre 2013, n. 236, per i progetti di ricerca e sviluppo nelle regioni ex "Obiettivo convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono integrate dalle ulteriori risorse finanziarie comunitarie, nazionali, regionali e locali definite nei singoli Accordi per l'innovazione.

3. La gestione delle risorse finanziarie destinate alla concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto è effettuata nell'ambito della contabilità speciale del *Fondo per la crescita sostenibile* n. 1726, relativa agli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione europea o dalle regioni, cui affluiscono le risorse di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*. Le risorse di cui al comma 1, lettera *a)*, sono pertanto trasferite dalla contabilità speciale n. 1201 alla contabilità speciale n. 1726.



4. A valere sulle risorse di cui al comma 1, lettera *a*), euro 15.000.000,00 (quindicimilioni) sono riservati per il cofinanziamento dei progetti delle imprese italiane selezionati nei bandi emanati nel corso del 2017 dall'impresa comune europea ECSEL istituita ai sensi del regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 169 del 7 giugno 2014. Le risorse non utilizzate nel corso della predetta annualità ritornano nelle disponibilità del *Fondo per la crescita sostenibile*.

5. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, fatta salva la riserva di cui al comma 4, possono essere utilizzate anche per la concessione delle agevolazioni in favore delle iniziative presentate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015 in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto.

## **Art. 12.**

### *Disposizioni finali*

1. Per quanto attiene alle variazioni dei progetti, allo svolgimento dei controlli e ispezioni, alle verifiche intermedie e finali, alle cause di revoca, al monitoraggio e alla valutazione dei progetti agevolati ai sensi del presente decreto si applicano, ove compatibili, le disposizioni del *decreto 1° giugno 2016* e successive disposizioni attuative. Le agevolazioni sono, inoltre, revocate nel caso in cui, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, ovvero 3 anni per le imprese di piccole e medie dimensioni, si verifichi la cessazione dell'attività economica dell'impresa beneficiaria nelle unità produttive interessate dalla realizzazione del progetto o nel caso in cui, in presenza di cofinanziamento da parte delle regioni o delle province autonome, tale attività sia rilocalizzata al di fuori del territorio di competenza delle amministrazioni regionali o provinciali sottoscrittrici.

2. Il *Ministero* si riserva di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni nel caso in cui, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, ovvero 3 anni per le imprese di piccole e medie dimensioni, il soggetto beneficiario riduca i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali dei progetti agevolati nell'ambito dell'Accordo.

3. Le disposizioni previste dal presente decreto, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11, comma 5, si applicano alle proposte progettuali presentate a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento direttoriale di cui all'articolo 7, comma 2. Alle proposte presentate prima della predetta data di pubblicazione continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015, fatta salva la possibilità, in caso di concorde volontà di tutti i soggetti deputati a sottoscrivere l'Accordo per l'innovazione, di optare per l'applicazione alle predette proposte, qualora non siano già oggetto di un accordo, delle disposizioni di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2017

**IL MINISTRO**  
*Firmato Calenda*